

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	49

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	67
AFFARI SOCIALI (XII)	»	79
AGRICOLTURA (XIII)	»	80
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	113
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	178

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Audizioni informali in merito a profili della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica dei poteri su base nazionale	3
AVVERTENZA	3

GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

La seduta comincia alle 14.15.

Audizioni informali in merito a profili della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica dei poteri su base nazionale.

Nel corso delle audizioni informali – che hanno avuto luogo dalle 14.15 alle 17.35 con una sospensione dalle 15.50 alle 16.20 – hanno svolto proprie relazioni i professori Saverio Regasto, ordinario di

diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Brescia e Lorenzo Spadacini, ricercatore di diritto costituzionale europeo presso l'Università degli studi di Brescia, che hanno quindi replicato ai quesiti posti e alle osservazioni formulate da componenti della Giunta.

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
-----------------------------	---

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 ottobre 2014, a pag. 326, nella prima colonna, sostituire le parole dal ventinovesimo al cinquantesimo rigo, e nella seconda colonna dal primo al terzo rigo, con le seguenti:

« Conclusivamente, avendo colto l'invito del presidente a pronunciarsi in merito, si sofferma sulla questione che il presidente medesimo ha riproposto oggi ma che aveva già prospettato in maniera molto puntuale nella precedente seduta, ovvero la mancata trasmissione a questa Giunta da parte del giudice procedente degli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, pur essendo stata sollevata

un'eccezione processuale di applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ritiene opportuno trasmettere una nota al Consiglio superiore della magistratura e concorda con la precisazione indicata dal presidente nella scorsa seduta, secondo la quale non compete alla Giunta alcun sindacato sulla regolarità del procedimento giurisdizionale.

La nota in oggetto, pertanto, dovrebbe essere inviata con funzione informativa all'organo di autogoverno della magistratura, stante la natura e la rilevanza delle prerogative stabilite dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dalla relativa legge di attuazione, segnatamente dal citato articolo 3 della legge n. 140. ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

C. 2188, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 giugno scorso l'onorevole Dambruoso ha chiesto alla Presidenza delle Commissioni riunite

che si proceda all'abbinamento della sua proposta di legge n. 1442, vertente anch'essa sulla materia della ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati. Tale proposta è stata assegnata alla I Commissione in ragione della sua competenza in materia elettorale, aspetto ritenuto prevalente rispetto ai riflessi sullo status dei magistrati. La proposta di legge C. 2188 è stata invece assegnata alle Commissioni riunite I e II, in quanto, oltre ad avere come oggetto la materia della ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, contiene anche disposizioni in materia di astensione e ricusazione dei giudici e di sanzioni disciplinari per i magistrati, che rientrano nella competenza primaria della II Commissione.

Come è stato evidenziato nella seduta del 24 giugno da parte della Presidenza delle commissioni riunite, per poter procedere all'abbinamento occorre che la Presidenza della Camera, su richiesta delle Commissioni riunite, assegni la proposta di legge n. 1442 alle Commissioni riunite I e II.

Avverte che, avendo acquisito l'assenso dei gruppi e constatando che non vi sono obiezioni da parte delle Commissioni riunite, chiederà, anche a nome del Presidente della I Commissione, onorevole Francesco Paolo Sisto, l'assegnazione alle Commissioni riunite I e II della proposta di legge n. 1442, affinché possa essere abbinata alla proposta di legge n. 2188.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che il provvedimento in discussione è stato approvato all'unanimità dal Senato, circostanza, questa, che potrebbe permettere un rapido esame del testo da parte della Camera. Pertanto ritiene opportuno che nella lettera che sarà inviata alla Presidente della Camera ai fini della nuova assegnazione della proposta di legge C. 1442 sia sottolineata l'esigenza che tale nuova assegnazione avvenga quanto prima.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che non sempre da parte del Senato si è dimostrata attenzione per la circostanza che una proposta di legge sia stata approvata all'unanimità alla Camera.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), dopo aver ringraziato le Commissioni per l'aver condiviso la sua richiesta di abbinamento della proposta di legge a sua firma, ricorda che nel corso della campagna elettorale di Scelta Civica è stata più volte sottolineata l'importanza del principio secondo cui i magistrati che decidono di entrare in politica lo devono fare mantenendo un margine di terzietà dando la possibilità di rientrare in magistratura o presso altra pubblica amministrazione.

Dopo aver ricordato che il testo in esame è stato approvato dal Senato all'unanimità, a testimonianza dell'interesse trasversale sul tema dello svolgimento di funzione politiche da parte di chi poi dovrà tornare a svolgere funzioni giurisdizionali, auspica che sia approvata una legge che trovi il giusto punto di equilibrio dei diversi principi costituzionali in gioco.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preliminarmente sottolinea che nel caso in

esame ha preferito non seguire la prassi secondo cui, in caso di Commissioni riunite, il ruolo di relatore per una Commissione sia svolto dal Presidente della Commissione stessa quando quello per l'altra Commissione è svolto dal Presidente di quella Commissione. In questa occasione, la circostanza di essere un magistrato, sia pure non in servizio al momento della candidatura politica, le è sembrata una ragione opportuna per discostarsi da tale prassi e nominare per la Commissione Giustizia un relatore, quale l'onorevole Verini, che non sia magistrato o avvocato.

Per quanto attiene al testo trasmesso dal Senato, si riserva di svolgere un intervento più approfondito per mettere in risalto alcune questioni. Per il momento si limita ad evidenziare come tale testo affronti un tema che vede coinvolti diversi principi costituzionali, che devono essere ponderati attraverso un esame parlamentare che non sia affrettato in ragione del solo fatto che il testo sia stato approvato all'unanimità del Senato. Sottolinea come tutti condividano l'esigenza che debba essere sempre salvaguardata la terzietà della magistratura, ma rileva anche che da ciò non debba derivare una necessaria compressione, se non addirittura sostanziale azzeramento, di altri principi, come quello secondo cui tutti i cittadini sono titolari del diritto di elettorato passivo, salvo ovviamente i casi connessi alla commissione di determinati reati o legati all'incapacità di agire. Questo diritto naturalmente deve commisurarsi con l'esigenza che il magistrato che rientri in magistratura svolga le funzioni giudiziarie in maniera imparziale ed autonome. Occorre ora verificare se il Senato sia riuscito effettivamente a trovare un punto di equilibrio.

Conclude riservandosi di intervenire sul merito delle specifiche disposizioni del testo, evidenziando alcune perplessità su punti specifici.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, giudica positivamente la scelta della presidente Ferranti di non assumere il ruolo di relatore per la II Commissione sul prov-

vedimento in esame e sottolinea che l'importanza del provvedimento medesimo suggerisce di trovare il necessario punto di equilibrio tra la celerità dei tempi di esame e le esigenze di approfondimento sulle questioni ad esso sottese.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, condivide l'esigenza di massima speditezza dell'esame del testo pur se nella consapevolezza che il fatto della sua approvazione unanime da parte del Senato non possa essere considerato un dogma. Occorrono, quindi, degli approfondimenti per scongiurare il rischio di eccessive compressioni di taluni dei principi costituzionali coinvolti, quali, ad esempio, la terzietà della magistratura ed il diritto di elettorato passivo di ciascun cittadino.

Andrea COLLETTI (M5S) pur comprendendo l'importanza del provvedimento, dichiara di non condividere le posizioni di coloro che lo considerano una priorità da affrontare con urgenza. Sicuramente hanno una maggiore urgenza altre proposte di legge che, invece, si sono bloccate alla Camera ed al senato, come, ad esempio, quelle in materia di anticorruzione, falso bilancio e prescrizione. Ritieni, inoltre, che la terzietà alla quale viene spesso fatto riferimento in questo dibattito dovrebbe essere anche di alcuni organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, quali la Corte costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno svolto la relazione. Prendendo atto che nessuno chiede di intervenire, comunica che nella prossima seduta i relatori presenteranno una proposta di parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e
C. 1959 Artini

8

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 ottobre 2014.

Legge quadro missioni internazionali.

**C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e
C. 1959 Artini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
12.40 alle 13.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Audizione di esperti (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

ERRATA CORRIGE 10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 12.05.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Audizione di esperti.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione, non è stato possibile portare a conclusione l'audizione dei professori invitati a partecipare. Pertanto, avverte che nella seduta odierna svolgeranno le proprie relazioni i professori Gaetano Azzariti e Claudio De Fiores che non hanno avuto la possibilità di prendere la parola nella predetta seduta. Comunica che sono altresì presenti il professor Vincenzo Lippolis e l'esperto della materia Giuseppe Calderisi, i quali hanno svolto la propria relazione nella seduta del 9 ottobre scorso. Al termine delle relazioni potranno intervenire i deputati che riterranno di porre quesiti agli esperti presenti.

Gaetano AZZARITI, *professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»* e Claudio DE FIORES, *professore straordinario di Diritto costituzionale presso la II Università degli Studi di Napoli*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea GIORGIS (PD), Stefano QUARANTA (SEL), Danilo TONINELLI (M5S), Emanuele FIANO (PD), *relatore*, Mariastella GELMINI (FI-PdL) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI).

Vincenzo LIPPOLIS, *professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma* e Giuseppe CALDERISI, *esperto della materia*, rispondono ai quesiti posti.

Interviene, per porre ulteriore quesiti, il deputato Andrea GIORGIS (PD).

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i deputati Danilo TONINELLI (M5S) e Roberta AGOSTINI, *presidente*.

Claudio DE FIORES, *professore straordinario di Diritto costituzionale presso la II Università degli Studi di Napoli* e Gaetano AZZARITI, *professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»*, rispondono ai quesiti posti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 312, del 9 ottobre 2014, a pagina 4, seconda colonna, seconda riga, la parola: « *conclusione* » è sostituita dalla seguente « *rinvio* »; a pagina 5, prima colonna, terza riga, sostituire le parole « *Dichiara quindi conclusa l'audizione.* » con le seguenti « *Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.* ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	11
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	12

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.	
Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice presso la Corte d'Appello di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere nell'esame della proposta di legge C. 1129, istituendo un Comitato ristretto con il compito di esaminare gli emendamenti presentati ed eventualmente, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, di redigere un nuovo testo della proposta di legge.

Propone, pertanto, di costituire un Comitato Ristretto, i cui lavori dovrebbero concludersi entro quindici giorni.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede se vi siano iscritti a parlare. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*). Avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta di domani.

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere.

Vittorio FERRARESI (M5S), chiede che le due osservazioni apposte al parere siano trasformate in condizioni. Ritiene troppo severa e del tutto sproporzionata la previsione secondo la quale la sanzione del cosiddetto « ergastolo della patente » possa essere comminata a un minorenne che, in tal modo, con potrà mai conseguire la patente. Ritiene, inoltre, che la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale non debba essere a tempo indeterminato, ma debba avere una durata commisurata alla gravità del fatto commesso.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) si dichiara assolutamente contrario all'introduzione della sanzione dell'ergastolo della patente, sottolineando come la patente serva anche per recarsi al lavoro e come, pertanto, il soggetto che ne sia colpito possa risultare emarginato da ogni attività lavorativa. Sottolinea la necessità di rispettare, quantomeno, il principio di proporzionalità e tenere conto della finalità rieducativa della pena.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come la sanzione in questione sia prevista per fatti di estrema gravità, compreso l'omicidio colposo plurimo, e come per tali fatti già oggi sia prevista la revoca della patente. Esprime inoltre perplessità sulla possibilità di parlare di funzione rieducativa con riferimento a una sanzione amministrativa.

Daniele FARINA (SEL) rileva con soddisfazione come il relatore, al punto G) delle premesse della proposta di parere, abbia colto e recepito il senso di un articolato dibattito che si è svolto, anche in questa Commissione, in occasione dell'esame della delega recante la riforma del codice della strada. Evidenziare come lo stato di alterazione psico-fisica sia un elemento costitutivo delle fattispecie in questione è di fondamentale importanza, anche se risolve solo una parte del pro-

blema. Sarebbe altrettanto importante esaminare, eventualmente nell'ambito di un autonomo provvedimento, anche la tematica delle metodologie di analisi per determinare gli stati di alterazione psicofisica.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa di essere ben consapevole che la sanzione dell'ergastolo della patente sia prevista per fatti molto gravi, ma sottolinea come il principio di proporzionalità della pena debba comunque essere rispettato. Ritiene, inoltre, che sia criminogeno prevedere che a chi abbia commesso uno di quei fatti quando era minorenni possa essere negato il conseguimento della patente.

Franco VAZIO (PD) dichiara di non condividere l'intervento del collega Ferraresi, sottolineando come la sanzione in questione debba avere anche la funzione di disincentivare comportamenti estremamente gravi e dannosi. Ritiene, quindi, che si stia andando nella giusta direzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che anche per la sanzione amministrativa, almeno nel caso di specie, ci si debba porre il problema della finalità rieducativa. Osserva, inoltre, che la palese violazione del principio di proporzionalità non potrà che condurre ad una pronuncia di incostituzionalità della norma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Picicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice presso la Corte d'Appello di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Alfredo MANTOVANO, *giudice presso la Corte d'Appello di Roma*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Arcangelo SANNICANDRO (SEL) e Vittorio FERRARESI (M5S).

Risponde ai quesiti posti il dottor Alfredo MANTOVANO, *giudice presso la Corte d'Appello di Roma*.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto «ergastolo della patente», quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo, aggravato dall'aver il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » (articolo 589, terzo comma, del codice penale);

B) se tale sanzione accessoria è applicata all'omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale essa, *a fortiori* e nel rispetto del principio di proporzionalità della pena, dovrebbe essere applicata anche all'ipotesi più grave prevista dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo plurimo);

C) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (*Revoca della patente di guida*), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi « ritirata », in *via provvisoria e cautelare*, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;

la disciplina vigente prevede una revoca « temporanea », poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero « in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope », provoca un « incidente stradale »; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;

il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: « Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla »;

dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, del codice penale, si introduce una revoca « a tempo indeterminato » che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non avendo la patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;

D) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (*Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati*), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi *in via definitiva* la san-

zione accessoria della revoca temporanea della patente;

l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: «Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca» (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);

sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), c.s.) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;

è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di pro-

cedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

per comprendere la *ratio* di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la «inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato»;

E) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente «a tempo indeterminato» (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);

l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come «ritiro») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;

non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non

approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;

F) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:

a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca « temporanea » della patente;

b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

osservato che:

G) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » nel momento in cui commette il fatto;

per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli « accertamenti tecnici » di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno evi-

denziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;

la Suprema Corte ha infatti rilevato che: « a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica »;

la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: « Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione » (Cass. n. 28170/2013);

in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma (« Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica « dopo » aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »);

il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 del codice penale, deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che « l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;

si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), del codice penale,

e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al « soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;

in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto « ergastolo della patente », che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 11, comma 1, capoverso, le parole « 589, terzo comma » siano sostituite dalle seguenti: « 589, terzo e quarto comma »;

2) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospen-

sione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

b) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
AVVERTENZA	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

C. 2090 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, segnala che l'Accordo con il Governo delle Isole Cayman, dipendenza diretta della Corona britannica, è stato predisposto – al pari di altri accordi attualmente all'esame di questa Commissione – sulla base del modello TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) redatto dall'OCSE nell'aprile 2002, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nei diversi *forum* internazionali in tema di rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, soprattutto nel contesto della crisi finanziaria internazionale.

Anche in questo caso, il testo appare pienamente coerente con l'evoluzione normativa del nostro Paese che, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, ha portato ad una radicale riforma della legislazione antielusiva nazionale, incentrata sull'elencazione degli Stati con normativa fiscale conforme agli

standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*).

L'Accordo si compone di tredici articoli: tra questi, richiama tra i più rilevanti l'articolo 3 che delinea l'ambito oggettivo di applicazione dell'intesa: per l'Italia si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. Con l'articolo 10, inoltre, le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Conclude raccomandando una celere approvazione dell'Accordo, che senza prevedere oneri di attuazione, porterà sicuramente all'emersione di una maggiore base imponibile ed appare pertanto pienamente in linea con la preannunciata e

condivisibile accelerazione del percorso di ratifica di accordi internazionali aventi per obiettivo lo scambio di informazioni con altri Paesi ai fini della *tax compliance* e per il contrasto alle frodi fiscali internazionali, richiamata nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole il 9 ottobre scorso.

L'Accordo rappresenta pertanto uno strumento giuridico internazionale particolarmente efficace che favorirà la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi ed il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti evidenti sul piano della lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* di esame del provvedimento.

Vincenzo AMENDOLA (PD) preannuncia il consenso del suo gruppo sul disegno di legge in esame il quale, oltre a non recare oneri di spesa, contribuisce al superamento del segreto bancario e all'implementazione degli *standard* OSCE in materia fiscale.

Mario MARAZZITI (PI) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo in considerazione del contributo di trasparenza in termini di riduzione di zona grigie in materia di fiscalità internazionale che deriverebbe dall'approvazione del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

C. 2425 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo in esame trae origine dal Vertice di Guadalajara del maggio 2004 tra l'Unione europea e la Comunità andina (CAN), durante il quale le due Parti decisero di avviare i negoziati per la conclusione di un accordo commerciale tra le due regioni. A causa di divergenze tra i due blocchi regionali – oltre a quelle interne alla stessa CAN – il negoziato è stato avviato soltanto nel 2007, per poi arenarsi nuovamente nel 2008 per la difficoltà dei Paesi andini di definire posizioni unitarie in materia commerciale, che ha portato al ritiro dell'Ecuador dal tavolo negoziale.

Dopo la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta per la conclusione dei negoziati, ai margini del VI Vertice UE-America latina e caraibica di Madrid, nel maggio 2010, si è arrivati alla parafatura dell'intesa il 23 marzo 2011, firmata a Bruxelles il 26 giugno 2012, che manca ancora oggi, purtroppo, di una serie di capitoli sul dialogo politico e sulla cooperazione.

Nondimeno l'Accordo riveste una duplice importanza poiché rappresenta il primo accordo concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delinea parimenti una solida cornice giuridica per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.

L'Accordo mira quindi ad abbattere le barriere doganali, ad eliminare una serie

di ostacoli di natura tecnica al commercio; liberalizza il mercato dei servizi ed apre i mercati delle licitazioni pubbliche. Secondo alcune stime elaborate da Bruxelles dovrebbe far decollare l'interscambio tra l'UE ed i due paesi andini, attualmente attestato a circa 16 miliardi di dollari.

Tale Accordo entrerà in vigore definitivamente solo dopo l'approvazione del Parlamento europeo intervenuta l'11 dicembre 2012, dei due Parlamenti nazionali (che hanno già concluso le procedure interne di ratifica), e la ratifica di quelli dei 28 paesi membri. Il formato dell'Accordo lascia aperte le porte agli altri Paesi andini della CAN, Ecuador e Bolivia, che potranno integrarsi, in futuro, in questo schema di associazione.

Quanto alla Colombia e al Perù, i due Paesi conoscono negli ultimi anni una marcata crescita economica, con tassi di crescita tra il 4 ed il 6 per cento annui. Inoltre, l'UE rappresenta complessivamente il secondo *partner* commerciale dei due paesi andini.

Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'Accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stesse stime, l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'*import* per le imprese europee.

Ritiene che i punti politicamente rilevanti dell'Accordo si possono così schematizzare: nell'abolizione delle tariffe doganali (nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia. Si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno); nell'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni (le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e

delle valutazioni di conformità); nell'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi (l'Accordo facilita infatti lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia); nella protezione della proprietà intellettuale, cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero (l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; in maggiore competitività e trasparenza sulle sovvenzioni: l'accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anti-competitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti); nella composizione delle controversie (l'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE); in nuove opportunità per lo sviluppo (uno studio indipendente, di cui dà conto un comunicato stampa dell'Unione europea, sostiene che l'applicazione dell'Accordo consentirà un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo); nella promozione dello sviluppo sostenibile (l'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro).

L'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Esprime particolare compiacimento per il contenuto del Titolo IX (artt. 267-286), riguardante disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile in forza delle quali le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ecc.). Le Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali, i prodotti ittici. L'articolo 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile. Le Parti si impegnano anche ad eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.

Sottolinea che l'Accordo costituisce sicuramente uno dei principali strumenti di politica estera dell'UE nella regione latino-americana. Al di là della doverosità di una sua pronta ratifica, ritiene che si debba essere altrettanto avvertiti dell'esigenza che la nuova Commissione europea ed il suo Alto Rappresentante per la politica estera dovranno svolgere un grande lavoro per rilanciare politicamente le relazioni interregionali tra Unione europea ed America meridionale: senza la volontà politica di instaurare con il sub-continente latino-americano una relazione strategica, l'UE non riuscirà infatti a competere con colossi ben più determinati a cogliere le occasioni e le potenzialità di sviluppo di questa regione nella quale, come sembra insegnare l'esperienza brasiliana, i processi di globalizzazione stanno assumendo profili – e tensioni – del tutto diverse da quelle che li caratterizzano in altre aree del pianeta.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) rileva che l'Accordo ha come obiettivo quello di ridurre le barriere al commercio, sia tecniche sia in termini di dazi doganali, nonché di stabilire una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale,

trasparenza e concorrenza tra i Paesi dell'Unione europea e la Colombia ed il Perù. Originariamente i negoziati furono avviati anche con l'Ecuador che però sospese la sua partecipazione alle trattative, subordinata alla soluzione del contenzioso sull'accesso al mercato dell'UE delle banane, pendente in sede di Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Sottolinea che si tratta di un accordo internazionale concluso direttamente dall'Unione europea con Paesi terzi: con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la politica commerciale con i Paesi terzi è infatti di competenza primaria dell'UE e gli accordi sono direttamente conclusi da essa.

Evidenzia, quindi, che la relazione illustrativa del Governo riporta i dati import/export dell'UE con Colombia e Perù: nel 2010 la UE si è attestata come secondo partner commerciale della Colombia, dopo gli Stati Uniti d'America (USA), sia per le importazioni che per le esportazioni. Per quanto riguarda il Perù, l'UE si è situata al terzo posto, dopo USA e Cina, come fonte delle importazioni peruviane ed è la principale destinazione delle sue esportazioni. Riterrebbe al riguardo rilevante potere conoscere i dati relativi all'*import/export* dell'Italia.

In merito alle finalità dell'Accordo, esso procede innanzitutto ad una riduzione della barriera agli scambi commerciali, prima fra tutte l'abolizione dei dazi doganali. In linea di massima sembra un obiettivo che va nell'ottica prospettata dal suo gruppo con la risoluzione n. 7-00234 a sua prima firma finalizzata ad impegnare il governo ad intensificare e rafforzare i rapporti politici, culturali, diplomatici ed economici con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi e in particolare con i Paesi appartenenti alla menzionata ALBA, nonché a favorire, sostenere e accelerare il rafforzamento e il consolidamento delle relazioni con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi anche nelle diverse sedi europee e sovranazionali.

Sul piano degli oneri finanziario, osserva che l'abolizione di dazi può comportare una perdita di gettito, ma dalla relazione allegata al disegno di legge si

evince che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Repubblica di Colombia – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso delle spese di riscossione da parte europea – trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese. Inoltre, relativamente ai servizi di trasporto marittimo internazionale, in materia di introiti imputabili al bilancio pubblico, il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che per quanto riguarda i diritti e gli oneri portuali comporterà per le autorità portuali una riduzione di trascurabile entità del gettito e degli introiti relativi alla tassa di ancoraggio derivanti dall'ingresso delle navi di tali Paesi nei porti italiani. Tale riduzione è peraltro ammessa dalla vigente normativa ai sensi della legge n. 82 del 1982 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009. In sostanza gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati in soli 25.840 euro a decorrere dall'anno 2014.

Vincenzo AMENDOLA (PD) considera il disegno di legge in titolo particolarmente significativo nel quadro rafforzato di cooperazione tra l'Italia e l'America Latina. Il provvedimento concerne, infatti, due Paesi chiave in tale contesto uno dei quali, vale a dire la Colombia, malgrado l'esperienza di guerra civile permanente, presenta dati di sviluppo economico assai consistenti. L'Accordo in questione contribuisce in generale a dare sostegno alla politica commerciale europea nei riguardi dell'America Latina in una fase in cui i processi di Doha e del WTO appaiono sostanzialmente bloccati. Alla luce di tali considerazioni auspica che si intensifichi il processo di ratifica di accordi commerciali con ulteriori Paesi sudamericani e coglie l'opportunità per congratularsi con il popolo boliviano per la recente rielezione del presidente Morales.

Conclusivamente, ricorda che l'Italia, insieme alla Spagna, è l'unico Paese ad

indire con regolarità una conferenza con i Paesi dell'America Latina e ad aver reso permanente un *forum* di dialogo dedicato.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, sottolinea che l'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ha lo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali, in particolare, garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 28 articoli, di cui richiama, tra i più salienti, l'articolo 1, comma 1, recante definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regola-

mento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (il Ministero degli affari e servizi sociali israeliano, e il Ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. Significativa anche la specificazione del termine prestazione, che si riferisce alle pensioni o a qualsiasi altra prestazione in denaro o beneficio ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente.

L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo.

In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno degli Stati contraenti, nonché altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).

L'articolo 4 stabilisce, per le persone di cui al precedente articolo 3 e per ulteriori categorie specificate che risiedano sul territorio dell'altro Stato contraente, parità di trattamento nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità. Si prevede quindi (articolo 6) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato.

Diverso è il caso di un lavoratore subordinato impiegato in entrambi gli Stati o di un lavoratore autonomo, i quali saranno invece soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza. Il comma 5 dell'articolo 6 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nonché risultanti dal di-

ritto internazionale generale. Ugualmente, saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente (comma 6 dell'articolo 6).

In base all'articolo 7, comma 1 prevede che il lavoratore dipendente inviato da un'impresa nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco non superi i due anni. Qualora il distacco si prolunghi oltre i due anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2).

Si prevede inoltre sostanzialmente per i lavoratori impiegati su navi il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave, così come per i lavoratori impegnati nell'auto-transporto o nei voli internazionali, cui si applicherà il regime previdenziale della Parte contraente in cui ha sede la compagnia dai cui dipendono (commi 3 e 4).

L'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi – pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni.

L'articolo 15 riguarda invece l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dai precedenti due articoli, dunque sia alle pensioni di invalidità, quanto a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti. Il successivo articolo 16 tratta della metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane,

delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo in esame.

Gli articoli 17 e 18 individuano le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, per la quale è prevista tra di esse la stipula di un apposito accordo amministrativo.

Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'articolo 3, *comma 1*, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame – risultano 7.664 cittadini italiani residenti in Israele –, in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a paesi terzi, e di una quota del 20 per cento circa di coloro che si avvarranno dei benefici dell'Accordo in esame rispetto al totale dei lavoratori o pensionati italiani residenti in Israele.

È inoltre previsto che l'approvazione dell'Accordo italo-israeliano determinerà anche minori oneri previdenziali per l'INPS collegati alla legge 189 del 2002. Complessivamente, quindi, tenendo conto dei minori oneri a carico della legge 189

del 2002 dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, gli oneri per la finanza pubblica risultano con andamento crescente dai 433.000 euro del 2014 a 1.719.000 euro del 2028.

Alla luce di queste considerazioni e degli ottimi rapporti bilaterali con lo Stato d'Israele, testimoniati anche dalla recentissima visita del capo della diplomazia israeliana Liberman, che ha incontrato anche gli uffici di presidenza delle Commissioni Esteri delle due Camere, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) solleva dubbi in merito alla norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge, riguardante la copertura finanziaria del provvedimento, che distoglie risorse dal Fondo per le politiche sociali già significativamente decurtato da precedenti interventi legislativi e che ad oggi prevede l'importo di soli 2 milioni di euro per i centri antiviolenza. Esprime perplessità anche in merito al riferimento contenuto nell'articolo 2 dell'Accordo alla figura dei coloni, chiedendo al riguardo al rappresentante del Governo di chiarire se con tale termine ci si debba riferire al contratto di colonia proprio del nostro ordinamento o ad altra tipologia giuridica. Ritiene opportuno anche poter sapere se il riconoscimento dei diritti previdenziali sia esteso anche a lavoratori italiani residenti in territori occupati non riconosciuti dall'Italia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, del tutto analogo ad altri accordi precedentemente esaminati dalla Commissione, anche alla luce dei circa 7 mila cittadini italiani residenti in Israele. Si associa alle richieste di chiarimento avanzate dalla collega Spadoni, ritenendo tuttavia opportuno che il disegno di legge non subisca rallentamenti.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo, anche al fine di fornire le risposte alle questioni emerse nel corso del dibattito.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

C. 2625 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo che siamo chiamati ad esaminare, segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed è coerente, pertanto, con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo, concluso ad Astana nel novembre scorso, consta di 23 articoli ed è finalizzato a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. Ricordo a tale proposito che il Kazakistan non ha aderito alla Convenzione del 1983 prima richiamata.

Particolare rilievo assume l'articolo 2 che illustra i principi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di

persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa.

Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia. L'Autorità centrale per la Repubblica del Kazakistan è l'Ufficio del procuratore generale.

L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento.

Secondo l'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato. Viene altresì riconosciuta la possibilità di deroga alle condizioni medesime.

L'articolo 8 detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento, che deve essere redatta per iscritto o dalla Parte di condanna, o dalla Parte di esecuzione o dal condannato e indirizzata alle Autorità centrali di cui all'articolo 3.

Ai sensi dell'articolo 11 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.

L'articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ul-

timo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata. L'articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione.

Con l'articolo 16 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della Parte di esecuzione non appena informato dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.

Il disegno di legge in esame quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato in 32.824 euro, oltre a rimanenti spese pari a 4.500 euro (spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti), tutti a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « *Fondi di riserva e speciali* » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

Formula l'auspicio che il provvedimento possa essere presto adottato dalle Camere, anche per dare una soluzione positiva alla vicenda dell'ingegnere cremasco Flavio Sidagni, che sta scontando una condanna nelle carceri kazakhe, come ha ricordato in un'interrogazione presentata nel gennaio scorso presso questa Commissione la collega Cinzia Maria Fontana, che ha sollecitato tra l'altro il Governo a procedere tempestivamente alla presentazione alle Camere del disegno di legge di ratifica del Trattato oggi all'esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nelle successive fasi di esame del provvedimento.

Daniele DEL GROSSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, nell'auspicio che l'Italia proceda al trasferimento dei

cittadini con modalità diverse da quelle impiegate nel caso Shalabayeva. Segnala che il consenso sul provvedimento in esame deriva dal ridotto rispetto degli *standard* di diritto internazionale umanitario da parte del Kazakhstan e conclude con l'auspicio affinché l'Italia eserciti un'influenza sulle autorità di tale Paese ai fini dell'adesione alla Convenzione Europea per i Diritti Umani e operi, in generale, nell'interesse degli oltre tremila cittadini italiani detenuti all'estero, spesso in Paesi che violano sistematicamente i diritti fondamentali dell'uomo.

Michele NICOLETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame associandosi alle preoccupazioni espresse dal collega Del Grosso circa lo stato dei diritti umani in Kasakhstan e sulla necessità di sollecitare le autorità di Astana alla sigla della CEDU.

Mario MARAZZITI (PI) ritiene essenziale che il nostro Paese si impegni affinché i concittadini detenuti all'estero possano godere delle garanzie internazionali in ambito umanitario, e ciò anche in considerazione dello sforzo che si sta compiendo per il miglioramento della condizione all'interno delle carceri italiane.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-03793 Scagliusi: Sugli stanziamenti dell'Italia per il contrasto alla diffusione del virus ebola.

5-03794 Palazzotto: Sullo scorrimento delle graduatorie nelle procedure di concorso presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	28
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 11.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che il deputato Gianluca Fusilli, del gruppo del Partito democratico, entra a far parte della Commissione.

Comunica, inoltre, che il deputato Giovanni Falcone, membro del gruppo Scelta civica per l'Italia, entra a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Enrico Zanetti, appartenente allo stesso gruppo parlamentare e titolare di incarico di Governo.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta il relatore, onorevole Zanin, ha espresso il proprio parere sulle proposte emendative presentate e che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo dei lavori, anche in considerazione della necessità di approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, dopo aver premesso che, alla luce di ulteriori approfondimenti, intende in parte modificare e in parte precisare i pareri resi nella precedente seduta, invita al ritiro dell'emendamento Duranti 1.2, in considerazione del fatto che lo stesso contiene tre proposte di modifica del testo attuale della proposta di legge che sono oggetto anche di autonomi emendamenti dei deputati Duranti e Piras, sui quali si esprimerà in

modo distinto. In particolare, l'emendamento 1.2 estende le incompatibilità alle società di manutenzione dei sistemi d'arma, estende il divieto ai dirigenti civili della difesa ed eleva la durata dell'incompatibilità da tre a cinque anni. Riguardo a queste tre proposte, si dichiara favorevole, in linea principio, alle prime due, come dirà con riferimento ai successivi emendamenti, ma non alla terza.

Invita parimenti al ritiro degli emendamenti Piras 1.3 e Piras 1.1.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Artini 1.10 e Duranti 1.4 e 1.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Propone una nuova formulazione dei suoi emendamenti 1.6 e 1.7 (*vedi allegato*), presentati nella precedente seduta, di cui raccomanda l'approvazione.

Conferma il parere contrario sull'emendamento Piras 1.8.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Artini 1.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara parere conforme a quello del relatore, del quale apprezza il lavoro svolto, riservandosi, tuttavia, di svolgere eventualmente ulteriori valutazioni anche sulla base delle decisioni assunte dai presentatori degli emendamenti in merito alle riformulazioni proposte dall'onorevole Zanin.

Donatella DURANTI (SEL) ringrazia l'onorevole Zanin per aver favorito attraverso il suo lavoro di relatore lo svolgimento di una discussione costruttiva.

Dichiara, quindi, di accettare le riformulazioni proposte dal relatore dei suoi emendamenti 1.4 e 1.5, che estendono le incompatibilità anche alle società di manutenzione dei sistemi d'arma e il divieto di assumere incarichi anche ai dirigenti civili della difesa.

Ritira, poi, l'emendamento Duranti 1.2 e gli emendamenti Piras 1.3 e 1.1, di cui è cofirmataria, insistendo invece per la votazione dell'emendamento Piras 1.8, che

eleva la durata della incompatibilità stessa da tre a cinque anni dopo la cessazione dal servizio.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Piras 1.8 è dovuto alla volontà di stabilire una normativa omogenea a quelle adottate in questa materia nei principali Paesi europei.

Massimo ARTINI (M5S), nel manifestare disponibilità ad accettare la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 1.10, chiede comunque a quest'ultimo di considerare l'opportunità di estendere le incompatibilità anche alle cariche dei magistrati dei tribunali amministrativi e contabili, come previsto nella parte consequenziale del suo emendamento; preannuncia, qualora la risposta del relatore non fosse positiva, l'intenzione di insistere per la votazione del suo emendamento 1.10.

Gian Piero SCANU (PD) esprime soddisfazione per il clima di condivisione e di disponibilità che si è creato e ha permesso di realizzare un ampio consenso sul provvedimento tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Apprezza anche l'apertura al dialogo e la ragionevolezza manifestata dal Governo, evidenziando come il provvedimento stia marciando nella direzione da tutti condivisa e auspicata. Ritene quindi che dovrebbe essere in tutti i modi scongiurato il rischio di una divisione della Commissione con un voto contrario su singoli emendamenti, tanto più alla luce del percorso ancora lungo prima di giungere alla definitiva approvazione del provvedimento e, pertanto, invita il deputato Artini a una riflessione, ribadendo la disponibilità del proprio gruppo a migliorare il più possibile il testo.

Massimo ARTINI (M5S) condivide le considerazioni del collega Scanu sulla necessità di un percorso condiviso. Evidenzia, tuttavia, l'importanza dell'estensione dell'incompatibilità dei militari che hanno operato nel campo del *procurement* mili-

tare anche ad incarichi di magistrato nei tribunali amministrativi e contabili.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, precisa che la contrarietà alla seconda parte dell'emendamento Artini 1.10 si ricollega anche ai possibili dubbi di costituzionalità che potrebbero essere sollevati nel parere della Commissione Affari costituzionali. Ritiene infatti che occorra trovare un equo bilanciamento tra la necessità di stabilire alcune incompatibilità e quella di non precludere ai soggetti interessati dal provvedimento l'accesso a un numero troppo ampio di incarichi.

Invita, dunque, il collega Artini a tenere nella dovuta considerazione gli aspetti che hanno condotto ad un lavoro condiviso.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ribadisce che sull'emendamento Artini 1.10 il parere del Governo è conforme a quello del relatore, sottolineando la contrarietà sulla parte consequenziale dell'emendamento stesso.

Massimo ARTINI (M5S), nell'accettare la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.10 avanzata dal relatore, prospetta la presentazione di un ordine del giorno che recepisca i contenuti della parte consequenziale del suo emendamento, auspicando che il Governo possa accoglierlo. Accetta altresì la riformulazione del suo emendamento 1.9 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Domenico ROSSI manifesta la disponibilità del Governo a ragionare sulla *ratio* dell'impegno, precisando che, qualora l'ordine del giorno

dovesse riprodurre *sic et simpliciter* la seconda parte proposta emendativa Artini 1.10, il parere non potrà che essere contrario.

Marco MARCOLIN (LNA) dichiara di votare favorevolmente sull'emendamento Piras 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Artini 1.10 (*nuova formulazione*) e Duranti 1.4 (*nuova formulazione*), gli emendamenti del relatore 1.6 (*nuova formulazione*) e 1.7 (*nuova formulazione*); respinge l'emendamento Piras 1.8; e approva gli emendamenti Artini 1.9 (*nuova formulazione*) e Duranti 1.5 (*nuova formulazione*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del prescritto parere.

Gian Piero SCANU (PD) rinnova l'auspicio che le condizioni per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa possano conseguirsi in tempi rapidi.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda di aver già dichiarato che il suo gruppo è favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Elio VITO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato (C. 2428 Carlo Galli).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, dopo le parole: « della difesa » aggiungere le seguenti: « , nonché una maggiore efficienza nel controllo dell'operato nel settore del procurement militare ».

1. 10. *(nuova formulazione)* Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

Al comma 1, dopo le parole: « nelle procedure relative all'approvvigionamento aggiungere le seguenti: « , la manutenzione e l'ammodernamento ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma; ».

1. 4. *(nuova formulazione)* Duranti, Piras.

Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 1, sostituire le parole: « Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale » con le seguenti: « Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale ».

1. 6. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 1, dopo le parole: « in ausiliaria » aggiungere le seguenti: « e durante il servizio,

negli ultimi 15 anni, è stato impiegato, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale ».

1. 7. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, dopo le parole: « prestazioni di carattere continuativo » aggiungere le seguenti: « o temporaneo ».

1. 9. *(nuova formulazione)* Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. La normativa di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare.

2-bis. Al personale di cui al comma 1-bis si applicano le sanzioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare così come previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge ».

1. 5. *(nuova formulazione)* Duranti, Piras.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	41
RISOLUZIONI:	
7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	41
AVVERTENZA	43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, anche alla luce degli elementi desumibili dalla documentazione depositata dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2629 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1 potrà avvalersi delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A senza oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica e senza incidere sull'efficienza operativa delle medesime;

l'importo di 220 milioni di euro delle risorse stanziato dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 10, è iscritto nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulta allo stato disponibile giacché non è stato ancora utilizzato nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti;

le disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di infrastrutture strategiche affidate in concessione, applicandosi alle procedure per le quali non è stato già pubblicato il bando di gara, non interverranno su diritti acquisiti e non appaiono suscettibili di determinare contenziosi con terzi;

il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo « sblocca cantieri » di cui all'articolo 3 si basa sull'ipotesi che il *trend* di spesa sia crescente negli anni, tenendo conto altresì del fatto che le somme utilizzate provengono anche da esercizi precedenti;

la quota di 100 milioni di euro prevista dall'articolo 3, comma 3, a valere sulle complessive risorse stanziato dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, è ricompresa – come evidenziato nella tabella contenuta nella relazione tecnica – nella quota di 500 milioni di euro da destinare ai medesimi provveditorati;

in merito all'imputazione sul fondo revoche degli oneri per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia, sul saldo netto da finanziare, la quota di competenza dell'anno 2014, mentre sul fabbisogno e sull'indebitamento indica il presumibile *trend* della spesa, comprensivo dell'utilizzo delle risorse anche in conto residui;

l'utilizzo degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 8, volto a riassegnare le risorse destinate al Contratto di programma 2013, non altera i profili di cassa già previsti a legislazione vigente;

la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 3, comma 9, sarà assentita solo nel limite delle risorse disponibili relative alla programmazione 2014-2020, in modo da non alterare gli equilibri di finanza pubblica;

l'esclusione dei pagamenti in conto capitale degli enti locali dai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 4, comma 7, per il primo semestre 2014, anziché per l'anno 2014, non costituisce un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma è volta solo a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposi-

zioni previste in merito dalla legge di stabilità per il 2014 da parte dei medesimi enti;

la copertura prevista dall'articolo 4, comma 8, lettera a), a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, fermi rimanendo gli utilizzi già previsti con precedenti provvedimenti di spesa, presenta le necessarie disponibilità;

le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 4, comma 8, lettera b), 32, comma 2, 40 comma 2, lettera g), ammontano, alla data del 26 settembre 2014, a circa 304,1 milioni di euro;

il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;

l'utilizzo previsto, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

la razionalizzazione dei regimi concessori disposta dall'articolo 5, comma 1, consentendo di fatto ai concessionari autostradali di disporre di maggiori flussi di cassa per effetto della rideterminazione della scadenza delle concessioni autostradali vigenti, garantirà la sostenibilità finanziaria degli ulteriori investimenti infrastrutturali compiuti dagli stessi concessionari senza la necessità di ricorrere a contributi a carico dello Stato;

la redditività delle infrastrutture interessate dalle agevolazioni per la realizzazione delle reti di comunicazione elet-

tronica a banda ultralarga, di cui all'articolo 6, comma 1, non è stata inclusa nelle previsioni tendenziali, giacché tali interventi non sarebbero realizzati in assenza degli incentivi previsti dal medesimo articolo 6, comma 1;

le norme di semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi di cui all'articolo 6, commi da 2 a 5, non comporteranno minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti;

l'ISPRA provvederà ai compiti ad essa attribuiti dall'articolo 7, commi 3 e 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'entità delle risorse da destinare al fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, di cui all'articolo 7, potrà essere determinata solo al termine delle procedure di verifica e revoca, svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ISPRA, aventi ad oggetto le risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque;

i commissari straordinari che potranno essere nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, opereranno a titolo gratuito;

le risorse pari a 100 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, del quale è prevista l'assegnazione alle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9, non risultano, allo stato, già impegnate per altre finalità;

l'escussione delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle obbligazioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 è meramente eventuale e non richiede pertanto un aumento degli stanziamenti allo scopo previsti dal bilancio dello Stato;

l'ampliamento delle facoltà di intervento della Cassa depositi e prestiti, previsto dal medesimo articolo 10, non

intacca l'autonomia di quest'ultima, né la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;

le defiscalizzazioni degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto previste dall'articolo 11 sono state considerate prive di effetti onerosi per la finanza pubblica sulla base del presupposto che tali investimenti, se pur contenuti in piani e programmi delle amministrazioni, non si sarebbero mai potute realizzare, giacché non avrebbero mai raggiunto l'equilibrio economico-finanziario;

la riattribuzione ad altro livello di governo dei poteri di utilizzo dei fondi europei previsto dall'articolo 12 non comporterà una diversa imputazione sui saldi di finanza pubblica degli oneri relativi agli interventi riprogrammati;

la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio, prevista dal citato articolo 12, sarà esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo dei *project bond* e della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 13, appaiono del tutto trascurabili in considerazione della scarsa diffusione degli strumenti finanziari in esame;

i minori risparmi derivanti dalle agevolazioni previste per investimenti privati nelle strutture ospedaliere della regione Sardegna, di cui all'articolo 16, sono quantificabili in 9 milioni di euro annui e saranno coperti, ai sensi del medesimo articolo 16, con le risorse del bilancio della predetta regione;

le disposizioni in materia di esenzione fiscale degli accordi di riduzione dei canoni di locazione di cui all'articolo 19 non si applicheranno alle variazioni di canone delle locazioni già registrate;

la quantificazione degli oneri derivanti dal rilancio del settore immobiliare,

di cui all'articolo 20, è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato, non presupponendo quindi modifiche del comportamento dei consumatori derivanti dalle nuove disposizioni introdotte;

la stima degli oneri derivanti dal predetto articolo 20 è stata effettuata tenendo conto della data di entrata in vigore del provvedimento assumendo, quindi, per il 2014 un onere pari a quattro dodicesimi dell'ammontare annuo, calcolato a partire dal 2015;

l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento delle emittenti televisive, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 20, presenta le necessarie risorse e il suo utilizzo non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

le risorse relative al finanziamento del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, utilizzate ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

il minor gettito delle addizionali locali, derivante dall'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, di cui all'articolo 21, è stato stimato sulla base delle elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF, che utilizza le aliquote deliberate dalle singole regioni per l'anno 2014;

le amministrazioni interessate provvederanno al monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 23, volto a favorire la stipulazione di contratti cosiddetti «*rent to buy*», non appare suscettibile di determinare minor gettito, data l'irrilevanza del numero dei citati contratti ad oggi stipulati;

le agevolazioni volte a favorire la partecipazione delle comunità locali ad iniziative in materia di tutela e valorizzazione del territorio, di cui all'articolo 24, saranno concesse dai comuni nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28, commi 1 e 2, in materia di indennità di volo, non è stato considerato, per ragioni di prudenzialità, il maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive, in considerazione del fatto che parte delle imprese del settore potrebbero risultare incapienti ai fini IRES;

le risorse relative al finanziamento dell'ENAC e quelle concernenti la riassetto alle entrate di cui all'allegato 1 alla legge finanziaria per il 2008 relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;

l'estensione del regime di esenzione dal pagamento dei diritti d'imbarco dei passeggeri ai i membri degli equipaggi delle compagnie aeree, di cui all'articolo 28, comma 3, non ha effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto regolata nell'ambito dei rapporti tra gestori e vettori;

gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi di pronto soccorso negli aeroporti civili, di cui all'articolo 28, commi da 4 a 7, posti a carico del gestore dell'aeroporto, saranno recuperati attraverso meccanismi di tariffazione;

ai fini dell'attuazione dell'articolo 30, in materia di promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti, potranno essere utilizzate anche le risorse, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011;

l'onere derivante dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 32, in materia di

Marina Resort e di implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto, non può essere configurato come limite massimo di spesa, alla luce dei meccanismi di fruizione del beneficio e dei tempi tecnici occorrenti per accertarne l'esatto ammontare a consuntivo;

l'onere derivante dal suddetto articolo 32 è stato quantificato considerando come base di calcolo di circa 82 mila imbarcazioni da diporto, alla luce di quanto indicato nel conto nazionale dei trasporti 2013;

le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 10, finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, presentano un carattere programmatico e saranno attuate in relazione alle risorse risultanti dal bilancio dello Stato e destinate a tale scopo nonché alle eventuali somme derivanti dal risarcimento posto a carico dei responsabili del danno ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferma restando la partecipazione degli enti territorialmente interessati;

la natura del soggetto attuatore per l'attuazione degli interventi relativi al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi da 11 a 13, potrà essere determinata solo all'atto dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 12 con cui saranno trasferiti al soggetto attuatore le proprietà delle aree e degli immobili, restando escluso comunque il coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione;

l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta di trascrizione del citato decreto di nomina determinerà effetti di minor gettito di trascurabile entità;

i meccanismi tariffari incentivanti, previsti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per gli investimenti volti ad accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi, di cui all'articolo 37, comma 3, troveranno compensazione

all'interno del sistema tariffario previsto per il relativo settore di competenza;

l'incremento di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione degli incentivi per i nuovi assunti, di cui all'articolo 40, non è stato evidenziato nel prospetto riepilogativo degli oneri poiché tale incremento è compensato, in termini di competenza finanziaria, da una identica variazione contabile di segno opposto delle risorse iscritte nei piani gestionali dello stesso capitolo a cui viene imputato il citato incremento;

l'incremento del limite di spesa relativo all'erogazione dei trattamenti ASPI, previsto dall'articolo 40, comma 4, in relazione all'esercizio 2013, non produrrà effetti di cassa sull'esercizio in corso, giacché il suddetto innalzamento avverrà nell'ambito delle risorse disponibili del fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

la rimodulazione degli interventi relativi al trasporto pubblico locale nella regione Calabria di cui all'articolo 41, commi da 1 a 4, avrà ad oggetto interventi non avviati e pertanto, riguardando risorse disponibili nel Fondo sviluppo e coesione, avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

la riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 di cui all'articolo 42 lascerà inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto, giacché impone alle regioni medesime di effettuare determinate spese in settori non più esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

il posticipo di sei mesi, disposto dall'articolo 42, comma 4, del termine previsto dall'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2014 per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, facendo riferimento a trasferimenti alle medesime regioni oggetto, in ogni caso, di accantonamenti, non produce effetti negativi in termini di cassa;

la corresponsione alla regione Siciliana delle somme riferite alle sue entrate tributarie, effettuata in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, e disposta a valere sugli accantonamenti di cui all'articolo 42, comma 6, è già stata scontata nei tendenziali di finanza pubblica;

l'esclusione dall'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia spa alla regione Sardegna, prevista dall'articolo 42, commi da 9 a 13, non comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di somme erogate dallo Stato alla regione già computate nei saldi di finanza pubblica;

le somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo possono essere destinate, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, al Fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'articolo 43, comma 5, giacché il perfezionamento del decentramento delle funzioni catastali in favore dei comuni ha fatto venir meno le ragioni per le quali era stato previsto l'impegno delle citate risorse a valere sul fondo stesso;

rilevata la necessità di:

precisare agli articoli 1, comma 1, 7, comma 7 e 26, comma 7, che ai Commissari ivi previsti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'attività commissariale;

modificare l'articolo 3, comma 12, specificando che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, si riferisce all'anno 2014;

riformulare le disposizioni che incrementano il fondo « sblocca cantieri », di cui all'articolo 3, comma 1, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui, del « fondo revoche » per un importo pari a 39 milioni di euro;

riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica;

inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi nell'utilizzo di fondi europei;

specificare, all'articolo 20, comma 3, che l'onere di 4,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale;

introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22;

modificare il comma 9 dell'articolo 30, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

indicare esplicitamente all'articolo 33, comma 10, che le risorse disponibili a legislazione vigente con le quali si provvederà all'attuazione del programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal commissario straordinario del Governo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

specificare, all'articolo 40, comma 2, lettera g), che le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle

quali è previsto l'utilizzo sono quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che alla medesima data non siano state riassegnate ai pertinenti programmi;

modificare l'articolo 41, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, prevedendo che l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

riformulare l'articolo 42, comma 8, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione;

visti i dati relativi ai costi e alle coperture delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/C Palermo Catania Messina, di cui all'articolo 1, trasmessi dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per

l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

al comma 4, sopprimere la lettera a);

all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;

all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;

all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;

all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;

all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.;

all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.;

all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) preannunzia il voto favorevole del gruppo Nuovo

Centrodestra sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora di sufficienti elementi di risposta alle questioni formulate dal relatore rispetto ai profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, chiede un ulteriore rinvio dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel premettere che non risultano ancora pervenuti da parte del competente Ministero della salute gli elementi istruttori in precedenza già più volte sollecitati, ribadisce quanto riferito anche nelle seduta del 9 ottobre scorso, ossia che la materia dei giochi interessata dal provvedimento in titolo è ricompresa tra i settori di intervento della recente delega fiscale e, come tale, sarà nei prossimi mesi oggetto complessivamente di riordino attraverso la predisposizione di uno schema di decreto legislativo da parte del Governo. Alla luce di tali considerazioni, si rimette alla Commissione in ordine alla adozione di eventuali deliberazioni relative al prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, nel prendere atto della mancanza dei necessari elementi di valutazione da parte del Ministero della salute, propone, secondo quanto peraltro ipotizzato nella precedente seduta, di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario tuttora esistenti sul testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo, nonché quanto testé rappresentato dal sottosegretario Baretta in merito alla prossima adozione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo in materia di giochi, sul quale peraltro le Commissioni competenti potranno formulare le proprie indicazioni al Governo stesso in sede di espressione del proprio parere.

La Commissione concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

La seduta termina alle 11.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), in risposta alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che la nuova disciplina in materia di messa in esercizio di ascensori e montacarichi, prevista dal presente schema di decreto, non è suscettibile di recare minori entrate relativamente alla corresponsione di tariffe dovute per l'accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio (atto n. 111);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la nuova disciplina in materia di messa in esercizio di ascensori e montacarichi, prevista dal presente schema di decreto, non è suscettibile di recare minori entrate relativamente alla corresponsione di tariffe dovute per l'accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.55.

7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 9 ottobre 2014.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire le valutazioni tecniche pertinenti rispetto alle questioni da lui poste nel corso della precedente seduta, anche al fine di consentire la conclusione della discussione dell'atto di indirizzo in esame nella seduta odierna.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA avverte che non sono ancora pervenute, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, elementi di risposta adeguati rispetto alle questioni poste dall'onorevole Cariello nel corso della precedente seduta.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che sarebbe tuttavia opportuno, qualora anche gli altri gruppi assentissero, concludere l'esame della risoluzione in titolo già nella seduta odierna, attraverso l'approvazione di specifici impegni all'indirizzo del Governo sui temi oggetto della risoluzione medesima, tenuto conto anche della concomitante adozione del disegno di legge di stabilità da parte del Consiglio dei ministri, prevista per la giornata di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, come noto peraltro ai gruppi, è stata di recente presentata una proposta di legge, a sua prima firma, recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di introdurre il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Ritiene pertanto che, apportando talune specifiche correzioni agli impegni recati dalla risoluzione in oggetto, da concordare naturalmente tra i diversi gruppi, la Commissione potrebbe pervenire nella giornata di domani alla sua approvazione, tenendo anche conto degli indirizzi e dei contenuti della citata proposta di legge.

Francesco CARIELLO (M5S) precisa che la citata proposta di legge copre solo parzialmente le richieste della risoluzione in esame, la quale riguarda anche il ri-

pristino integrale delle somme dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relative all'esercizio finanziario in corso. Ribadisce pertanto l'opportunità che la discussione della risoluzione possa concludersi con un voto già nella giornata di oggi, eventualmente recando al testo gli aggiustamenti ritenuti opportuni dagli altri gruppi, potendosi altrimenti dare luogo ad un rinvio dilatorio dell'approvazione della risoluzione stessa. Tale approvazione nella giornata odierna sarebbe quanto mai opportuna anche per far confluire gli impegni previsti nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come non possa esservi alcuna relazione diretta tra un eventuale voto della Commissione bilancio sulla risoluzione in esame ed il testo in corso di predisposizione da parte del Governo del disegno di legge di stabilità, il quale potrà poi essere naturalmente oggetto di modifiche parlamentari nel corso del successivo esame.

Maino MARCHI (PD), in qualità di cofirmatario della citata proposta di legge, sottolinea la necessità di fare in modo che in futuro le risorse di cui alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale non possano essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle puntualmente indicate dalla legge. Evidenzia, altresì, come l'aver inserito tra le predette finalità anche quella relativa alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici rappresenti un passo molto importante, seppure non risolutivo, rispetto al tema complessivo dell'edilizia scolastica. Ricorda, infine, che la revisione delle risorse relative all'otto per mille sarà comunque oggetto di attenzione nell'ambito della delega fiscale.

Ritiene, infine, che gli impegni del Governo rispetto alla predisposizione della legge di stabilità siano già stati definiti puntualmente nella risoluzione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dalla Camera dei deputati nella giornata di ieri.

Francesco CARIELLO (M5S) precisa che all'interno della risoluzione di minoranza presentata sulla Nota di aggiornamento dal gruppo M5S era contenuto anche un riferimento alla gestione delle risorse dell'otto per mille, che tuttavia non è stata presa in considerazione da parte né del Governo né della sua maggioranza parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rilevato che sarebbe velleitario richiedere un inserimento del tema in oggetto nel disegno di legge di stabilità che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare nella serata di oggi, ritiene che la Commissione possa già nella seduta di domani procedere alla votazione della risoluzione in discussione, previa l'adozione di specifiche modifiche al testo, da apportare con il consenso dei proponenti a seguito del confronto con gli altri gruppi.

Francesco CARIELLO (M5S) concorda con la proposta del presidente Boccia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397-A.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Emendamenti C. 2247-2248-A	44
--	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 ottobre 2014.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Emendamenti C. 2247-2248-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.15 alle 16.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).

Audizione di rappresentanti di USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) 45

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).

Audizione di rappresentanti di USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.50.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533 Mariani.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Raffaella MARIANI (PD) esprime un sentito ringraziamento nei confronti della Commissione la quale ha deciso di avviare l'esame del provvedimento in titolo. Si tratta di una scelta che assume una grande valenza proprio in questi giorni nei quali le vicende drammatiche che hanno colpito alcune zone del Paese hanno posto al centro dell'attenzione il tema del ruolo e della valorizzazione delle discipline universitarie di scienza della terra. Non vi è infatti dubbio che le calamità naturali che si susseguono con troppa frequenza nel nostro Paese pongono la necessità di una riflessione adeguata sulle necessarie misure di prevenzione. In questa prospettiva occorre una rivalutazione delle attività di pianificazione del territorio che serva a ridurre i rischi di calamità ed a contenere quindi gli ingenti danni economici e la perdita di vite umane che ne consegue. Il tema affrontato nella proposta di legge si inserisce nella più ampia prospettiva della valorizzazione delle professionalità tecnico-scientifiche. Prospettiva che può tro-

vare una risposta adeguata proprio nell'ambito universitario rispetto al quale occorre che le aspettative che molti giovani ripongono in queste discipline trovino corrispondenza in un'organizzazione universitaria adeguata. Le professionalità tecnico-scientifiche non devono servire solo per lanciare allarmi e moniti ma devono soprattutto fornire il necessario supporto all'attività delle istituzioni. Il tema diventa tanto più urgente alla luce del processo di revisione del Titolo V della Costituzione all'esame del Parlamento il quale dovrebbe porre rimedio all'attuale frammentazione delle competenze fra una pluralità di soggetti, regioni, province, autorità di bacino.

Auspica che la Commissione possa concludere in modo efficace ma rapido l'esame del provvedimento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ringrazia la collega Mariani per l'approfondimento svolto. Sottolinea come sarebbe stato preferibile che l'esame del provvedimento non fosse coinciso con gli eventi drammatici che si sono registrati nell'ultima settimana e che hanno riguardato Genova ma anche altre aree del Paese.

Manifesta la disponibilità del proprio gruppo ad un *iter* rapido del provvedimento che potrebbe anche essere approvato in sede legislativa. Segnala peraltro come finora il Governo non abbia in alcun modo manifestato il proprio orientamento sul testo all'esame della Commissione. In ogni caso la neutralità finanziaria della proposta dovrebbe agevolare il procedimento.

Gianluca VACCA (M5S) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento all'esame della Commissione. Segnala peraltro la necessità che la Commissione approfondisca la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 il quale se non interpretato in modo corretto potrebbe favorire in modo indiscriminato la formazione di dipartimenti universitari di dimensioni troppo piccole. Stigmatizza l'atteggiamento schizofrenico della maggioranza la quale da un lato dice di voler seriamente affrontare i problemi legati al

dissesto idrogeologico del Paese e dall'altro, con il provvedimento all'esame della Commissione ambiente avalla un processo di cementificazione selvaggia del territorio che di tale dissesto è la causa principale.

Luisa BOSSA (PD) esprime apprezzamento per la proposta della collega Mariani e per la relazione della collega Ghizzoni. Segnala come, per affrontare adeguatamente i problemi della gestione del territorio, accanto ad un intervento sul versante dell'organizzazione universitaria teso a valorizzare le specializzazioni scientifiche utili in tale prospettiva sarebbe importante approfondire anche il tema della organizzazione amministrativa degli enti locali. In particolare potrebbe rivelarsi molto importante prevedere una presenza sistematica di un geologo professionista in ciascuno degli enti locali competenti in materia di gestione del territorio.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, con riferimento alla legge n. 240 del 2010 ritiene che vi siano diversi punti nei quali è opportuno un'azione di revisione e manutenzione. Per quanto riguarda il suggerimento della collega Bossa ricorda che sono state già presentate alcune proposte di legge in tal senso le quali potrebbero confluire nella proposta all'esame della Commissione. Al tal fine ritiene che sarebbe opportuno procedere nell'esame attraverso la costituzione di un Comitato ristretto per esaminare nel dettaglio il testo normativo. Ritiene che sarebbe anche opportuno procedere ad un breve ciclo audizioni informali al fine di acquisire dai soggetti interessati e coinvolti nella materia i necessari elementi di informazione.

Maria COSCIA (PD) Antonio PALMIERI (FI-PdL), Gianluca VACCA (M5S), Milena SANTERINI (PI) e Roberto SIMONETTI (LNA) manifestano il consenso del proprio gruppo con la proposta della relatrice di costituire un Comitato ristretto e di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, pro-

pone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rin-

via quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 13.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Persidera SpA (*Svolgimento e conclusione*) 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Persidera SpA.
(*Svolgimento e conclusione*).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo BALLERANI, *Amministratore Delegato di Persidera SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Paolo GANDOLFI (PD).

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Persidera SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02042 Melilli: Continuità produttiva dello stabilimento reatino della multinazionale Schneider Electric Industrie Italia Spa	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-02112 Scagliusi: Iniziative a favore di piccoli imprenditori che hanno aderito alla Kipoint Spa	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-02712 Pratavia: Esclusione della FAILMS (Federazione autonoma italiana metalmeccanici e servizi) dal tavolo sulla vertenza Electrolux	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-02850 Bruno Bossio: Erogazione dei pagamenti a favore dei progetti selezionati nell'ambito di « Industria 2015 »	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
5-03495 Ricciatti: Azioni del Ministro dello sviluppo economico a favore a tutela e promozione del « made in » in ambito europeo	50
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	61
SEDE REFERENTE:	
Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo elaborato dal Relatore adottato come testo base)</i>	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.50.

5-02042 Melilli: Continuità produttiva dello stabilimento reatino della multinazionale Schneider Electric Industrie Italia Spa.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica un'accelerazione sui tempi di realizzazione dell'accordo di programma richiamato dal viceministro nella sua risposta.

5-02112 Scagliusi: Iniziative a favore di piccoli imprenditori che hanno aderito alla Kipoint Spa.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della ri-

sposta. Sottolinea che la società Kipoint Spa fa parte del gruppo Poste Italiane e che, a fronte della situazione esposta nel suo atto ispettivo, risulta evidente l'incapacità imprenditoriale dei suoi dirigenti, come del resto è confermato anche dalla risposta del viceministro. Auspica quindi che il Governo apra immediatamente un tavolo per scongiurare conseguenze economicamente disastrose per i *franchisee* danneggiati da deprecabili scelte imprenditoriali.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'attività imprenditoriale è soggetta a rischi e che nella sua risposta ha parlato di problematiche e non di incapacità con riferimento alle vicende della Kipoint Spa.

5-02712 Pratavia: Esclusione della FAILMS (Federazione autonoma italiana metalmeccanici e servizi) dal tavolo sulla vertenza Electrolux.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA) replicando, ritiene esaustiva la risposta fornita dal viceministro e assicura che ne riferirà il contenuto ai soggetti interessati.

5-02850 Bruno Bossio: Erogazione dei pagamenti a favore dei progetti selezionati nell'ambito di « Industria 2015 ».

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che vi è necessità di recuperare un'idea importante del programma « Industria 2015 » che è quella di finanziare progetti di innovazione industriale che abbiano ricadute su tutta la filiera produttiva dei settori individuati. Sottolinea che il Governo sta individuando nuove modalità operative in base alle quali saranno individuate le filiere produttive e i progetti di innovazione verso cui indirizzare gli investimenti fornendo una garan-

zia; il sistema intermediario finanziario a vocazione pubblica (BEI o Cassa depositi e prestiti) selezionerà i progetti in base ai parametri fissati dal Governo. Si prevedono in sostanza due diverse modalità di intervento: la prima in linea con il programma « Industria 2015 », ma più agile, in base alla quale si scelgono le tipologie di attività da sostenere procedendo successivamente a un bando e a uno *screening* delle domande presentate. La seconda è una modalità ancora più agile: all'interno di determinate filiere produttive saranno fornite garanzie dal Ministero dello sviluppo economico e il sistema finanziario procederà alla valutazione dei progetti all'interno dei parametri fissati dal Governo. In questo modo, ritiene possa essere recuperata l'ispirazione originaria di « Industria 2015 », sia pure modificando le modalità di intervento, tenuto conto che si sono registrate difficoltà operative del programma nella sua versione originale.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, soprattutto per le prospettive future delineate nella risposta del viceministro. Sollecita tuttavia il Governo a porre particolare attenzione all'effettiva assegnazione delle risorse a favore dei progetti selezionati.

5-03495 Ricciatti: Azioni del Ministro dello sviluppo economico a favore a tutela e promozione del « made in » in ambito europeo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lara RICCIATTI (SEL) replicando, ringrazia il viceministro per la risposta esaustiva e puntuale. Ritiene tuttavia che il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea che scadrà il prossimo mese di dicembre difficilmente favorirà le condizioni per approvare in via definitiva le disposizioni del regolamento del « Made in » già approvate dal Parlamento europeo lo scorso 15 aprile.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sistemi anticounterfeiting per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.

C. 1454 Senaldi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la relatrice, on. Bini, nella precedente seduta in sede di Comitato ristretto, ha proposto un testo recante modifiche alla proposta di legge iniziale, avvalendosi dell'istruttoria e delle audizioni informali svolte. Invita quindi la relatrice ad illustrare tale testo che dovrà essere assunto dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame.

Caterina BINI (PD) illustra il testo elaborato (*vedi allegato 6*). Sottolinea che, rispetto al testo originario C. 1454 Senaldi, è stata prevista una diversa articolazione del sistema delle agevolazioni, cui possono accedere anche le imprese consortili e le reti di impresa, e che possono essere destinate anche alla realizzazione del sistema informatico. Sottolinea che nell'elaborazione del testo ha tenuto conto dei suggerimenti ricevuti nel corso delle audizioni effettuate in sede di Comitato ristretto relativamente alla previsione di più forme di codici maggiormente innovative.

Nel testo si prevede altresì un regolamento ministeriale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, volto a stabilire le specifiche tecniche del sistema di tracciabilità con codici a barre, ulteriori applicazioni informatiche in grado di assicurare sistemi di etichettatura certificata non riproducibile, non seriale e non replicabile, basata su una tecnologia che consenta al consumatore di leggere le informazioni in essa contenute; le modalità di accesso alle agevolazioni; le modalità di collaborazione con le Camere di commercio. Il testo elaborato reca inoltre una disposizione per intensificare l'azione di contrasto alla contraffazione, che prevede che il sistema di tracciabilità possa essere collegato al Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza (S.I.A.C.). Osserva infine che rimane aperta la questione degli incentivi perché l'adozione di sistemi di tracciabilità presenta costi elevati per gli imprenditori. È necessario incentivare le imprese che si dotano di questi sistemi che garantiscono qualità e autenticità dei prodotti sul mercato italiano e, ancor più, su quello internazionale. L'adozione di sistemi di tracciabilità, oltre a garantire trasparenza, contribuirebbe ad impedire fenomeni elusivi e a determinare aumenti di gettito fiscale.

Angelo SENALDI (PD) esprime apprezzamento per il testo elaborato dal relatore. Ricorda che il suo testo C. 1454 era stato presentato prima dell'approvazione del cosiddetto decreto del fare (n. 69/2013) che ha reso superate alcune delle originarie forme di incentivazione ivi previste. Nel prosieguo dell'esame ritiene importante lavorare sulle forme di incentivazione affinché i vantaggi conseguenti all'adozione di sistemi di tracciabilità possano essere ampiamente diffusi. A tal fine, si potrebbe anche valutare l'opportunità di prevedere lo svolgimento di specifiche campagne informative.

Mattia FANTINATI (M5S) sottolinea di non essere contrario alla previsione di sistemi di tracciabilità dei prodotti né alla

tutela dei consumatori e del *made in Italy*. Esprime tuttavia perplessità sulle disposizioni relative all'introduzione di nuovi marchi o bollini di qualità nel timore che le eventuali incentivazioni potrebbero essere strumentalmente utilizzate dagli imprenditori più intraprendenti a scapito di piccole imprese che producono davvero il *made in Italy*. Si dovrà quindi a suo avviso prestare particolare attenzione ai controlli in questo senso.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta apprezzamento per il testo elaborato dalla relatrice. Ritiene che accanto ai sistemi di tracciabilità dei prodotti debbano essere definite sanzioni efficaci in caso di false indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti contenute nei codici a barre.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che il testo elaborato dalla relatrice

sia adottato quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02042 Melilli: Continuità produttiva dello stabilimento reatino della multinazionale Schneider Electric Industrie Italia Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Presso il Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2014 si è tenuto un incontro riguardante lo stabilimento Schneider di Rieti. Alla riunione hanno partecipato oltre ai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, quelli della Regione Lazio, del Comune di Rieti, di Confindustria Rieti, della società Vertus e le OOSS (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UIL-UILM, UGL METALMECCANICI), nonché le RSU.

Al termine di un'approfondita discussione si è convenuto che fino al 31 dicembre 2014 le modalità lavorative saranno le seguenti:

4 giorni a settimana di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS);

un giorno a settimana di presenza in azienda per completare le attività produttive residue;

al termine delle attività di cui sopra, i lavoratori saranno impegnati per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per attività di *training* da definire in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

L'Azienda ha assicurato la messa a disposizione dello stabilimento a potenziali nuovi investitori che rispettino due criteri essenziali: il costo economicamente competitivo dell'immobile e la sistemazione di impianti tecnologici adeguati alla nuova produzione.

Ha inoltre dato la propria disponibilità a effettuare accordi di fornitura con componentisti da individuare sulla base del mandato assegnato alla Società di consulenza «Vertus», nonché di verifiche che l'azienda stessa effettuerà presso alcune imprese già proprie fornitrici.

Con riferimento al Piano sociale, l'azienda ha garantito che sarà offerta a tutti i dipendenti una rioccupazione presso i propri stabilimenti italiani – circa 45/50 posizioni – o presso gli stabilimenti Schneider in Europa. Ha dichiarato, inoltre, di essere disponibile a supportare iniziative di autoimprenditorialità.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che devono accompagnare il piano sopra delineato, azienda e Organizzazioni sindacali collaboreranno per raggiungere un accordo, in modo da poter ricorrere alla CIGS per un anno. In tale contesto si prevede anche il ricorso a mobilità non oppositiva e incentivata, da valere fino a fine 2014.

Le OO.SS. hanno discusso con l'insieme dei lavoratori per il superamento dell'attuale situazione di blocco dello stabilimento, al fine di ripristinare il normale utilizzo degli impianti.

La Regione Lazio, da parte sua, ha evidenziato che si è attivato un percorso di definizione di intervento congiunto complessivo – con il Ministero e le Istituzioni locali – sul Sistema Locale Lavoro (SLL) di Rieti, volto a favorire anche l'attrazione di nuovi investimenti sul territorio.

Un ulteriore incontro, sempre presso il MiSE, si è tenuto il 24 Marzo scorso.

In tale sede le OO.SS hanno ribadito la necessità di alcune condizioni tra le quali:

una mobilità incentivata per 12 mesi dalla data di apertura della CIGS;

che l'incarico di Vertus sia prorogato per tutto il periodo di durata della Cassa;

che le persone interessate al ricollocamento in altri siti Schneider abbiano opportunità di operare in questi attraverso lo strumento del distacco/trasferta;

la disponibilità alla Cassa integrazione per cessazione di attività.

L'azienda nell'accogliere la richiesta di cassa integrazione per cessazione per due anni, per la mobilità incentivata ha proposto un incentivo di 65.000 euro lordi per uscite di addetti entro il 31 luglio 2014 e di 55.000 euro lordi per uscite entro il 31 dicembre 2014; le suddette somme sono da considerarsi comprensive di indennità di preavviso.

Nel caso di accettazione, invece, di ricollocamento in via definitiva in altre sedi Schneider in Italia, l'azienda ha dichiarato di riconoscere 30.000 euro lordi, mentre nel caso di trasferimenti in via definitiva in altre sedi Schneider all'Estero l'azienda riconoscerà la cifra di 37.000 euro lordi.

I rappresentanti della Schneider, infine, al fine di raggiungere l'obiettivo di rein-

dustrializzazione su cui l'azienda è impegnata, si sono proposti di fare una verifica a novembre 2014 per valutare l'opportunità di una nuova proroga del contratto alla Società Vertus.

Il Mise in conclusione ha richiesto nuovamente all'azienda di rispettare il proprio impegno per la ricerca di una soluzione industriale per il sito anche attraverso monitoraggi puntuali dello stato di avanzamento della ricerca di nuovi soggetti imprenditoriali. A tal fine il tavolo è rimasto aperto per ulteriori verifiche, fermi restando gli approfondimenti da effettuare in sede locale.

Al momento, la convocazione del prossimo tavolo tecnico per la verifica del processo d'industrializzazione è prevista entro i primi giorni di novembre 2014.

Il Ministero del Lavoro, per quanto di sua competenza, ha confermato che alla Società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA spa in data 28 aprile 2014, la Società, assistita da Unindustria Rieti, ha condiviso con le OO.SS. di riferimento, un accordo relativo all'utilizzo della CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, svolta presso la sede produttiva di Rieti, della durata di ventiquattro mesi, decorrenti dal 5 maggio 2014, ai sensi della Legge n. 249/2004 (e ss.mm. ii.) in favore di un numero massimo di 175 unità lavorative ivi occupate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02112 Scagliusi: Iniziative a favore di piccoli imprenditori che hanno aderito alla Kipoint Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Società Kipoint srl, interamente partecipata da Poste Italiane Spa, nasce alla fine del 2002, quale *franchisor* di una rete di negozi per la fornitura di servizi di spedizione (urbani, nazionali ed internazionali), di gestione documentale (dai servizi di fotocopisteria alla stampa digitale), di domiciliazione postale e di rivendita di prodotti nel settore della telefonia, della cancelleria, della cartoleria e di prodotti per ufficio.

La società Poste Italiane al riguardo ha comunicato che tra il 2002 ed il 2005 la Società Kipoint srl ha sottoscritto 112 contratti di *franchising*. Prima della fine del 2005, Kipoint srl confluisce, tramite fusione per incorporazione, in PosteShop Spa, interamente controllata da Poste Italiane Spa.

La Divisione Franchising Kipoint di Poste Shop ha sottoscritto, tra il 2005 ed il 2010, altri 70 ulteriori contratti di franchising che si aggiungono ai 112 e, in tale arco di tempo, le chiusure anticipate rispetto alla data di scadenza sono state 81.

Nel corso del 2010, Poste Shop spa cede il ramo d'azienda Divisione Franchising Kipoint alla neo costituita Kipoint Spa che, fino al mese di marzo 2014, ha firmato 43 nuovi contratti, a fronte di 16 chiusure avvenute prima della scadenza e di 6 avvenute alla regolare scadenza dei relativi contratti.

A tal riguardo, Poste Italiane ha rappresentato che la motivazione delle citate chiusure, concordate consensualmente con il franchisor Kipoint, è da ricercare nella maggior parte dei casi, nell'insorgenza di problemi a carattere personale ed imprenditoriale del singolo *franchisee*.

Ciò premesso, in merito a quanto richiesto dagli On.li interroganti circa i requisiti che hanno consentito alla società Kipoint di figurare tra i *franchisor* convenzionati con l'allora Sviluppo Italia, si rappresenta quanto comunicato dall'Agenzia Invitalia al riguardo.

La valutazione cui è sottoposta una rete in franchising si basa sulle informazioni che vengono fornite dal *franchisor* al momento della presentazione della domanda di accreditamento, al fine di verificare la coerenza della rete con i parametri di valutazione adottati dall'Agenzia e comunicati sul proprio sito, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 129/2004 sull'affiliazione commerciale.

Kipoint è stata accreditata con convenzione sottoscritta nell'aprile 2006 e, pertanto, la valutazione ha riguardato le seguenti aree:

1 – Valutazione del patrimonio di conoscenze possedute dal franchisor. Nel caso in oggetto Kipoint ha prodotto 2 diversi manuali operativi (Manuale operativo ed il *Kipoint starter kit*) ritenuti entrambi sufficientemente analitici e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 129/2004. Al momento della sottoscrizione della convenzione, inoltre, la società aveva realizzato una organizzazione interna in grado di garantire il presidio territoriale e di dare attuazione all'affiancamento al franchisee beneficiario delle agevolazioni.

2 – Valutazione del franchisor e dello sviluppo della rete commerciale. Kipoint, come già detto, è una società costituita nell'ambito del Gruppo Poste Italiane quale divisione di PTSHOP S.p.A. che

aveva registrato una crescita del fatturato nel biennio 2003/2004. Presentava un discreto equilibrio della liquidità nel triennio 2002/2004 e dopo un primo anno di indebitamento contenuto, la società ne ha incrementato il valore attenendosi su livelli caratteristici del settore.

3 – Valutazione del mercato di riferimento. All'epoca dell'accreditamento risultava con un *trend* crescente. Kipoint è una rete in franchising attiva nel campo dei servizi alle spedizioni e il mercato di riferimento era sia quello connesso con le imprese (BtoB) che il mercato *consumer*. Kipoint, del Gruppo Poste Italiane poteva beneficiare di significative economie di scala e soprattutto di accesso a forniture di spedizionieri a prezzi concorrenziali. Non ultimo si stava avviando la liberalizzazione dei servizi postali con l'ingresso di operatori privati nel campo delle spedizioni postali (direttiva 97/67/CE).

4 – Valutazione del piano di sviluppo presentato e impegno del *franchisor*. A fronte del numero di punti vendita in *franchising* già attivi obiettivo della rete era di realizzare nel triennio 2006/2009 ulteriori 120 punti vendita di cui 13 in affiliazione con beneficiari della misura agevolativa 185/2000 – Titolo II, in coerenza con il potenziale allora dimostrato ed in linea con i concorrenti del mercato di riferimento (il principale concorrente all'epoca aveva una rete di oltre 250 punti vendita). Si ricorda inoltre che per la specificità del rapporto ed in coerenza con gli obiettivi della legge si richiedeva un impegno fideiussorio ai *franchisor* per garantire il rispetto dei piani di sviluppo e

finalizzato ad evitare proposte di incremento del numero punti vendita non coerenti con le proprie capacità di crescita.

5 – Valutazione del costo di realizzazione del punto vendita. All'epoca il valore complessivo degli investimenti (totalmente finanziato dall'Agenzia) aveva un valore medio di circa euro 70.000 (per un negozio di 70 mq.) comprensivo della fee di ingresso stabilita dal *franchisor* in euro 15.000, pertanto coerente con quanto previsto dalla normativa di riferimento ed aderente alla realizzazione di un punto vendita di servizi analoghi.

Secondo quanto comunicato dall'agenzia Invitalia, nel periodo di riferimento sono state presentate e valutate 47 domande di cui 35 non hanno ottenuto il finanziamento; le restanti 12 sono state ammesse per un importo complessivo di fondi stanziati pari ad euro 700.000 per investimenti (con un valore medio di circa euro 59.000 inferiore a quanto previsto per la realizzazione del punto vendita medio).

Il numero dei punti vendita finanziati è risultato coerente con quanto previsto dal piano di sviluppo.

In vista del termine di scadenza della Convenzione conclusa con Kipoint, l'Agenzia ha avviato le operazioni per verificare l'opportunità di rinnovare l'accordo con il *franchisor*. In particolare, la procedura di rinnovo prevede la richiesta di riscontri oggettivi ai *franchisee* finanziati: a fronte dell'invio di questionari ai *franchisee* finanziati sono giunte risposte ritenute non adeguate a dar seguito alla Convenzione stipulata a suo tempo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02712 Prataviera: Esclusione della FAILMS (Federazione autonoma italiana metalmeccanici e servizi) dal tavolo sulla vertenza Electrolux.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferito dagli Onorevoli interroganti, il tavolo Elettrolux è attivo presso il Ministero dello Sviluppo e vede la partecipazione dei principali attori istituzionali e sociali interessati dalla vertenza.

I medesimi interroganti chiedono ragione del motivo per il quale i rappresentanti del sindacato di categoria in questione non sono stati convocati al momento della discussione riguardante l'azienda Elettrolux in data 7 aprile 2014, ma piuttosto sarebbero stati esclusi dal tavolo in questione.

Il criterio abitualmente adottato nella convocazione delle organizzazioni sindacali ai « tavoli di confronto » è quello della rappresentatività misurata sia in termini generali, sia con riferimento alla specifica realtà aziendale.

Nel caso in esame il MiSE ha verificato presso i competenti organi dirigenti azien-

dali che il Sindacato in esame non è firmatario di accordi aziendali (o di 2° livello) presso il Gruppo Electrolux, mentre risulta solamente « aderente » al Contratto Nazionale di Categoria che, dunque, non ha contribuito a definire.

A conferma di quanto asserito, si ricorda che questo Ministero non opera secondo criteri discriminatori e quindi non esclude pregiudizialmente alcuna organizzazione sindacale. Ne è prova il fatto che laddove il Sindacato in esame può vantare un propria rappresentatività (è il caso, ad esempio, di Irisbus in Valle Ufita), lo stesso è regolarmente convocato e partecipa attivamente a tutte le fasi del confronto presso il MiSE. È il medesimo comportamento che viene tenuto per qualsiasi altra organizzazione sindacale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02850 Bruno Bossio: Erogazione dei pagamenti a favore dei progetti selezionati nell'ambito di « Industria 2015 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei ricordare, preliminarmente, che il Programma Industria 2015 è stato avviato con la Legge Finanziaria 2007 con la finalità di introdurre una politica pubblica capace di orientare le scelte, incentivando comportamenti coerenti con le esigenze di ristrutturazione del tessuto produttivo.

Il Programma individuava nei Progetti di Innovazione Industriale i nuovi strumenti per garantire il riposizionamento strategico del sistema industriale italiano nell'ambito dell'economia mondiale. I Progetti di Innovazione Industriale (PII), dunque, sono stati orientati a realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche. Tali aree, direttamente individuate dal legislatore, sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, *made in Italy*, tecnologie della vita e beni e attività culturali.

I PII adottati sono: Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile e *Made in Italy*. La ridotta disponibilità di risorse del Fondo competitività e sviluppo rispetto alla dotazione originaria ha, di fatto, impedito l'adozione dei due PII restanti: il PII Tecnologie della vita, e il PII Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche.

In merito ai lamentati ritardi del MiSE per la selezione e contrattualizzazione di Invitalia quale ente gestore della misura, osservo che i decreti interministeriali di adozione dei PII affidavano lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione dei progetti all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dopo l'adozione dei bandi, tuttavia, non essendo pienamente

operativa la citata Agenzia per l'innovazione (dovevano ancora essere costituiti gli organi statutari), e sulla base degli stessi decreti di adozione dei PII, il Ministro dello sviluppo economico ha fatto ricorso per l'espletamento delle attività di valutazione alla nomina di appositi comitati di esperti.

Il ricorso a Comitati di esperti in luogo dell'Agenzia dell'innovazione ha modificato in misura sostanziale l'assetto organizzativo originariamente delineato.

A una forte concentrazione in capo all'Agenzia delle attività istruttorie preliminari e di quelle di verifica tecnico-scientifica in itinere, ha fatto seguito un modello che ha attribuito ai Comitati di esperti i soli compiti di istruttoria dei programmi e delle relative variazioni, trasferendo la responsabilità delle verifiche in itinere a Invitalia.

La suddivisione delle attività istruttorie e di verifica *in itinere* in capo a più soggetti (cui si è posta fine con l'abrogazione dei Comitati di esperti per effetto del DM 15 maggio 2012), ha certamente indebolito l'efficacia del modello organizzativo originariamente delineato.

Nella consapevolezza delle predette criticità, il MiSE ha nel tempo adottato una serie di provvedimenti di semplificazione delle procedure di gestione.

In particolare, con decreto ministeriale 15 maggio 2012 sono state adottate disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento, con particolare riguardo alla:

valutazione e approvazione delle proposte di variazione;

presentazione e valutazione delle rendicontazioni dei costi;

razionalizzazione dei soggetti preposti alle varie attività, prevedendo la cessazione dei Comitati di esperti e la concentrazione delle attività all'interno del gestore Invitalia.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2012, n. 83, è intervenuto sulla stessa materia, stabilendo un tempo massimo, pena la decadenza dal beneficio, per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di erogazione per stato di avanzamento e, impegnando il Ministero dello sviluppo economico ad adottare misure, anche di carattere organizzativo, volte a semplificare e accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Pertanto, oltre ad adottare più efficienti soluzioni organizzative interne, è stata istituita una Commissione congiunta tra la Direzione Generale Incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore Invitalia con l'obiettivo di:

monitorare lo stato di avanzamento;

valutare e approfondire le questioni di carattere procedurale e gestionale eventualmente insorte nell'applicazione della normativa;

proporre modifiche, precisazioni o integrazioni alla normativa o anche ulteriori misure di semplificazione.

La Commissione si sta dimostrando un utile luogo di incontro, sia per il MiSE che, oltre ad essere costantemente informata sullo stato di avanzamento della misura viene tempestivamente aggiornata delle criticità in atto, sia per il gestore, che trova in tale sede puntuali risposte alle richieste di chiarimenti e indicazioni su aspetti normativi e procedurali. Tale modalità di confronto e verifica « informale » non ha peraltro, affievolito lo svolgimento delle funzioni di controllo formale.

Proprio nell'ambito della Commissione predetta, il MiSE ha effettuato la ricognizione delle attività da porre in essere in

relazione alle raccomandazioni contenute nella deliberazione della Corte dei conti n. 12/2013/G richiamata dagli interroganti. Da tale ricognizione è scaturita una relazione di aggiornamento, inviata alla Corte dei Conti nel luglio scorso, redatta a valle di un monitoraggio condotto con il coinvolgimento diretto dei primi proponenti dei programmi.

La relazione ha evidenziato:

un'accelerazione in termini di avanzamento amministrativo; confrontando i dati a giugno 2014 con quelli del luglio 2013 emerge chiaramente l'impegno messo in atto dal MiSE e dal gestore che ha consentito di definire in modo certo lo stato reale dei progetti, anche attraverso l'adozione degli atti amministrativi necessari al recepimento formale delle mutate condizioni dei progetti e dei partenariati;

il persistere di elementi di criticità nella fase del procedimento di gestione dello strumento relativa alla verifica delle rendicontazioni e alle conseguenti erogazioni.

In generale, per tutti i programmi di Industria 2015, i dati relativi ai fondi erogati rispetto al rendicontato appaiono inadeguati, anche se a partire dal 2013 si evidenzia una significativa accelerazione nel colmare il divario, tanto da far ritenere possibile entro l'anno un allineamento dei dati.

La situazione delle erogazioni, infatti, per gli anni 2009-2012, ammontava a un totale di euro 20.975.111,72 di cui PON euro 2.907.623,87; invece per periodo compreso da gennaio 2013 a ottobre 2014 il totale delle erogazioni ammonta a euro 40.184.738,09 di cui PON euro 11.289.003,97.

Per completezza, accenno al dato complessivo dei fondi di cui è stata richiesta la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'anno e che non sono ancora stati erogati. Gli stessi ammontano a euro 38.932.502,10.

Sentita la Direzione competente la stessa ha comunicato al riguardo che, considerata la pregressa esperienza, si può

ragionevolmente ritenere che entro l'anno tutte le somme richieste (pari alla data del 10 ottobre a euro 38.932.502,10), potranno essere erogate ai beneficiari, con una notevole riduzione dei tempi rispetto agli anni precedenti.

Nonostante l'accelerazione delle procedure, la stessa evidenza che i dati esposti rilevano come al momento sia proprio questa la fase del procedimento di gestione dello strumento che maggiormente necessita di interventi correttivi.

In tal senso, il MiSE si è attivato e nell'ambito della Commissione congiunta Ministero – Invitalia ha sollecitato il gestore a procedere più celermente nelle

attività di verifica delle rendicontazioni, anche attraverso l'adozione di modalità più razionali e snelle per i controlli amministrativo-contabili.

In seguito alle suddette sollecitazioni, Invitalia ha provveduto ad aggiornare le « linee guida alla rendicontazione » che sono state pubblicate sul sito dedicato Cineca. Contestualmente, Cineca ha aggiornato i modelli per la rendicontazione a disposizione dei primi proponenti.

Le modifiche introdotte hanno ridotto i documenti richiesti ai beneficiari, evitando inutili duplicazioni, ed hanno inoltre introdotto una tempistica *standard* per il perfezionamento dell'*iter* di valutazione.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03495 Ricciatti: Azioni del Ministro dello sviluppo economico a favore a tutela e promozione del « made in » in ambito europeo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla tutela del *made in Italy* segnalato preliminarmente che l'obbligo di indicazione di origine (cosiddetto « *Made in* ») per tutti i prodotti è disciplinato all'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre sostenuto tale orientamento nella convinzione che l'indicazione di origine obbligatoria sia un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo.

Infatti, l'indicazione del Paese di origine contribuisce a:

migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato;

rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno;

favorire il contrasto alle false indicazioni di origine;

rafforzare la competitività delle produzioni europee;

stabilire regole condivise e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e non europei (*level playing field*), nel rispetto degli accordi WTO.

La tracciabilità del prodotto nella catena di fornitura è un aspetto fondamentale del citato Regolamento sulla sicurezza. In ragione della complessità crescente della distribuzione delle produzioni nell'economia globalizzata, nonché per le crescenti importazioni dai Paesi emer-

genti, risulta urgente la messa in atto di meccanismi efficaci di tracciabilità di origine per poter garantire l'effettiva sicurezza dei prodotti.

L'indicazione di origine facilita, infatti, l'identificazione del luogo effettivo di produzione in tutti quei casi in cui non è possibile rintracciare tale informazione (o perché il fabbricante non è contattabile o perché l'informazione non è reperibile – per esempio a causa dell'assenza della confezione del prodotto). Si tratta, inoltre, di un'informazione complementare a beneficio delle autorità di vigilanza del mercato che potranno rafforzare la loro azione attraverso la cooperazione con le autorità del Paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale, anche utilizzando il sistema Rapex – Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari – (sull'esempio del *Rapex China project*).

I consumatori, grazie all'indicazione di origine, potranno beneficiare di un'informazione che ne rafforzerebbe la fiducia: sia per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, che per quanto riguarda la trasparenza del mercato. Potranno, inoltre, trarre beneficio dai vantaggi associati alle produzioni europee in termini di elevati *standard* di sicurezza e qualità dei prodotti e di *standard* sociali e ambientali.

Con riferimento alla competitività delle produzioni europee, occorre evidenziare anche che l'indicazione di origine è obbligatoria nelle legislazioni di diversi *partner* dell'Unione europea quali USA, Cina, Giappone e altri (che rappresentano grandi mercati per i prodotti europei). Pertanto,

l'introduzione dell'indicazione di origine all'interno del citato Regolamento porrà l'Unione in linea con i modelli commerciali internazionali. In tal modo, sarà stabilita la parità di condizioni per gli operatori economici in un regime di reciprocità e sarà favorita una concorrenza basata su regole comuni (*level playing field*).

La previsione di medesimi obblighi di indicazione di origine per i prodotti UE ed extra UE evidenzia la natura non protezionistica dell'articolo 7, rendendolo compatibile con le regole del WTO.

L'indicazione di origine riveste, dunque, una valenza economica per la competitività dei prodotti europei che saranno chiaramente identificabili sui mercati – sia interni che esteri – e potranno essere scelti più agevolmente dai consumatori.

Tale valenza è rafforzata dal fatto che l'indicazione di origine favorisce anche il contrasto alle false indicazioni di origine sui prodotti – fenomeno che colpisce duramente le produzioni europee e in particolare alcuni settori manifatturieri – attraverso controlli più stringenti legati alla verifica delle disposizioni normative e basati su un quadro legislativo chiaro e comune a tutti gli Stati membri. Si andrebbe così a colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo sul tema del controllo delle pratiche commerciali sleali in relazione al « *Made in* ».

La proposta di Regolamento ha ricevuto la sua approvazione dal Parlamento europeo nella Plenaria dello scorso 15 aprile, confermando così il voto della Commissione parlamentare Mercato Interno (IMCO) del 17 ottobre 2013.

Nel corso dell'esame in Consiglio, si sono invece venuti a contrapporre due fronti diversi sul tema dell'articolo 7: i Paesi favorevoli (tra cui Italia e Francia) e i Paesi contrari (*in primis* la Germania).

In questa sede, la Presidenza di turno greca non è riuscita a mediare una posizione di compromesso tra i due gruppi di Paesi.

La proposta di regolamento, tornata ora al Consiglio per l'approvazione defi-

nitiva, rientra tra i temi di interesse primario del Governo italiano nel Semestre di Presidenza italiana dell'UE.

Nel *dossier* « Pacchetto Sicurezza Prodotti », che ha, anch'esso, rilevanza prioritaria per il Governo italiano, l'articolo 7 costituisce un elemento di blocco per la sua definitiva adozione. Infatti, come sopra evidenziato, su tale articolo vi è una forte opposizione da parte della Germania alla quale si associano altri 16 Stati tra cui il Regno Unito; tra le motivazioni dell'opposizione tedesca vi è anche quella della mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe.

A sostegno del forte interesse della Presidenza Italiana affinché il regolamento venga approvato nell'ambito del semestre a propria guida, il 16 settembre scorso la stessa Presidenza ha convocato – dopo quasi un anno – il Gruppo di lavoro Consumatori, che ha esaminato il testo approvato in prima lettura dal Parlamento.

Per dare risposta alla richiesta unanime dei membri del Gruppo di acquisire nuovi elementi di analisi utili a facilitare la prosecuzione dei lavori a livello tecnico, la Presidenza ha chiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7, che la Commissione si è detta disponibile a realizzare in tempi stretti (cfr. Messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, prot. 9417 del 29/9/2014).

L'auspicio è che il dibattito a livello Comunitario dia un esito positivo affinché le aziende che producono « *Made in Italy* », possano trarre beneficio dalla salvaguardia da imitazioni e contraffazioni, da parte di prodotti di qualità inferiore, prodotti all'estero.

Sul fenomeno della contraffazione, invece, va sottolineato che è un fenomeno pervasivo, esteso ormai a tutti i settori produttivi e caratterizzato da una specializzazione territoriale e anche da flessibilità rispetto a mutevoli esigenze di mercato. È certamente un fenomeno globale, nella produzione e nei consumi, tanto che a livello internazionale si stima che il

valore dei prodotti contraffatti commercializzati nel mondo possa arrivare entro il 2015 a 960 miliardi di dollari.

Inoltre, va evidenziato che la contraffazione è dominata dalla criminalità organizzata. Ritengo che, anche alla luce di queste caratteristiche, si debba considerare che le conseguenze economiche e anche sociali del fenomeno sono rilevanti e conseguentemente cercare di mettere in campo tutti gli strumenti e le pratiche di contrasto.

A questo scopo, nel 2011 è stato costituito, come noto, il Consiglio nazionale anticontraffazione, che ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, che riunisce tutti gli operatori del sistema anticontraffazione italiano.

Il Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), che è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, ha dodici membri, quindi è un Comitato interministeriale particolarmente ampio. Vi partecipano undici Ministeri – sviluppo economico, economia e finanze, affari esteri, difesa, politiche agricole, interno, giustizia, beni e attività culturali, lavoro e politiche sociali, salute e funzione pubblica – più l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il CNAC ha predisposto un piano nazionale anticontraffazione che si sostanzia di un quadro strategico per la lotta a tale fenomeno e ne indica gli indirizzi per orientare anche l'azione delle amministrazioni.

Il Piano nazionale anticontraffazione ha indicato sostanzialmente sei ambiti prioritari in materia di lotta alla contraffazione; comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori: *enforcement*; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via *internet* (segno dei tempi); formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del *made in Italy* dai fenomeni di usurpazione all'estero.

Altro filone di ricerca riguarda il numero dei sequestri di prodotti contraffatti compiuti in Italia. Ad oggi ammontano a circa 335 milioni i prodotti sequestrati per

contraffazione da Agenzia delle dogane e Guardia di finanza nel periodo 2008-2013, in circa 100 mila sequestri, per un valore stimato di quasi 3,8 miliardi. Attraverso la banca dati IPERICO (*Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*), vista l'importanza di monitorare al meglio questo fenomeno attraverso una visione integrata a livello sia nazionale che europeo e globale, vengono raccolti e armonizzati i dati sulle attività di contrasto dei diversi corpi preposti, quindi Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Carabinieri, Polizia di Stato, polizie locali, e anche i dati relativi a diverse tipologie di illeciti, dalla contraffazione alla pirateria, alla violazione in materia di *made in Italy*, e la normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Infine, con un'apposita convenzione stipulata in data 6 dicembre 2013, il Mise ha affidato all'Agenzia ICE la costituzione di quattro *desk* per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di assistenza per gli ostacoli al commercio.

I *desk* sono entrati in funzione, a maggio di quest'anno, presso gli Uffici dell'Agenzia ICE di Pechino, Mosca, Istanbul e New York.

Le sedi sono state individuate sulla base della rilevanza commerciale del mercato e della diffusione del fenomeno della contraffazione oltreché della particolare difficoltà di accesso al mercato stesso. Il personale incaricato ha il compito di prestare assistenza ad aziende e associazioni italiane sulle problematiche e criticità specifiche sia della contraffazione che della tutela dei marchi.

Il contatto diretto con importatori e distributori di prodotti italiani consentirà di monitorare gli aspetti di maggiore interesse per le imprese italiane.

Per quanto attiene al fenomeno del cosiddetto « *italian sounding* », tipico della contraffazione nel settore agro-alimentare, merita ricordare come nell'ambito del Piano promozionale straordinario « *Made in Italy* » di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, viene prevista la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti proprio a contrasto del fenomeno.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454 Senaldi.**TESTO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la presente legge, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurarne un livello elevato di protezione, garantendone la salute e la sicurezza, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni sull'effettiva origine di prodotti etichettati *made in Italy* o interamente realizzati in Italia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per prodotto *made in Italy*, la merce di origine italiana ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, di seguito denominato « regolamento (CE) n. 450/2008 », sull'origine doganale non preferenziale delle merci, e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, ovvero quando in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

b) per interamente realizzato in Italia, il prodotto classificabile come 100 per cento *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano, ai sensi del dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ART. 2.

(Introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre non seriali e non replicabili).

1. Nei limiti del regolamento (CE) n. 450/2008, e del regolamento (UE) n. 952/2013, è istituito un sistema di tracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che, attraverso l'apposizione di codici a barre non seriali e non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.

2. I codici di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le applicazioni per *smartphone* e tablet, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, con la specificazione delle fasi interamente realizzate in Italia per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, e di tutte le fasi di lavorazione e delle materie prime utilizzate per i prodotti di all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle

imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1, sono stabilite:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, le specifiche tecniche del sistema di tracciabilità con codici a barre, e le modalità di accreditamento dei produttori del medesimo sistema, le tecnologie applicabili, il disciplinare dei sistemi di certificazione delle filiere di produzione e le modalità di accreditamento degli enti certificatori;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, oltre a quanto già previsto alla lettera *a)*, le materie prime non prodotte in Italia, stabilite per ogni settore, ammesse nella fabbricazione dei prodotti interamente realizzati in Italia, la cui semilavorazione deve comunque avvenire in Italia;

c) ulteriori applicazioni informatiche in grado di assicurare sistemi di etichettatura certificata non riproducibile, non seriale e non replicabile, basata su una tecnologia che consenta al consumatore di leggere le informazioni in essa contenute;

d) le modalità di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3;

e) le modalità di collaborazione con le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto del disciplinare di cui al presente articolo da parte delle aziende iscritte al registro di cui al comma 4.

4. Ai fini dell'informazione è altresì istituito, con il regolamento di cui al comma 3, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Registro nazionale dei fabbricanti di prodotti interamente realizzati in Italia, al quale possono iscriversi le imprese produttrici che hanno aderito alla certificazione della

propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre ai sensi del presente articolo.

5. Per intensificare l'azione di contrasto alla contraffazione, il sistema di cui al comma 1 può essere collegato al Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza (S.I.A.C.).

ART. 3.

(Agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre non seriali e non replicabili).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono applicabili agli investimenti sostenuti per l'introduzione del sistema di tracciabilità di cui alla presente legge:

a) nella misura del 50 per cento, per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*;

b) nella misura del 100 per cento, per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

2. Accedono alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, come individuate dall'articolo 37, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e

contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Per le sanzioni in caso di false indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti contenute nei codici a barre di cui alla presente legge, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 49 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. In caso di false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti

contenute nei codici a barre di cui alla presente legge, per l'introduzione dei quali sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 640-bis e, in quanto compatibili, 322-ter del codice penale.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo 67

INTERROGAZIONI:

5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato 67

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 71

5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell'INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui 68

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 73

5-03439 Gnechi: Estensione delle salvaguardie riferite all'applicazione della riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 68

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 74

RISOLUZIONI:

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00464 Prataviera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 69

ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469 in materia di benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività usuranti) 76

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 ottobre 2014.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.45.

5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per

la risposta fornita, si dichiara parzialmente soddisfatta. Osserva, infatti, come le difficoltà evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo da lei presentato siano il frutto delle incertezze e delle contraddizioni che hanno caratterizzato il decreto-legge n. 34 del 2014 e il suo esame parlamentare. Ricorda, in proposito, come l'intervento originariamente pensato dall'Esecutivo sia stato sostanzialmente riscritto nell'ambito dell'esame parlamentare, reintroducendo l'obbligatorietà del piano formativo individuale, ancorché redatto in una non meglio precisata forma semplificata, nonché l'obbligo dell'offerta formativa da parte delle Regioni, che entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, devono comunicare le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. Nel sottolineare l'assenza di sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo, si chiede quali siano le conseguenze di una eventuale inerzia della Regione, specialmente in presenza di contratti che prevedano uno specifico obbligo formativo a carico dei datori di lavoro. Auspica, pertanto, che sia possibile adottare i necessari correttivi già nell'ambito dell'esame alla Camera del disegno di legge delega in materia di lavoro.

5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell'INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S) esprime apprezzamento per l'attività istruttoria svolta, che sta portando al recupero delle somme erogate indebitamente, verificando la sussistenza di casi di responsabilità erariale. Ritiene, tuttavia, che non si possa sottacere la circostanza che i casi denunciati hanno avuto origine nella fase di gestione commissariale dell'Istituto, osservando che, come più volte segnalato, si pone l'esigenza di realizzare finalmente il

processo di revisione della *governance* degli enti previdenziali, in linea con quanto dichiarato tanto dall'ex Ministro Giovannini, quanto dall'attuale Ministro Poletti. Rileva, tuttavia, come a tali dichiarazioni non abbiano fatto seguito proposte concrete e si perpetui quindi una situazione che vede al vertice organi monocratici, come l'attuale Commissario straordinario dell'INPS, che rischiano di trovarsi in posizioni di conflitto di interessi. Auspica, pertanto, che possano essere presto iscritte nel calendario dei lavori della Commissione le proposte presentate su questa materia dal suo gruppo e da quello del Partito Democratico.

5-03439 Gnechi: Estensione delle salvaguardie riferite all'applicazione della riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD) ringrazia il sottosegretario per l'attenzione con cui segue il tema delle salvaguardie rispetto all'applicazione della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sul tema specifico dell'estensione delle stesse salvaguardie, ricorda come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento della proposta di legge già approvata dalla Camera relativa alla cosiddetta «sesta salvaguardia» sia stato approvato un ordine del giorno teso ad avviare un'indagine al fine di acquisire dati circa le platee dei soggetti ancora da salvaguardare. Nel ritenere, in proposito, che sarebbe sufficiente una efficace interlocuzione con l'INPS, che detiene tutte le informazioni necessarie in materia, fa presente che la disponibilità di dati precisi ed affidabili è essenziale anche ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2014, per il trasferimento delle risorse nell'ambito delle platee previste dalla legislazione vigente, in relazione al-

l'effettivo utilizzo delle somme stanziare. Come testimoniato dalla copertura finanziaria della cosiddetta «sesta salvaguardia», infatti, esistono sovrastime, anche consistenti, nella determinazione di alcune platee, mentre sussistono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dalle salvaguardie per questioni prevalentemente nominalistiche. Ricorda, in particolare, i lavoratori posti in mobilità per il fallimento delle loro imprese, per i quali non esiste alcun accordo per la messa in mobilità, nonché i lavoratori del settore dell'edilizia, per i quali gli ammortizzatori assumono il nome di trattamento speciale edile. Segnala, altresì, le difficoltà che si sono poste nell'attuazione della cosiddetta «quarta salvaguardia», relativa ai lavoratori che assistono familiari disabili. Per tale platea l'INPS aveva stimato l'esistenza di 2.500 beneficiari, ma in un recente messaggio il medesimo Istituto ha comunicato che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Si rende pertanto necessario attivare il richiamato meccanismo dei «vasi comunicanti», introdotto nella legge di stabilità per il 2014 grazie alla costanza del collega Dell'Aringa, allora Sottosegretario, per porre rimedio a tale situazione, che sicuramente sarà seguita con attenzione dal Sottosegretario Bobba. In conclusione, osserva che le amministrazioni competenti potranno fornire un importante contributo al lavoro del Parlamento e del Governo per individuare gli elementi di criticità ancora presenti nella normativa, in vista di futuri interventi correttivi.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00464 Prativiera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi n. 7-00439, Prativiera n. 7-00464 e Damiano n. 7-00469, rinviata nella seduta del 25 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2014 si è svolta un'audizione informale di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di rappresentanti dell'INPS, che ha consentito di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini dell'approfondimento delle tematiche oggetto delle risoluzioni. Fa, altresì, presente che i presentatori hanno elaborato un testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469 (*vedi allegato 4*).

Antonio BOCCUZZI (PD) illustra il contenuto del testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469, segnalando che sussistono margini di rivisitazione del suo contenuto al fine di acquisire una più ampia convergenza su tale testo.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), nel dichiarare la propria disponibilità a contribuire all'elaborazione di un testo condiviso, segnala la necessità di prevedere tra gli impegni anche uno specifico riferimento all'estensione delle tutele previdenziali ai lavoratori marittimi.

Davide TRIPIEDI (M5S), nell'esprimere il proprio sostegno al testo unificato presentato, manifesta la preoccupazione che il

riferimento a una pluralità di categorie quali possibili beneficiari dell'estensione della normativa previdenziale a tutela dei lavoratori addetti ad attività usuranti renda di fatto impossibile tale estensione. Nell'auspicare che il Governo dimostri una specifica sensibilità su questi temi, ricorda come i lavoratori dell'edilizia siano esposti a condizioni di lavoro particolarmente gravose, come testimoniano i dati sulla mortalità, sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie.

Luisella ALBANELLA (PD), al fine di individuare soluzioni condivise da tutti i gruppi, osserva come si debba considerare la particolare situazione dei lavoratori che operano in altezza su scale aeree, svolgendo un'attività indubbiamente logorante e pericolosa, sospesi a molti metri di altezza, per realizzare interventi sulle linee dell'alta tensione. Ricorda come tali lavoratori, che costituiscono una platea

relativamente limitata, già possedano in sostanza i requisiti necessari ad accedere alle tutele pensionistiche connesse allo svolgimento di attività usuranti e come solo la recente evoluzione del quadro normativo abbia impedito di riconoscere loro il previsto anticipo nell'età del pensionamento.

Davide TRIPIEDI (M5S), pur dichiarando di comprendere le ragioni espresse dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito, osserva che si rischia di allargare troppo il campo delle tutele previste, anche in relazione alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, inerente alla disciplina dell'offerta formativa pubblica, nell'ambito del contratto di apprendistato di tipo « professionalizzante », è opportuno precisare, in via preliminare, che la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011 – secondo cui la formazione di tipo professionalizzante « poteva » essere integrata dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali – è stata modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014.

Oggi, dunque, il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2001 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2014 – sancisce l'obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica, sia pure nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome.

Tale obbligatorietà va, peraltro, definita alla luce delle « Linee guida per l'apprendistato professionalizzante », approvate – lo scorso 20 febbraio – con deliberazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.76 del 2013.

Le « Linee guida per l'apprendistato professionalizzante », infatti, nell'ottica di armonizzare le legislazioni regionali, determinano che la formazione pubblica integrativa – di esclusiva competenza delle Regioni – è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale (anche attraverso specifici accordi)

e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista ovvero – in via sussidiaria e cedevole – sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.

In tale ultima ipotesi, pertanto, durata, contenuti e modalità di realizzazione della formazione pubblica saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Tanto premesso, venendo alle questioni sollevate dall'interrogante con il presente atto parlamentare, faccio presente che – lo scorso 30 luglio – il Ministero che rappresento ha emanato la circolare n.18 che, con specifico riguardo al contratto di apprendistato di tipo « professionalizzante », ha precisato che le Regioni e le Province autonome sono obbligate a comunicare all'impresa le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato.

Si è voluto, in tal modo, costituire un elemento di certezza per le imprese che – successivamente alla comunicazione al Centro per l'impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro – saranno destinatarie di una informativa completa sui corsi di formazione organizzati dalle Regioni, con indicazione delle sedi e del calendario.

Inoltre, con tale intervento, il legislatore ha voluto responsabilizzare le Regioni e le Province autonome nel « pubblicizzare » l'attivazione dei corsi che, del resto, possono considerarsi effettivamente disponibili solo in quanto siano comunicati al datore e sia dunque consentito allo stesso l'iscrizione all'offerta medesima, in con-

formità a quanto previsto nelle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante».

Pertanto, qualora tale comunicazione non venga effettuata nel termine normativamente previsto – e, comunque, fino a quando ciò non avvenga – il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile della mancata partecipazione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica.

In ogni caso, occorre considerare che – in assenza di iniziative da parte delle Regioni e delle Province autonome per l'attivazione della formazione obbligatoria trasversale – alcuni contratti collettivi attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità di assolvere a detto adempimento.

Del resto, anche l'accordo sancito nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni dello scorso 20 febbraio evidenzia l'obbligo datoriale della formazione pubblica alla sola condizione che, contestualmente all'assenza di iniziative regionali, vi siano previsioni contrattuali in tal senso.

In ordine all'ultimo quesito, faccio presente che, in attuazione delle disposizioni finali delle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», lo scorso mese di luglio, si è insediato – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero stesso e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, tra le cui finalità vi è la definizione degli ambiti di applicazione della formazione a distanza, anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni.

Tra gli ulteriori obiettivi del gruppo di lavoro vanno segnalati: l'individuazione dei costi *standard*, a livello nazionale, per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nonché la definizione di modalità operative omogenee per garantire trasparenza e certezza in ordine all'obbligatorietà, per le imprese e gli apprendisti, della formazione di base e trasversale.

ALLEGATO 2

5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell'INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Baldassarre, inerente alle somme erogate ai dipendenti dell'Inpdap per lo svolgimento delle perizie tecnico-estimative necessarie per la concessione dei mutui edilizi ipotecari agli iscritti dell'Istituto, preliminarmente, è opportuno evidenziare che a seguito della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e dell'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'INPS stesso ha attivato un complesso e graduale processo di integrazione con i predetti enti.

A tal proposito faccio presente che, all'inizio del 2013, l'INPS ha rilevato che l'INPDAP corrispondeva uno specifico compenso a geometri, architetti e ingegneri appartenenti alla struttura interna denominata Consulenza Professionale Tecnico Edilizia (CPTE) per l'elaborazione delle predette perizie immobiliari.

Voglio precisare che tali compensi, pagati con le somme versate all'Inpdap da coloro che presentano richiesta di mutuo – fissate nella misura di 300 euro – sono state contabilizzate nelle buste paga dei predetti tecnici a partire dal mese di luglio 2011.

L'INPS, preso atto di tali erogazioni, ha tempestivamente rappresentato perplessità circa la legittimità delle stesse al Collegio dei sindaci e al magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo sulla gestione dell'Istituto.

L'Istituto, inoltre, nelle more di ricevere ulteriori elementi di valutazione da parte dei competenti uffici ed dei predetti organi

di controllo, ha informato questi ultimi che i compensi in parola sarebbero stati corrisposti al personale solo in via provvisoria e con espressa riserva di ripetizione.

L'INPS ha inoltre precisato che l'espletamento delle perizie in parola sarebbe dovuto avvenire nell'orario di servizio al fine di ricondurre le stesse nell'alveo del rapporto di lavoro ed ha altresì disposto un'attività di Audit in ordine al procedimento amministrativo istitutivo del contributo in esame e alle modalità di erogazione dello stesso.

Nel mese di dicembre 2013, l'Inps sulla base della relazione conclusiva dell'Audit in cui si evidenziava la non conformità del predetto emolumento alla normativa vigente, sia sotto il profilo di legittimità che sotto il profilo fiscale, ha trasmesso tale relazione alla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti che ha avviato un'istruttoria.

Faccio presente che l'Istituto ha inoltre provveduto, in via cautelare, alla messa in mora dei dirigenti e degli organi di amministrazione e controllo dell'ente soppresso, per le eventuali responsabilità da danno erariale, quantificato dall'Istituto in circa un milione e mezzo di euro (1.547.599,69).

Da ultimo l'Inps ha reso noto di aver richiesto a tutti i dipendenti, in servizio o in quiescenza, cui sono stati erogati tali emolumenti nel periodo da luglio 2011 ad agosto 2013, l'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite e di aver già iniziato a recuperarle mediante specifiche trattenute.

ALLEGATO 3

5-03439 Gnechi: Estensione delle salvaguardie riferite all'applicazione della riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Gnechi ed altri, con il quale si chiede di conoscere il numero dei potenziali beneficiari delle misure di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico nell'ipotesi in cui venissero modificati alcuni requisiti attualmente previsti dalla normativa, faccio presente che, com'è noto, il Parlamento, lo scorso 1° ottobre, ha approvato in via definitiva l'Atto Senato 1558 recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico ».

Tale provvedimento, che è segno del costante interesse del Governo per i lavoratori cd « esodati », garantisce tutela ad ulteriori 32.100 soggetti, appartenenti alle categorie dei:

lavoratori collocati in mobilità;

prosecutori volontari;

beneficiari dei permessi per assistenza ai soggetti con disabilità;

soggetti cessati dal lavoro per accordo individuale o collettivo o mediante risoluzione unilaterale.

Con specifico riferimento ai quesiti formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle tabelle 1 e 2 che metto a disposizione della Commissione – le stime dell'INPS concernenti il numero dei soggetti che potrebbero essere oggetto degli interventi normativi nel senso auspicato

dall'On. Gnechi, oggi esclusi dalle sei salvaguardie.

Per quanto riguarda il primo quesito, la tabella 1 mostra in particolare i dati relativi: – ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari indicati alla lettera *b*) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge S. 1558; – ai lavoratori cessati di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2; – a quelli beneficiari di permessi e congedi indicati nella lettera *d*) della medesima disposizione; – e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di cui alla successiva lettera *e*); che sarebbero interessati dall'intervento prevedendo la maturazione del trattamento pensionistico, rispettivamente, al 6 gennaio 2017, al 6 gennaio 2018 e al 6 gennaio 2019. L'INPS ha tuttavia precisato che il numero totale dei potenziali beneficiari – pari a 46.200 – non tiene conto dei soggetti esclusi dalle precedenti salvaguardie poiché eccedenti rispetto ai contingenti determinati dalla norma. Mi riferisco, in particolare ai soggetti previsti dalla lettera *d*) del citato comma 1 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il quesito inerente i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 – di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1, – preciso che mente fissata al 30 settembre 2012) al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014.

Evidenzio, inoltre, che tale platea include soltanto coloro che hanno sottoscritto accordi di tipo non governativo, in

quanto tutti coloro che hanno sottoscritto un accordo governativo risultano essere già beneficiari di salvaguardia anche se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 30 settembre 2012.

Da ultimo preciso che la tabella 2 è stata elaborata dall'INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, non essendo disponibili i dati certi sugli accordi di tipo non governativo.

Tabella 1

Decorrenza			
Tipologia 6/1/2019	7/1/2016 6/1/2017	7/1/2017	7/1/2018 6/1/2018
Autorizzati VV Ddl 1558 Art. 2. lettera <i>b</i>)	12.000	6.000	7.500
Cessati Ddl 1558 Art. 2. lettera <i>c</i>)	6.100	3.100	3.800
Permessi e congedi Ddl 1558 Art. 2. lettera <i>d</i>)	1.700	1.700	1.700
Cessati a tempo determinato Ddl 1558 Art. 2. lettera <i>e</i>)	1.200	600	800
TOTALE	21.000	11.400	13.800

Tabella 2

Data di cessazione del rapporto di lavoro	Mobilità con accordi (di tipo non governativo) entro il 31/12/2011 Ddl 1558 Art. 2. lettera <i>a</i>).
1/10/2012 – 31/12/2012	800
1/1/2013 – 31/12/2013	1.600
1/1/2014 – 31/12/2014	900

ALLEGATO 4

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00464 Pratavia: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI TRIPIEDI 7-00439 E DAMIANO 7-00469 IN MATERIA DI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ USURANTI

La XI Commissione,

premessi che:

il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, il cosiddetto protocollo sul *welfare*, ha previsto la destinazione a benefici pensionistici per i lavoratori addetti a attività usuranti di un ammontare di risorse pari mediamente a 252 milioni di euro su base annua, con interventi riguardanti circa 5.000 lavoratori all'anno per una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 2,52 miliardi di euro;

L'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ha conferito al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, costituendo un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312

milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013;

a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio di tale delega, l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, conferì al Governo una nuova delega sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, successivamente attuata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che reca disposizioni volte a prevedere requisiti per l'accesso al pensionamento inferiori a quelli stabiliti in via generale per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti nonché per gli addetti ad altre lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 e in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede, altresì, una

specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

L'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di una complessiva revisione della normativa previdenziale, ha novellato le disposizioni del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, attenuando la portata dei benefici previdenziali previsti in quella sede per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, precisando che ai medesimi lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che prevedevano il regime dell'accesso al pensionamento secondo il sistema delle « finestre »;

la relazione tecnica riferita all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'evidenziare che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del medesimo articolo è stata effettuata in modo complessivo attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti ai requisiti di accesso e al sistema di calcolo, ha precisato che in tale valutazione si è tenuto conto, tra l'altro, « dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai c.d. lavori usuranti (dlgs n. 67/2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori »;

l'esame delle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 – Pensionamenti anticipati attività usuranti, del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili;

in particolare, dall'interrogazione delle risultanze contabili presenti nel sistema informativo del Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risulta che non sono stati effettuati pagamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 riferiti alle risorse stanziare per i medesimi anni nei predetti capitoli;

con riferimento all'esercizio finanziario 2014, in ragione della confluenza delle risorse destinate alle medesime finalità, in precedenza iscritte nel capitolo 4377, le somme stanziare in conto competenza nell'ambito del medesimo piano di gestione ammontano a 512.114.225 euro e, alla data del 9 settembre 2014, non risulta assunto alcun impegno con riferimento a tali risorse;

nell'ambito del richiamato piano di gestione allo stato risultano, pertanto, iscritti oltre 1,4 miliardi di euro, dei quali oltre 512 milioni riferibili a stanziamenti in conto competenza e oltre 961 milioni di euro ascrivibili a residui propri relativi a somme impegnate, ma non pagate, relative agli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti;

nella XVI legislatura, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Damiano 5-07112, riguardante il pensionamento dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, rappresentò che nell'anno 2011 risultavano presentate 11.124 domande di pensionamento, di cui solo 3.089 accolte e 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge;

il 24 settembre 2014, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Tripiedi 5-03438, ha evidenziato che le domande accolte relativamente all'anno 2012 sono state circa 3.500, con un onere di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600, con un onere di circa 79 milioni di euro e che, pertanto, si sono registrati risparmi di spesa pari a circa 278 milioni di euro per l'anno 2012 e circa 304 milioni di euro per l'anno 2013;

nell'audizione informale svoltasi il 7 ottobre 2014, i dirigenti delle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS hanno fornito alcune prime indicazioni sulla platea dei soggetti che hanno beneficiato, negli scorsi anni, dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, e ai relativi oneri;

è opportuno acquisire dati aggiornati sull'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché sui relativi oneri, anche al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

nella propria relazione, approvata il 24 luglio 2014, sul disegno di legge n. 2541, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, la XI Commissione segnalava l'opportunità di approfondire le ragioni alla base di mancati pagamenti anche nell'ambito di capitoli di spesa riferiti ad interventi in materia previdenziale, come quelli attinenti al pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, anche al fine di verificare se sia possibile individuare una migliore allocazione delle re-

lative risorse, eventualmente attraverso una loro diversa destinazione nell'ambito del medesimo comparto;

in quella sede, si era evidenziato che tali approfondimenti avrebbero potuto essere oggetto di specifiche procedure informative e di controllo da svolgere nell'ambito dei lavori della Commissione,

impegna il Governo

a effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;

a verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;

ad informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni;

ad adottare ogni utile iniziativa di carattere amministrativo o normativo per assicurare l'effettiva destinazione alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziata e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando in particolare se vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, in particolare, i lavoratori addetti ad attività manuali nei settori dell'edilizia ed affini.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti).

Rappresentanti della Fondazione Cariplo	79
Rappresentanti dell'INPS e dell'ISTAT	79
AVVERTENZA	79

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 ottobre 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti).

Rappresentanti della Fondazione Cariplo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

Rappresentanti dell'INPS e dell'ISTAT.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge 55-341-440-741-761-1125-1399</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato in sede referente e adottato come testo base</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Relatore approvate dalla Commissione</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Considerazioni integrative del deputato Oliverio</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di correzione di forma</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	83
7-00421 Franco Bordo, 7-00467 Oliverio, 7-00476 Faenzi e 7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	83
7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge 55-341-440-741-761-1125-1399*).

La Commissione inizia la discussione.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la Commissione ha esaminato, in sede referente, le proposte di legge, e nella seduta del 31 luglio scorso ha elaborato un testo unificato che è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Le Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione e la Commissione parlamentare per le questioni re-

gionali hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, VII, VIII, hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni II, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre ha espresso parere favorevole con condizioni la Commissione V.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, rinvia alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente. Avverte inoltre di aver presentato emendamenti volti a recepire i pareri delle altre Commissioni.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), nel ricordare che l'attuale risultato è il frutto anche del lavoro delle passate legislature, manifesta apprezzamento per il risultato conseguito dalla Commissione e auspica che l'*iter* possa proseguire presso l'altro ramo del Parlamento con identica celerità.

Franco BORDO (SEL) ricorda che il suo gruppo non ha prodotto altre proposte di legge sull'argomento perché di fatto si ritrovava nelle proposte presentate, e auspica che il testo possa contribuire a migliorare la situazione delle coltivazioni di agrumeti caratteristici, specie con riferimento alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime l'assenso del Governo sul testo e sugli emendamenti del relatore.

Massimo FIORIO, *presidente*, constatando che non vi sono ulteriori richieste di intervento nella discussione generale e che relatore e rappresentante del Governo rinunziano a replicare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di assumere come testo base per il seguito della discussione il testo

unificato risultante dall'esame degli emendamenti, in sede referente, terminato il 31 luglio 2014 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha previsto un termine per la presentazione degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle altre Commissioni (*vedi allegato 2*).

Invita i gruppi a formalizzare le sostituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, gli emendamenti del relatore 6.1, 6.2, l'articolo 6 come emendato, l'articolo 7, gli emendamenti del relatore 8.1, 8.2, l'articolo 8 come emendato, gli emendamenti del relatore 9.1, 9.2 e 9.3 e l'articolo 9 come emendato.

Paolo PARENTELA (M5S) manifesta apprezzamento per l'utilizzazione di una procedura snella come quella della sede legislativa, anche se avrebbe preferito poter disporre degli emendamenti con maggiore anticipo. In ogni caso, preannuncia l'espressione di un voto favorevole da parte del suo gruppo.

Mino TARICCO (PD) interviene per sottolineare come si possa lavorare alacremente quando c'è intesa tra i gruppi. Auspica che un simile modo di procedere possa essere utilizzato anche per altri provvedimenti come quello sul vino ed altri.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) esprime la soddisfazione del gruppo Forza Italia per un provvedimento che parte da lon-

tano, dalle passate legislature, durante le quali la Commissione è potuta entrare in possesso di preziose informazioni dei centri di ricerca e ha potuto svolgere importanti approfondimenti, che hanno consentito di sviluppare una più estesa consapevolezza sull'importanza della tutela degli agrumeti caratteristici. Auspica che esso possa essere utile ai coltivatori e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo PD e chiede di allegare in calce al resoconto della seduta odierna il testo integrale del suo intervento (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO, *presidente*, lo consente e prende atto della presenza dell'onorevole Caon in seduta.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, rivolge i ringraziamenti a tutta la Commissione per l'intenso lavoro svolto.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato alcune correzioni di forma, che pone in votazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

La Commissione approva infine, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, rivolge un apprezzamento alla Commissione per il lavoro svolto e assicura l'impegno del Governo a seguire il successivo *iter* del provvedimento e la sua

completa realizzazione, visto anche il notevole interesse che esso ha suscitato.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il 9 ottobre scorso, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al testo in esame.

Massimo FIORIO, *relatore*, chiede un rinvio al fine di consentire un esame compiuto degli emendamenti presentati al testo. Ritiene che si potrà proficuamente procedere nella giornata di martedì prossimo dopo aver raccolto le esigenze di tutta la Commissione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 16.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00421 Franco Bordo, 7-00467 Oliverio, 7-00476 Faenzi e 7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta del 24 settembre scorso e che, nella seduta dell'8 ottobre scorso, l'onorevole Lupo aver presentato una nuova formulazione della risoluzione n. 7-00478, con l'inserimento di un ulteriore impegno.

Ricorda inoltre che nella seduta del 10 settembre scorso sull'argomento sono state audite le organizzazioni agricole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede un rinvio a domattina al fine di poter valorizzare al massimo il lavoro istruttorio in corso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE propone che il rinvio sia fissato alla prossima settimana.

Franco BORDO (SEL), concorda sulla proposta di rinvio, purché il procedimento si concluda nella prossima settimana.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso, avendo concluso il ciclo di audizioni programmate, così come convenuto, si è stabilito di proseguire congiuntamente la discussione delle due risoluzioni.

Chiara GAGNARLI (M5S), vista l'assenza del collega Bernini chiede un rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Susanna CENNI (PD) concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO IN SEDE REFERENTE
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati « agrumeti caratteristici ».

2. Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle com-

petenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo

rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono

situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Attività dei consorzi di tutela).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

ART. 8.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle

risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 9.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

Sopprimere il comma 3.

6. 1. Il Relatore.

Al comma 4 sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *con le seguenti:* previa intesa acquisita con le regioni interessate.

6. 2. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: La regione, *con le seguenti:* Le regioni di cui all'articolo 6, comma 4.

8. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 2. Il Relatore.

ART. 9.

Sopprimere il comma 2.

9. 1. Il Relatore.

Ai commi 4 e 5 premettere le seguenti parole: Fatta salva l'applicazione della legge penale,.

9. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO OLIVERIO

Il progetto di legge che oggi conclude il suo *iter* in questo ramo del Parlamento viene da lontano, dalla XV legislatura, quasi dalla notte dei tempi, quando la Commissione Agricoltura avviò l'esame di alcune proposte di legge che prevedevano interventi a sostegno di limoneti ed agrumeti tradizionali e caratteristici, situati in territori considerati di particolare significato per la dimensione produttiva degli impianti, per la tutela del territorio e per la salvaguardia del paesaggio. In quella legislatura e in quella successiva, si svolsero diversi sopralluoghi su alcuni di questi territori.

La fine anticipata della XVI legislatura ha determinato l'interruzione dell'*iter* del provvedimento, sul quale la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati si era fortemente impegnata, con il consenso e l'attiva partecipazione di tutti i gruppi parlamentari.

Tale testo, con alcune modifiche, fu da diversi parlamentari in questa XVII legislatura.

La Commissione ha esaminato con grande attenzione le proposte di legge e dopo un significativo lavoro emendativo, ha prodotto il testo che approveremo oggi in sede legislativa.

Il testo al nostro esame intende promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idro-geologico.

L'obiettivo dell'intervento legislativo è, pertanto, quello di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del

nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.

Infatti, in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali, per esempio, la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.

È però da rilevare, purtroppo, che tutta l'agrumicoltura italiana attraversa da anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano presenti numerose produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e siano stati promossi nel tempo, attraverso la politica comunitaria, nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.

Le cause della crisi possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la sempre più forte concorrenza estera.

Per le coltivazioni di agrumi realizzate sugli affascinanti terrazzamenti tipici delle nostre fasce costiere, che conferiscono ad esse gran parte del loro particolare pregio paesaggistico, a questi fattori generali di crisi si aggiungono ulteriori elementi problematici, dovuti all'obiettivo asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi prodotti.

In queste aree si sta così verificando un imponente processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività e frequentemente continuano a praticarla solo per amore dei loro giardini. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e forme di lavoro che sono diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di quei territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato degli agrumeti.

Tale fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inacidimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii.

In occasione delle audizioni svolte la Commissione Agricoltura ha potuto direttamente constatare dagli operatori e dai rappresentanti delle istituzioni locali – quanto sia essenziale fermare il lento degrado e abbandono di quei territori, sostenendo quelle forme di agricoltura definita « eroica » e riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e di cultura.

« Senza i giardini di agrumi, questi paesi sarebbero senza volto » è stato efficacemente detto nel corso di quelle audizioni.

Per questo la presente legge prevede che lo Stato, ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico.

Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere.

Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi e un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia sono eseguiti in conformità alle disposizioni dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale.

La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, stabilisce le modalità per l'assegnazione dei contributi e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi.

Le somme derivanti dalle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo

all'intero contributo erogato; se, invece, non realizza gli interventi indicati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo.

Signor Presidente, con l'approvazione di questa legge, la Camera dei deputati porta finalmente a compimento un lavoro che ha visto impegnate le forze politiche nelle ultime tre legislature, con l'unanime intento di contribuire a salvare un piccolo mondo fatto di fatica e di sopravvivenza, quasi al crepuscolo dopo una lunga storia di operosità e di vita.

Per questa iniziativa legislativa mi sia consentito di ringraziare il relatore del provvedimento, il collega Russo, i gruppi della XIII commissione che hanno, tra l'altro, richiesto la procedura legislativa, e tutti i colleghi che hanno lavorato per giungere laddove molti colleghi non sono riusciti ad arrivare. E qui mi sia consentito di rivolgere un sentito ringraziamento alla collega Giusi Servodio che nella passata legislatura tanto impegno e generosità ha dedicato alla stesura di un testo normativo, sulla base del quale oggi approveremo questa legge.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso).

PROPOSTE DI CORREZIONE DI FORMA

All'articolo 1:

*al comma 1, sostituire la parola: fa-
vorisce con la seguente: promuove;*

*al comma 2, sostituire le parole: aree
vocate alle specie agrumicole con le se-
guenti: aree vocate alla coltivazione delle
specie agrumicole;*

*al comma 2, sopprimere le parole: nel
loro genere.*

All'articolo 2:

*al comma 1, sostituire le parole: Mi-
nistro per i beni e le attività culturali con
le seguenti: Ministro dei beni e delle atti-
vità cultura e del turismo;*

*al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: percentuale di contributi erogabili
con le seguenti: misura dei contributi ero-
gabili.*

All'articolo 3 e all'articolo 4

*al comma 1, dopo le parole: condut-
tori a qualsiasi titolo aggiungere le se-
guenti: di agrumeti caratteristici situati nei
territori individuati ai sensi dell'articolo 2
e conseguentemente sopprimere le seguenti
parole: di agrumeti caratteristici indivi-
duati ai sensi dell'articolo 2.*

All'articolo 6:

*al comma 4, sostituire le parole: in-
dividuati ai sensi del medesimo articolo 2
con le seguenti: in base all'individuazione
fatta ai sensi del medesimo articolo 2.*

All'articolo 7:

*al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: dei quali con le seguenti: nei quali.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	94
Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ..	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.40.

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatore*, ricorda che la Relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel 2013 è stata presentata dalla Commissione europea, lo scorso 5 agosto, in conformità all'articolo 9 del protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il documento illustra le modalità con le quali i due principi in questione sono stati attuati dalle varie istituzioni e organi dell'UE nell'anno di riferimento nonché sul funzionamento del meccanismo di allerta precoce attraverso il quale i parlamenti nazionali verificano la conformità dei progetti legislativi europei al principio di sussidiarietà.

La XIV Commissione svolge sistematicamente, a partire dal 2010, l'esame del documento contestualmente alla Relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, alla quale è legata da un evidente nesso di complementarità.

L'obiettivo dell'esame contestuale dei documenti è quello di operare, per un verso, una valutazione complessiva delle procedure attraverso le quali la Camera, e più in generale, i parlamenti nazionali interagiscono con le Istituzioni dell'UE, con particolare riferimento al dialogo politico e al controllo di sussidiarietà.

Per altro verso, si tratta di un'importante occasione per una riflessione sui criteri e le procedure attraverso i quali la Camera procede all'esame di sussidiarietà dei progetti legislativi dell'Unione.

L'esame delle due Relazioni assume quest'anno un particolare rilievo in quanto può essere la base per predisporre un contributo della nostra Commissione e, più in generale, della Camera alla discussione avviata della Presidenza italiana del

Consiglio dell'UE sul miglioramento dell'assetto istituzionale e del funzionamento dell'UE, anche con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali.

La Relazione oggi in esame si articola, come quella relativa al 2012, in due parti distinte: la prima analizza l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle Istituzioni ed organi dell'UE, in particolare Commissione, Parlamento europeo, Consiglio e Comitato delle regioni, nonché gli orientamenti maturati dalla Corte di giustizia e i pareri motivati espressi dai parlamenti nazionali.

La seconda parte illustra i principali casi in cui, nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, i parlamenti nazionali hanno sollevato obiezioni in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE rispetto al principio di sussidiarietà.

Con riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della Commissione europea, la Relazione pone l'accento sulla valutazione d'impatto che precede la presentazione di qualsiasi proposta normativa della Commissione stessa.

La Relazione ricorda, in particolare, la prassi applicativa degli orientamenti in materia di valutazione d'impatto, adottati dalla Commissione europea nel 2005 e da ultimo modificati nel 2009, in base ai quali i servizi della Commissione devono procedere all'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità, in modo da valutare il diritto dell'UE di agire e la giustificazione dell'azione dell'UE. In particolare, la Relazione sottolinea come il Comitato per la valutazione d'impatto – organismo composto da alti funzionari della medesima Commissione – abbia esaminato nel 2013 97 valutazioni d'impatto e formulato 142 pareri, presentando osservazioni sulla sussidiarietà e proporzionalità in oltre un terzo dei casi (34 per cento). Ciò, ad avviso della Commissione, dimostra l'importanza che essa attribuisce ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità al momento di preparare le proposte legislative.

L'aspetto più interessante e innovativo nell'approccio della Commissione è tuttavia rappresentato dallo svolgimento cre-

scente – accanto all'analisi *ex ante* – di valutazioni « retrospettive » dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità volte a verificare *ex post* – se le azioni dell'UE siano ancora necessarie, se stiano effettivamente dando i risultati attesi e se, in definitiva, stiano migliorando le condizioni delle imprese e dei cittadini europei. La Commissione si è impegnata, in particolare, ad analizzare i risultati ottenuti sulla base della normativa vigente prima di considerare eventuali modifiche.

Più in generale, la Relazione ricorda come la valutazione delle politiche dell'UE stia diventando parte integrante e permanente dell'elaborazione delle nuove politiche, attraverso la raccolta di elementi di giudizio su cinque aspetti chiave (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, valore aggiunto dell'UE)

Con riguardo al Parlamento europeo, la Relazione ricorda i significativi risultati ottenuti per effetto della creazione nel 2012 di una apposita direzione incaricata delle valutazioni di impatto e del valore aggiunto.

Il Parlamento europeo ha anzitutto consolidato la prassi di supportare le proprie relazioni d'iniziativa di carattere legislativo, con le quali chiede alla Commissione di presentare nuove proposte, con un'analisi del potenziale valore aggiunto dell'UE basata su riscontri oggettivi. Nel 2013 sono state predisposte in totale cinque valutazioni di tale genere nonché cinque valutazioni sul « costo della non-Europa » volte a esaminare i possibili miglioramenti e/o la realizzazione di un « bene pubblico » attraverso un'azione a livello di UE in specifici settori.

Nel 2013 la citata direzione del PE ha inoltre prodotto 50 analisi delle valutazioni d'impatto della Commissione (al fine di verificare che esse rispettino una serie di criteri minimi di qualità e di indipendenza), due analisi approfondite di valutazioni d'impatto della Commissione, tre valutazioni d'impatto sugli emendamenti del Parlamento (in totale sono stati valutati 20 emendamenti) e una valutazione

d'impatto « alternativa » (in un caso in cui la Commissione non aveva elaborato una valutazione d'impatto).

Lo sviluppo di questi strumenti da parte del Parlamento europeo presenta aspetti di forte interesse per il ruolo delle assemblee parlamentari nella produzione normativa.

In primo luogo, viene confermato l'impegno del Parlamento europeo a valutare in modo effettivo e sistematico sia l'applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà sia l'opportunità e l'efficacia delle opzioni regolative a livello europeo. In particolare, appare apprezzabile la decisione di non limitarsi a verificare le analisi di impatto che accompagnano i progetti legislativi della Commissione ma di estenderle anche, selettivamente, agli emendamenti presentati presso il Parlamento europeo o alle proposte formulate nelle relazioni delle commissioni parlamentari, e alla valutazione *ex post* delle politiche e della normativa dell'Unione.

In secondo luogo, è di grande rilievo lo sviluppo delle analisi del valore aggiunto europeo, volte a verificare, in particolare, i costi della mancata azione europea. In questo senso, il Parlamento europeo riafferma una concezione dinamica della sussidiarietà e, più in generale, del processo di integrazione europea – da sempre sostenuta anche dalla Camera dei deputati – in base alla quale questo principio non si risolve in una difesa delle competenze nazionali verso le presunte invasioni dell'azione europea ma implica ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione.

In terzo luogo, è significativa la scelta per un'assemblea parlamentare di dotarsi di una struttura incaricata di verificare accuratamente la correttezza delle valutazioni di impatto svolte da un organo tecnico quale la Commissione e di valutare l'impatto delle politiche e della legislazione *ex post*. Sotto questo profilo, gli strumenti introdotti dal Parlamento europeo potrebbero costituire anche per la Camera e gli altri parlamenti nazionali, ove essi inten-

dessero migliorare la verifica sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo, al fine di potenziare la qualità dell'istruttoria legislativa e l'efficacia delle funzioni di controllo parlamentare.

Per quanto riguarda il Consiglio, la Relazione si limita, come negli anni precedenti, a ricordare che esso verifica il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità quando rivede le valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due principi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione.

La Relazione riserva forte attenzione alle attività del Comitato delle regioni che nel 2013 ha adottato e attuato il suo primo programma di lavoro sulla sussidiarietà: cinque iniziative, selezionate dal programma di lavoro della Commissione europea, sono state sottoposte ad un monitoraggio finalizzato a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà, consultando il gruppo di esperti della sussidiarietà e la rete di controllo della sussidiarietà cui partecipano regioni ed enti locali. Il Comitato ha inoltre sollevato, in alcuni pareri da esso espressi su proposte legislative della Commissione, dubbi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Relazione rileva infine che nel 2012 la Corte di giustizia non ha emesso alcuna sentenza sul principio di sussidiarietà, mentre due pronunce significative sono state emesse dal Tribunale dell'UE.

Particolare rilievo riveste, in particolare, la sentenza nel caso *Inuit Tapiriit Kanatami e altri contro Commissione*, in cui il Tribunale ha confermato la conformità alla sussidiarietà di un regolamento della Commissione recante modalità di applicazione relative al commercio dei prodotti derivati dalla foca, accertando la necessità e il valore aggiunto dell'inter-

vento legislativo europeo alla luce dell'evoluzione eterogenea delle normative nazionali in materia.

La parte della Relazione di maggiore interesse concerne l'applicazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali.

La Commissione ricorda anzitutto che nel 2013 sono stati emessi dai parlamenti nazionali 88 pareri motivati (in incremento del 255 a fronte di 70 nel 2012 e di 64 nel 2011) relativi a 36 distinte proposte legislative della Commissione, a fronte di un totale di 622 pronunce trasmesse nell'ambito del dialogo politico.

La soglia del « cartellino giallo » è stata raggiunta sulla sola proposta relativa alla Procura europea, che ha generato 13 pareri motivati; 9 pareri motivati sono stati espressi sulla proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, 7 in relazione alla proposta di direttiva sui prodotti del tabacco e alla proposta di regolamento sui servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti. Ciascuno di questi casi è oggetto di approfondimento in un'apposita sezione della Relazione.

Il *Riksdag* svedese ha formulato, nel 2013 come nel 2012, il numero più elevato di pareri motivati (9), anche se largamente inferiore rispetto al 2012 (20). Il *Bundesrat* austriaco e il *Seimas* lituano sono al secondo posto (con 6 pareri motivati ciascuno), seguiti dalle due camere spagnole (il *Congreso de los Diputados* e il *Senado*), dalla *Kamra Tad* maltese, dalla *Tweede Kamer* olandese e dalla *House of Commons* del Regno Unito (5 pareri motivati ciascuna).

La Camera ha adottato nel 2013 – nell'ultimo scorcio della XVI legislatura – un solo parere motivato, sulla proposta di direttiva relativa ai prodotti del tabacco, che, peraltro, non viene contabilizzato in quanto tale dalla Commissione in quanto pervenuto oltre la scadenza delle 8 settimane.

La Commissione europea sottolinea che i pareri motivati continuano a essere vari,

sia per la forma che per il tipo di argomentazioni avanzate dai parlamenti nazionali per sostenere l'asserita violazione del principio di sussidiarietà.

Questi dati, letti in modo organico, sembrano confermare due tendenze.

Anzitutto, i parlamenti nazionali utilizzano il meccanismo di controllo della sussidiarietà non quale strumento per una rigorosa valutazione giuridica della corretta applicazione del principio, ma piuttosto quale mezzo per far valere gli interessi nazionali. In secondo, nonostante la costante crescita nei pareri motivati adottati di anno in anno, essi continuano a rappresentare meno del 15 per cento dei contributi indirizzati alla Commissione, confermando che i parlamenti nazionali privilegiano il merito delle scelte politiche e legislative dell'UE.

In secondo luogo, il diverso approccio e le diverse priorità politiche dei parlamenti nazionali rendono difficile un coordinamento dei parlamenti nazionali al fine di raggiungere le soglie previste per il cartellino giallo e quello arancione, che è stato auspicato soprattutto dai parlamenti euroscettici e costantemente contrastato dalla Camera e da altri parlamenti nazionali.

Dall'analisi della Relazione emergono con evidenza tre principali considerazioni.

La prima attiene al consolidamento dell'attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di gran parte delle Istituzioni ed organi coinvolti nei processi legislativi, già rilevata in occasione dell'esame della Relazione per il 2012. In particolare, la Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni che hanno adattato le loro procedure interne e strutture amministrative a questo scopo; carente e poco trasparente rimane invece l'azione del Consiglio.

Una seconda considerazione riguarda lo sviluppo crescente di strumenti per la verifica *ex post* dell'applicazione dei due principi, nell'ambito della valutazione *ex post* delle politiche pubbliche. Si tratta di una tendenza di particolare interesse per il nostro Parlamento che, rispetto ad altre

assemblee, non si è ancora dotato di strumenti specifici per affinare le sue funzioni di controllo mediante la valutazione delle grandi politiche pubbliche.

Una terza considerazione, che riguarda più direttamente il ruolo dei parlamenti nazionali, concerne la natura prettamente politica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: la prassi conferma che, al di là delle differenti e più o meno sofisticate metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione e da parte dei parlamenti nazionali, le modalità di interpretazione e applicazione dei due principi durante la fase legislativa dipendono dal contesto politico e dagli interessi nazionali e settoriali in gioco.

Queste considerazioni sembrano ribadire, per un verso, la validità dell'approccio complessivo sinora seguito dalla Camera nell'applicare il meccanismo di allerta precoce per valutare *ex ante* il rispetto del principio di sussidiarietà. Per altro verso, appare necessario avviare una riflessione approfondita sull'opportunità di sviluppare strumenti di valutazione *ex post* dei due principi.

Sotto il primo profilo, risulta confermata la bontà di tre precise scelte procedurali operate sin dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona:

la selettività dell'esame. A differenza di altre assemblee, la nostra Commissione non verifica sistematicamente la conformità alla sussidiarietà delle proposte legislative trasmesse a tale scopo dalle Istituzioni europee, ma individua quelle che appaiono effettivamente suscettibili di contrasto con il principio stesso. Ciò consente di concentrare l'attività della nostra Commissione sugli atti di maggiore rilevanza e di svolgere un'istruttoria approfondita;

l'estensione del controllo alla base giuridica delle proposte, come peraltro in gran parte dei parlamenti nazionali;

la separazione delle pronunce sulla sussidiarietà da quelle sulla proporzionalità, che viene considerata alla Camera unitamente al merito delle proposte legi-

slative. L'estensione della procedura di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità sarebbe infatti in contrasto con la lettera del Protocollo n. 2 e si porrebbe in linea di netta discontinuità con la posizione sostenuta dalla Camera, sin dai lavori della Convenzione, volta a limitare la portata del meccanismo stesso, al fine di attenuarne gli effetti di potenziale blocco dell'attività legislativa europea.

Potrebbe configurarsi inoltre una violazione dei pareri con i quali la Giunta per il Regolamento ha definito la procedura per l'applicazione alla Camera del meccanismo di allerta precoce, investendo la XIV Commissione di una competenza esclusiva soltanto ai fini alla valutazione dei profili di sussidiarietà. Peraltro mentre il controllo di sussidiarietà concerne esclusivamente i progetti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione, la proporzionalità si applica a qualunque atto giuridico dell'UE, anche riconducibile a competenze esclusive.

Sul piano operativo, va poi rilevato che la valutazione dei due principi, sebbene connessa per molti aspetti, sembra richiedere, soprattutto nel nostro ordinamento, una metodologia e una procedura parzialmente distinte.

L'esame di sussidiarietà può essere operato, in linea di principio, tenendo conto delle dimensioni e della natura del fenomeno da regolare, al fine di verificarne soprattutto le implicazioni transnazionali, di valutare l'adeguatezza del quadro giuridico nazionale esistente o in fieri rispetto al fenomeno stesso e di verificare il valore aggiunto dell'intervento europeo rispetto a quello nazionale.

L'esame di proporzionalità postula invece, una volta valutati positivamente i profili di sussidiarietà e accertata quindi l'esistenza dei presupposti dell'intervento a livello europeo, una accurata valutazione dell'impatto regolamentare, amministrativo, economico e finanziario dei progetti legislativi sull'ordinamento europeo e su quelli statale, regionale e locale, sui cittadini e sul sistema produttivo italiano che non può non essere strettamente legata

alla valutazione del merito dei medesimi progetti. Questa valutazione può richiedere, pertanto, tempi più lunghi di quella di sussidiarietà, implicando anche adeguate attività conoscitive.

Tenuto conto della riflessione avviata dal Consiglio affari generali e dalla COSAC sul ruolo dei parlamenti nazionali, ritiene opportuno acquisire nel corso dell'esame della Relazione ulteriori elementi di valutazione, mediante l'audizione del sottosegretario GOZI, nella sua qualità di Presidente in carica del Consiglio Affari generali, nonché di rappresentanti di altri parlamenti e di esperti.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, rammenta che l'esame della Relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nel 2013, presentata il 5 agosto 2014, costituisce, in coerenza con l'approccio seguito dalla XIV Commissione sin dal 2009, una importante occasione per riflettere sull'adeguatezza delle procedure di raccordo della Camera con le Istituzioni dell'Unione europea e per prospettare eventuali correzioni dell'impostazione sinora seguita.

Quest'anno la riflessione assume un significativo rilievo in quanto si innesta nella discussione avviata della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE sul miglioramento dell'assetto istituzionale e del funzionamento dell'UE, anche con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali. Il Consiglio affari generali – che ha istituito

allo scopo un apposito gruppo di lavoro – presenterà su questi temi una relazione al Consiglio europeo di dicembre.

La XIV Commissione, anche alla luce del documento oggi in esame, dovrà essere pienamente coinvolta dal Governo in questo processo, formulando proposte pragmatiche.

Ricorda, inoltre, che sui medesimi temi è prevista una apposita sessione nell'ambito della prossima riunione plenaria della COSAC, che avrà luogo qui a Roma sotto Presidenza delle due Commissioni politiche UE di Camera e Senato, dal 30 novembre al 2 dicembre prossimo.

La Relazione in esame opera un'analisi quantitativa e qualitativa delle pronunce trasmesse ai parlamenti nazionali alla Commissione ai fini del controllo di sussidiarietà e del dialogo politico nonché una rassegna delle altre due principali attività di raccordo, quali le visite di commissari presso i parlamenti nazionali e la loro partecipazione a riunioni interparlamentari.

Questa analisi è preceduta, analogamente alle Relazioni per il 2012 e il 2011, da una riflessione sulle politiche e sui progetti legislativi dell'UE cui tutti i parlamenti hanno riservato, con forme diverse, un'attenzione prioritaria, e, per la prima volta, da un richiamo ad alcune delle sedi di cooperazione interparlamentare.

Con riguardo al primo aspetto, la Relazione conferma in ampia misura le tendenze consolidate nei due anni precedenti: i parlamenti nazionali si sono pronunciati nel 2013 soprattutto su politiche e misure adottate dall'Unione in risposta alla crisi, inclusi la strategia Europa 2020, l'unione economica e monetaria e il quadro finanziario pluriennale 2014-2020; un forte accento è stato sulla necessità di assicurare una maggiore legittimità democratica del nuovo sistema di *governance* economica, anche rafforzando le prerogative parlamentari in tale ambito.

Numerosi contributi dei parlamenti nazionali hanno riguardato altresì, come negli anni precedenti, provvedimenti nei settori della giustizia e degli affari interni e

del mercato interno, nonché questioni più specifiche, come la direttiva sul tabacco e la direttiva relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie, sulle quali anche la Camera, nell'ultimo scorcio della passata legislatura si è pronunciata.

Per quanto attiene alla cooperazione interparlamentare, la Relazione si limita a richiamare, peraltro in termini essenzialmente descrittivi, le riunioni della COSAC e la cosiddetta « Settimana parlamentare europea », organizzata su iniziativa del Parlamento europeo nel gennaio del 2013 (la seconda edizione ha poi avuto luogo nel 2014).

Dopo le considerazioni preliminari sopra richiamate, la Relazione si concentra essenzialmente su una descrizione del funzionamento del dialogo politico.

Il meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà viene esaminato in dettaglio nella Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui la nostra Commissione avvia oggi l'esame con la Relazione della collega Iacono.

La Relazione conferma che nel 2013 il dialogo politico si consolida, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, quale principale canale di interazione tra Commissione e Parlamenti nazionali: il numero di pareri trasmessi da questi ultimi, inclusi pareri motivati sulla sussidiarietà, ammonta a 621, in calo (di circa il 6 per cento) rispetto ai 663 del 2012 ma in linea con il dato del 2011 (622). Il calo sembra dovuto soprattutto alla riduzione dei contributi trasmessi da alcuni dei parlamenti più attivi negli anni precedenti, quale quello portoghese. Si conferma in ogni caso la crescita del dialogo politico rispetto ai primi anni di applicazione (è sufficiente ricordare al riguardo che i pareri erano stati 387 del 2010 e 250 del 2009).

La Relazione ricorda che l'attività di dialogo politico è distribuita in maniera disomogenea tra le camere dei parlamenti nazionali, provenendo quasi l'80 per cento di tutti i pareri dalle dieci camere più attive; tra queste, si colloca al primo posto, come nei due anni precedenti, quello por-

toghese, con 192 pareri (rispetto ai 227 pareri del 2012), seguito dal Senato ceco con 64 e dal *Bundesrat* tedesco, dall'Assemblea nazionale francese con 40 pareri ciascuna, dalla Camera rumena con 38 e dal Senato italiano con 36. La Camera dei deputati si colloca al diciannovesimo posto con 6 contributi trasmessi, a fronte dei 15 del 2012, dei 28 del 2011 e dei 25 del 2010.

Questi dati meritano alcune precisazioni.

In via preliminare va ribadito che la quantità di pronunce trasmesse da ciascuna assemblea alla Commissione nulla dice in merito alla qualità dell'istruttoria svolta e soprattutto all'efficacia delle pronunce stesse.

Alcuni Parlamenti o Camere che pur intervengono in modo regolare ed incisivo in materia europea, come la *House of Commons* britannica e il *Folketinget* danese hanno infatti trasmesso alla Commissione un numero ridottissimo di pronunce (rispettivamente 5 e 4) in quanto concentrati più sul raccordo con il rispettivo Governo che sul dialogo politico con le Istituzioni europee. Addirittura il *Bundestag* tedesco – che pure dal 2009 esercita significativi poteri di indirizzo e controllo sull'azione del Governo federale – non ha trasmesso alcun parere alla Commissione europea.

Altre assemblee si pronunciano invece, in via quasi sistematica, su qualsiasi progetto legislativo (o altro documento) trasmesso dalle Istituzioni dell'UE, anche ai fini del controllo di sussidiarietà (entro le 8 settimane previste a tale scopo) e registrano pertanto un elevato numero di pronunce trasmesse alla Commissione. Questo approccio, tuttavia, comporta inevitabilmente un sacrificio in termini di approfondimento dei dossier più complessi.

La Camera dei deputati, secondo un approccio consolidatosi nelle ultime due legislature, segue un approccio selettivo, esaminando soltanto i progetti legislativi o i documenti prelegislativi che, anche in base alle segnalazioni del Governo, appaiono effettivamente meritevoli di esame

per la rilevanza della materia e per l'impatto potenziale sull'interesse nazionale.

Il netto calo dei pareri della Camera nel 2013 rispetto agli anni precedenti non sembra tuttavia riconducibile a questo approccio, ma riflette la preoccupante tendenza delle commissioni di settore a ritenere, persino nel caso in cui la XIV Commissione abbia già avviato l'esame di progetti di atti dell'UE, le questioni europee di rilevanza ed urgenza minore rispetto a quelle di politica interna.

La XIV Commissione – alla luce di questa preoccupante tendenza – aveva suggerito, nell'ambito delle proposte di riforma regolamentare sottoposte nel settembre 2013 alla Presidenza della Camera, l'attribuzione di un potere surrogatorio alla medesima Commissione in caso di inerzia delle commissioni di settore, sul modello del Regolamento del Senato. L'efficacia di questo meccanismo è peraltro dimostrata proprio dall'elevato numero di pareri trasmessi dal Senato alle Istituzioni dell'UE che, in parte, può essere attribuita proprio all'effetto deterrente costituito dal potere surrogatorio della 14a Commissione.

Lo schema di modifica regolamentare predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento – attualmente all'esame della Giunta per il Regolamento – contempla espressamente questo potere surrogatorio nel testo novellato dell'articolo 127. Sarebbe opportuno che questa previsione fosse mantenuta nella proposta di modifica del Regolamento che sarà portata all'attenzione dell'aula della Camera.

La Relazione per il 2013 conferma due grandi tendenze del dialogo politico già delineatesi negli anni passati.

La prima è costituita dalla grande varietà dei documenti oggetto delle osservazioni, a testimonianza del fatto che ogni Parlamento o Camera sceglie, in ragione degli interessi nazionali e del suo approccio verso il processo di integrazione, ambiti differenti di intervento.

Nel 2013 la maggior parte dei documenti della Commissione su cui si sono espressi i parlamenti nazionali è stata

oggetto di un massimo di tre pareri; le 15 proposte « più gettonate » della Commissione sono state oggetto di 144 pareri (23 per cento del totale).

La seconda consiste nel fatto che i parlamenti nazionali continuano a incentrare il loro dialogo politico con la Commissione sui documenti legislativi mentre soltanto una percentuale limitata dei loro pareri riguarda iniziative prelegislative. Questo approccio riduce in misura non trascurabile le potenzialità dell'intervento parlamentare che, ove fosse concentrato in una fase precoce del processo decisionale europeo, avrebbe maggiore possibilità di incidere nella formazione delle grandi scelte politiche e legislative dell'Unione.

Non sembra pertanto avere prodotto effetti, almeno ai fini del dialogo politico, una importante innovazione posta in essere nel 2013 dalla Commissione, la sistematica segnalazione ai Parlamenti nazionali di tutte le consultazioni pubbliche da essa avviate.

Per quanto concerne i settori oggetto di intervento parlamentare, oltre la metà dei pareri trasmessi alla Commissione concerne sei grandi ambiti: giustizia, mercato interno e servizi, mobilità e trasporti, affari interni, salute e consumatori, e comunicazioni.

Le proposte legislative della Commissione su cui sono stati espressi più pareri da parte dei parlamenti nazionali sono quelle relative all'istituzione della Procura europea (20 pareri), alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (17 pareri), alla pianificazione dello spazio marittimo e alla gestione integrata delle zone costiere (14 pareri), ai servizi portuali e alla trasparenza finanziaria dei porti (10 pareri), alla modifica della disciplina di Europol (10 pareri).

È importante sottolineare come, in continuità con quanto già avvenuto nel 2011 e nel 2012, i documenti oggetto del maggior numero di osservazioni siano costituiti dalle stesse proposte legislative che hanno prodotto il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà.

Ciò sembra confermare che i Parlamenti nazionali intervengono sul merito e sulla sussidiarietà, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione, soprattutto quando sono in gioco interessi nazionali di particolare rilevanza.

In altri termini, il controllo di sussidiarietà non risponde tanto ad una generica esigenza di salvaguardia della sfera di competenza nazionale rispetto a potenziali invasioni a livello europeo ma è piuttosto uno strumento aggiuntivo per far valere posizioni ed interessi politici sostanziali.

La Relazione per il 2013, analogamente a quelle dei tre anni precedenti, opera un'analisi di natura essenzialmente quantitativa ma appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, che era stata invece offerta nelle Relazioni per il 2008 e per il 2009.

Questa lacuna pregiudica fortemente l'interesse della Relazione, soprattutto per i parlamenti nazionali e rischia anzi di fornire un quadro parzialmente fuorviante delle funzioni del dialogo politico, fondato sulla quantità anziché sulla qualità ed effettività dell'interazione con la Commissione.

Va riconosciuto che l'impatto dei pareri dei Parlamenti nazionali sull'esame a livello europeo di un determinato progetto legislativo e, in particolare, l'incidenza sul testo finale del medesimo atto non è facilmente misurabile.

Sarebbe stato tuttavia auspicabile che la Commissione indicasse – anche sulla base di alcuni esempi concreti – il modo in cui i pareri sono stati tenuti in considerazione nel corso del processo decisionale nonché – come nella Relazione 2009 – se essi sostengono la posizione dei rispettivi Governi o configurino posizioni autonome o addirittura alternative dei Parlamenti.

Un secondo profilo di criticità, non presente nelle precedenti Relazioni, attiene ai numerosi riferimenti alle sedi di cooperazione interparlamentare. Pur avendo tali riferimenti natura prevalentemente descrittiva, la Commissione sembra attribuire eccessiva rilevanza ai dibattiti in

seno alla COSAC o a specifiche riunioni interparlamentari, quali quelle svolte nell'ambito della settimana europea, ignorando il quadro ben più complesso ed articolato della cooperazione interparlamentare. È in parte comprensibile che la Commissione faccia riferimento a sedi e riunioni alle quali di solito il Commissario competente per i rapporti con i parlamenti nazionali è invitato; ma appare, al tempo stesso, non appropriato trarre conclusioni di carattere generale sulla cooperazione interparlamentare sulla base di questa esperienza parziale.

Nella Relazione si segnalano invece misure concrete per assicurare la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali, elemento di criticità che era stato più volte rilevato, anche nei documenti finali approvati in esito all'esame delle Relazione per il 2011 e per il 2012. La Commissione si è posta infatti quale regola generale di rispondere entro tre mesi ai contributi da essa ricevuti, regola che nella prassi risulta generalmente rispettata. Nel 2013 si è registrato inoltre un generale miglioramento della qualità delle risposte, confermando lo sviluppo di una cultura del dialogo con i Parlamenti nazionali nei servizi della Commissione.

La Relazione per il 2013 conferma il consolidamento del dialogo politico quale principale canale di interlocuzione diretta tra la Commissione e Parlamenti nazionali, in coerenza con la scelta di questi ultimi di privilegiare l'interlocuzione sul merito piuttosto che il controllo di sussidiarietà.

Il dialogo politico sembra aver contribuito a stimolare l'esame di progetti legislativi e di altri documenti della Commissione da parte dei parlamenti nazionali e a far maturare nei servizi della Commissione una maggiore consapevolezza del ruolo che questi ultimi possono giocare nella formazione delle decisioni europee.

Al tempo stesso, continua ad essere incerto se il dialogo politico abbia anche contribuito ad incrementare l'effettività delle pronunce parlamentari, nel caso sia dei parlamenti che lo utilizzano quale

autonoma procedura di intervento sia a supporto dell'indirizzo e controllo sul Governo.

Questo aspetto potrà essere oggetto di approfondimento nell'ambito della riflessione avviata dalla Presidenza italiana sul funzionamento dell'UE e sul ruolo dei parlamenti nazionali, richiamata in precedenza.

Appare tuttavia sin d'ora evidente che l'esito di questa riflessione non potrà essere – come proposto da alcuni parlamenti nazionali – tradursi nella attribuzione ai parlamenti nazionali di nuovi poteri vincolanti di intervento diretto nel processo decisionale europeo o in forme « collettive » di dialogo politico mediante la COSAC e altre sedi di cooperazione interparlamentare.

Il ruolo « costituzionale » dei parlamenti nazionali nella costruzione europea è, come riconosciuto espressamente dall'articolo 10 del Trattato sull'UE, quello di contribuire ad assicurare la legittimità democratica delle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio mediante l'indirizzo e il controllo sui rispettivi governi.

Rispetto a questa funzione primaria, assumono carattere ancillare il dialogo politico e le prerogative di intervento diretto dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo elencate dall'articolo 12 del TUE, prima tra tutte il controllo di sussidiarietà; esse costituiscono, al fine di rafforzare la legittimazione democratica dell'UE, un canale di azione aggiuntivo e complementare, ma non sostitutivo del raccordo tra ciascun parlamento ed il rispettivo governo.

Sarà pertanto necessario evitare che la riflessione in corso si traduca nella rivendicazione di un ruolo « collettivo » dei parlamenti nazionali in concorrenza con il Parlamento europeo. Una reale parlamentarizzazione dell'Unione – e quindi una maggiore legittimazione democratica – presuppone, al contrario, che siano utilizzate tutte le potenzialità insite nella Relazione complementare tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. Si tratta, in sostanza, di assicurare che le nostre assemblee si sostengano reciprocamente,

nell'ambito della cooperazione interparlamentare, per rafforzare l'esercizio dei poteri di cui ciascuna di esse dispone nel proprio ordinamento.

In questo contesto, va ribadita la bontà dell'approccio seguito dalla Camera in materia di dialogo politico, che si esplica inoltrando alle Istituzioni dell'Ue i medesimi atti di indirizzo rivolti al Governo in esito all'esame dei soli progetti legislativi o documenti prelegislativi selezionati in ragione della loro effettiva rilevanza politica, economica o giuridica.

L'obiettivo dell'intervento in fase ascendente alla Camera non è quello di esprimere a tutti i costi un qualsivoglia documento o parere nel più breve tempo possibile, come se si prendesse parte ad una gara con altre Camere o Parlamenti: la priorità è piuttosto quella di svolgere un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e raccordandosi con il Governo.

L'efficacia di questa impostazione è testimoniata da tre elementi positivi: a differenza di quanto avviene a volte per altri Parlamenti o Camere, le pronunce degli organi della Camera sono ben argomentate e motivate; si è verificato in rarissimi casi un consapevole disallineamento tra gli orientamenti delle Camere e

quelli poi seguiti dal Governo; si è evitata – anche a detta degli interlocutori europei – il rischio di un'ipertrofia che, puntando solo sulla quantità di atti approvati e le graduatorie pubblicate in allegato alla Relazione annuale della Commissione, svilisse il contributo del Parlamento anziché esaltarlo.

Ritiene, in conclusione, che alla luce della delicatezza delle questioni da affrontare e in considerazione della riflessione avviata dal Governo e in seno alla COSAC, sia opportuno acquisire nel corso dell'esame della Relazione ulteriori elementi di valutazione, mediante l'audizione del sottosegretario GOZI, nella sua qualità di Presidente in carica del Consiglio Affari generali, nonché di rappresentanti di altri parlamenti e di esperti.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	104
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. S. 1568, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il presidente Raffaele RANUCCI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Monchiero, in sostituzione del deputato Renato Balduzzi, dimissionario.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

S. 1568, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibili-

tato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame ricordando che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo sul testo allora sottoposto alla sua attenzione, il 2 luglio 2014, un parere favorevole con due condizioni e un'osservazione.

Nel merito, il testo detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al conseguimento di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'impresa agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, comple-

mentari a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.

All'articolo 3 è stato soppresso il comma 2 del testo già esaminato, con il quale si prevedeva che le regioni dovessero stabilire le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori di agricoltura sociale già attivi all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni possano – an-

ziché debbano, come previsto nel testo esaminato per il parere alla Camera – promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse. A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, anche sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Quanto alle regioni, è anche previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.

L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere

iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Con un nuovo comma 2 è previsto che l'Osservatorio nazionale curi anche il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale. Si tratta di una disposizione che recepisce il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che conteneva una osservazione per segnalare l'opportunità di un coordinamento tra l'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali, dove istituiti.

Dell'Osservatorio fanno parte, oltre che a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, designati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.

In conclusione, richiama le considerazioni svolte dall'allora presidente Balduzzi, in qualità di relatore, nella seduta del 2 luglio scorso, sui profili di compatibilità del provvedimento in titolo con le disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e sul fatto che molte regioni hanno già legiferato nella materia oggetto del provvedimento stesso.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) chiede al presidente di chiarire meglio alla Commissione in cosa consista l'« agricoltura sociale ».

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente e relatore*, chiarisce che si tratta del coinvolgimento in attività agricole – dalla coltivazione della terra all'allevamento degli animali – di persone disabili o ammalate o comunque in condizioni di svantag-

gio sociale, a fini terapeutici, riabilitativi, di inserimento lavorativo o socio-assistenziali.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), dopo aver aggiunto alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla natura dell'agricoltura sociale, che conosce anche in qualità di relatore sul provvedimento nella Commissione di merito (agricoltura del Senato), informa i commissari che nella stessa Commissione si registra un ampio anche se non unanime consenso sul provvedimento e che l'intendimento che sembra al momento prevalente è quello di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il testo deliberato dalla Camera.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), premesso di condividere lo spirito del provvedimento, che ha lo scopo di aiutare le persone più fragili e più in difficoltà nella ricerca del lavoro, tutelandone la dignità e coinvolgendole in attività aventi anche valenza terapeutica, in combinazione con gli ordinari processi di cura e di riabilitazione, richiama l'attenzione sulla necessità di non perdere di vista, quando si parla di attività imprenditoriali con valore sociale, il fatto che i fini sociali non coincidono con quelli imprenditoriali e che occorre di conseguenza disciplinare con attenzione l'attività imprenditoriale per evitare che il coinvolgimento di persone svantaggiate finisca con il dare luogo a un loro sfruttamento come manodopera sottopagata. Fa presente a questo proposito che una proposta di legge per la disciplina generale del cosiddetto « terzo settore » è all'esame della Commissione affari sociali della Camera e che nella discussione su tale provvedimento si sta affrontando anche la questione da lui richiamata.

Il senatore Albert LANIECE (Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, ricorda che – come rilevato già dal presidente – diverse regioni hanno adottato proprie normative in questa materia, rispetto alle quali la proposta di legge in esame non reca novità sostanziali. Rile-

vante, a suo avviso, è la previsione di un Osservatorio nazionale, che potrà raccordare le esperienze regionali, attraverso il coordinamento con gli osservatori regionali.

Aggiunge che, a suo avviso, sarebbe anche il caso di introdurre nel provvedimento il modello del «laboratorio occupazionale», che è un modello di coinvolgimento che mira a inserire nel lavoro le persone che non sono gravemente disabili ma neanche completamente abili e che, in quanto tali, non possono essere inserite nelle liste di collocamento come disabili.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), chiarendo che la sua pro-

posta riprende il contenuto del parere già espresso dalla Commissione il 2 luglio scorso, per la parte che risulta ancora riferibile al testo a seguito delle modifiche apportate allo stesso nel corso dell'*iter* successivo a tale data.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(S. 1568, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1568, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale », adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;

l'articolo 1 richiama, a fondamento dell'intervento legislativo statale, una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione);

il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2,

comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento;

il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13;

considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Esame della proposta di relazione sul Sistema di protezione dei testimoni di giustizia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Esame della proposta di relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (<i>Rinvio dell'esame</i>) .	110

Mercoledì 15 ottobre 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto, Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione sul Sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Michele GIARRUSSO (M5S), Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (M5S), Corradino MINEO (PD) e Stefano ESPOSITO (PD).

Esame della proposta di relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

(Rinvio dell'esame).

Rosy BINDI, *presidente*, nel rinviare l'esame della proposta di relazione ad una successiva seduta, avverte, in qualità di

relatrice, che sarà inviata una copia di tale proposta a tutti i commissari affinché ne possano prendere visione.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	111
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti (CNPADC) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	111
AVVERTENZA	111

Mercoledì 15 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti (CNPADC).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la CNPADC il presidente Renzo Guffanti, accompagnato dal direttore generale, Tommaso Pellegrini, e dal responsabile del servizio investimenti mobiliari, Fabio Lenti.

Svolge una relazione Renzo GUFFANTI, *presidente della CNPADC*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe GALATI (FI-PDL) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Renzo GUFFANTI, *presidente della CNPADC*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della CNPADC, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del dottor Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del dottor Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. (*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Cottarelli.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (NCD), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), la senatrice Raffaella BELLOT (LN-Aut) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Cottarelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	113
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)</i>	115
Comunicazioni del Presidente	114
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i>	122

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.05.

Esame del Regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame ed approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione del 14 ottobre scorso, nonché di alcune ulteriori integrazioni apportate alla luce delle osservazioni pervenute da parte di taluni gruppi.

Come già precisato in Ufficio di presidenza, il testo tiene conto della consolidata prassi delle Commissioni parlamentari di inchiesta; per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute del regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale.

Dopo gli interventi del deputato Emanuele COZZOLINO (M5S) e del senatore Aldo DI BIAGIO (PI), pone in votazione i singoli articoli e il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva, quindi, gli articoli 1 e 2.

Dopo un intervento del senatore Stefano LUCIDI (M5S) e le precisazioni del Presidente, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Interviene, quindi, nuovamente il senatore Stefano LUCIDI (M5S), al quale risponde il Presidente.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 14.

Chiede chiarimenti il deputato Emanuele COZZOLINO (M5S), al quale risponde il Presidente.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli articoli 15, 16, 17 e 18.

Intervengono sull'ordine dei lavori la deputata Arianna SPESSOTTO (M5S), il senatore Paolo NACCARATO (GAL), il deputato Antonio DISTASO (FI-PDL), il senatore Aldo DI BIAGIO (PI) e i deputati Rocco PALESE (FI-PDL) e Francesco Saverio GAROFANI (PD), ai quali replica il Presidente.

Dopo un intervento della senatrice Alessandra BENCINI (MISTO), la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 e il regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione di ieri, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato la deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*vedi allegato 2*).

Nel corso della medesima riunione si è, inoltre, convenuto di procedere alle audizioni del sottosegretario Marco Minniti, quale Autorità delegata ai sensi della legge n. 124 del 2007, per una prima ricognizione della documentazione di interesse esistente presso i servizi di informazione e sicurezza e dell'eventuale presenza di progressi segreti di Stato, nonché del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, per verificare l'esistenza presso le rispettive strutture ministeriali di atti o documenti riguardanti l'inchiesta.

Sempre nella riunione del 14 ottobre l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha concordato sulla necessità di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'acquisizione agli atti della Commissione di tutta la documentazione che non sia stata in passato

acquisita dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate del caso Moro e che sia custodita, prodotta o comunque acquisita dalla Presidenza del Consiglio, dai suoi organi ed uffici, ivi inclusi quelli del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Si è, altresì, convenuto di richiedere al Presidente del Consiglio – nell'eventualità che taluno dei documenti richiesti sia stato in passato assoggettato a segreto di Stato – l'adozione dei provvedimenti necessari per la rimozione di tale vincolo ai sensi dell'articolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007.

Comunica quindi che, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha provveduto a richiedere ai vertici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza la designazione di un ufficiale di collegamento che possa fungere da raccordo tra la Commissione e ciascuna delle suddette Forze dell'ordine nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Preannuncia, infine, che nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi saranno esaminate le questioni concernenti l'acquisizione degli atti delle precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate del caso Moro.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Intervengono per richiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proposte il deputato Ignazio LA RUSSA, la deputata Arianna SPESSOTTO (M5S), il senatore Paolo CORSINI (PD) e il deputato Gero GRASSI (PD).

Il Presidente ricorda, infine, che essendosi concluso nella seduta odierna l'esame del regolamento interno la seduta della Commissione di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 82 del 30 maggio 2014, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Organizzazione).

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti

designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni utili all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione

annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI
E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 5 della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 14.

(Attività istruttoria).

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l'attività istruttoria può essere af-

fidata dal Presidente, per un tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presidente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione sull'attività svolta. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di collaboratori esterni alle attività dei comitati.

ART. 15.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire

senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 18.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora nel corso dell'inchiesta emergano notizie di reato, il Presidente ne informa l'autorità giudiziaria e di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

ART. 19.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche agli scritti anonimi.

ART. 20.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 21.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del

personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 23.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni, che sono comunicate alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, che può essere a titolo gratuito oppure prevedere la corresponsione di un rimborso spese o, in alternativa, di una indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto, nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza, esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5, comma 8, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a

conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Ciascun collaboratore esterno riferisce al Presidente e, quindi, all'Ufficio di presidenza circa l'esecuzione del proprio incarico e gli esiti dell'attività svolta; può assistere alle sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; rife-

risce alla Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deliberato dall'Ufficio di presidenza.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

ALLEGATO 2

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI
E DEI DOCUMENTI**

(adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014)

ART. 1.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi o apocrifi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusiva-

mente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, anche non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

ART. 3.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 1 (Proposte emendative del relatore 3.82, 35.125, 38.176 e del Governo 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02 e relativi subemendamenti)	148
ALLEGATO 2 (Proposte emendative 22.03 e 38.177 del relatore e 20.22, 20.23 e 26.67 del Governo e relativi subemendamenti)	161
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	130
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.15.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione gli emendamenti 3.82, 35.125 e 38.176 della relatrice e 9.47, 17.196, 20.21, 26.66 e 42.02 del Governo, e relativi subemendamenti (*vedi allegato 1*), nonché le proposte emendative 22.03 e 38.177 della relatrice e 20.22, 20.23 e 26.67 del Governo e relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*). Avverte, inoltre, che sono stati ritenuti irricevibili i subemendamenti non riferiti al testo dell'emendamento o comunque non connessi al tema trattato dall'emendamento medesimo. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Castiello 35.014 deve intendersi integrato infine dalle seguenti parole: « 5.4 Sorgenti lumi-

nose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici; 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione; 5.6 Sorgenti luminose a LED ».

Davide CRIPPA (M5S) chiede al presidente se ha completato il supplemento di istruttoria richiesto in ordine all'ammissibilità di alcuni emendamenti del relatore e del Governo, in particolare in materia di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici e di società di ingegneria che, a suo giudizio, sono estranei per materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica di non aver ancora completato il supplemento di istruttoria richiesto.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per richiamo al regolamento, fa presente come la prassi secondo cui è possibile effettuare sostituzioni solo per l'intera seduta preclude, di fatto, ai deputati appartenenti a Commissioni diverse da quella competente in sede referente, la possibilità di seguire le parti del provvedimento di proprio interesse. Al riguardo, ricorda che ieri non è stata consentita la sostituzione della deputata Mannino, in quanto la richiesta era intervenuta nel corso della seduta. Chiede quindi alla presidenza di verificare la sussistenza di precedenti circa la possibilità di consentire sostituzioni in corso di seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di fare un approfondimento sulla questione sollevata dal collega Crippa.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, nell'esprimere i pareri riferiti all'articolo 6, invita al ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.2 esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.6, Abrignani 0.6.55.3, Vignali 0.6.55.4 e Caparini 0.6.55.7 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti

De Rosa 0.6.55.5, Rubinato 0.6.55.8, De Rosa 0.6.55.9, Scotto 0.6.55.10, De Mita 0.6.55.11, degli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.12, Abrignani 0.6.55.13, Vignali 0.6.55.14, Caparini 0.6.55.15 e del subemendamento De Rosa 0.6.55.16, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Coppola 0.6.55.17. Invita i presentatori al ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.18, degli identici subemendamenti Bargero 0.6.55.19, Abrignani 0.6.55.20, Vignali 0.6.55.21 e Caparini 0.6.55.22, del subemendamento Palmieri 0.6.55.23, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24 a condizione che venga riformulato sostituendo le parole: « di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « sentiti i Ministeri, per quanto di competenza, nonché ». Esprime parere contrario sui subemendamenti Liuzzi 0.6.55.25 e 0.6.55.27. Esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.29. Invita i presentatori al ritiro del subemendamento De Rosa 0.6.55.30 e degli identici subemendamenti Liuzzi 0.6.55.31, Mannino 0.6.55.32, Pellegrino 0.6.55.33, dei subemendamenti Mannino 0.6.55.35, Dorina Bianchi 0.6.55.36, Castiello 0.6.55.37, Rubinato 0.6.55.38, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita al ritiro del subemendamento Vignali 0.6.55.39, riguardo al quale fa presente che l'articolo 25 del decreto interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare sull'autorizzazione paesaggistica semplificata. Invita i presentatori al ritiro degli identici subemendamenti Vignali 0.6.55.51, Caparini 0.6.55.40, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori al ritiro degli identici subemendamenti Bergamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50 e Caparini 0.6.55.41, in quanto ricompresi nella riformulazione del subemendamento Martinelli 0.6.55.45. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Liuzzi 0.6.55.42 e Castiello 0.6.55.44. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mar-

tinelli 0.6.55.45 e Palmieri 0.6.55.46, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Palmieri 0.6.55.47, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Palmieri 0.6.55.48. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 6.55.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore. Riguardo al subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24, ritiene che possa essere più correttamente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Con riferimento al subemendamento Vignali 0.6.55.39, rispetto al quale il relatore ha formulato un invito al ritiro, si rimette alla Commissione. Fa presente, in ultimo, che l'emendamento 6.55 del relatore contiene un errore formale in quanto al capoverso articolo 6, comma 1, lettera a) le parole: «dalla data di entrata in vigore» dovrebbero essere correttamente sostituite con le seguenti: «alla data di entrata in vigore».

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, dichiara di condividere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'emendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24. Concorde altresì con il rappresentante del Governo circa la riformulazione proposta al suo emendamento 6.55.

Davide CRIPPA (M5S), chiede alla presidenza una risposta sulla questione relativa alle sostituzioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritenendo che la Commissione procederà all'esame delle sole proposte emendative riferite all'articolo 6, si riserva di fornire nel corso del pomeriggio un riscontro alla questione posta dal collega Crippa.

Davide CRIPPA (M5S) insiste affinché venga data quanto prima una risposta considerato che un'eventuale sostituzione pregiudicherebbe la possibilità di effet-

tuarne una nuova alla ripresa dei lavori, quando la Commissione passerà ad esaminare altri articoli.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la seduta pomeridiana è una nuova seduta nel corso della quale potranno essere effettuate nuove sostituzioni.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, ritira il subemendamento Palmieri 0.6.55.2.

Cristina BARGERÒ (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamenti Bargerò 0.6.55.6

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamenti Abrignani 0.6.55.3.

Dorina BIANCHI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo subemendamento Vignali 0.6.55.4.

Filippo BUSIN (LNA) accetta la riformulazione del suo subemendamento Caparini 0.6.55.7.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Bargerò 0.6.55.6, Abrignani 0.6.55.3, Dorina Bianchi 0.6.55.4 e Caparini 0.6.55.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento a propria firma 0.6.55.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Rubinato 0.6.55.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.9 invitando il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso e manife-

stando il proprio consenso anche a un'eventuale riformulazione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario già espresso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.9.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10, esprimendo sullo stesso il voto favorevole del suo gruppo. Auspica al riguardo una modifica del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel sottolineare le rilevanti finalità per il mondo della scuola sottese al subemendamento Scotto 0.6.55.10, chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10, esprimendo sullo stesso il voto favorevole del suo gruppo. Auspica al riguardo che il relatore e il Governo riconsiderino il parere contrario precedentemente espresso.

Mirella LIUZZI (M5S), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Scotto 0.6.55.10.

Paolo COPPOLA (PD), rileva che le istanze sottese al subemendamento Scotto 0.6.55.10 sono già ricomprese nell'emendamento del relatore cui il subemendamento in esame si riferisce.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, sottolinea che la necessità di una rapida attivazione della connessione degli edifici scolastici alle reti a banda ultralarga trova soddisfazione nelle disposizioni contenute nel comma 7-*septies* del suo emendamento 6.55. Nel confermare pertanto il parere già espresso sul subemendamento in esame,

invita i colleghi a presentare un ordine del giorno in materia.

Filiberto ZARATTI (SEL), evidenzia che le istanze del subemendamento in esame non trovano soddisfazione nell'emendamento citato dalla relatrice, auspicando pertanto la sua approvazione.

Il sottosegretario Simona VICARI propone di accantonare l'esame del subemendamento Scotto 0.6.55.10.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, concorda con l'accantonamento del subemendamento in esame.

La Commissione consente.

Giuseppe DE MITA (PI), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.11, chiedendo chiarimenti circa il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo al riguardo.

Serena PELLEGRINO (SEL), dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento De Mita 0.6.55.11, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, chiarisce le ragioni per le quali conferma il parere contrario espresso sul subemendamento in esame.

Claudia MANNINO (M5S), si associa alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma il parere contrario espresso sul subemendamento in esame, che intende inserire una previsione già contenuta nella normativa vigente in materia.

Davide CRIPPA (M5S), non condivide quanto affermato dal rappresentante del Governo, evidenziando al contrario che le finalità del subemendamento De Mita 0.6.55.11 è quello di delimitare il campo

d'azione di alcune imprese aggiudicatrici di appalti che aggirano il requisito della terzietà.

Tiziano ARLOTTI (PD), evidenzia che l'appalto integrato segue la procedura dell'evidenza pubblica.

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel precisare che la procedura seguita nell'appalto integrato tutela gli interessi del committente, rileva che la normativa vigente sugli appalti già disciplina dettagliatamente le procedure in oggetto, prevedendo anche le eventuali sanzioni civili e penali.

Carlo SIBILIA (M5S), dichiara di condividere le finalità del subemendamento De Mita 0.6.55.11, ritenendo di assoluto buon senso il principio in esso contenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Mita 0.6.55.11.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Scotto 0.6.55.10, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con la relatrice, esprimendo pertanto parere favorevole sul subemendamento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Scotto 0.6.55.10 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Barbero 0.6.55.12: si intende che vi abbia rinunciato.

Dorina BIANCHI (NCD), ritira il suo subemendamento 0.6.55.14.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), chiede le motivazioni che sottendono alle disposizioni contenute nel comma 7-*quater* dell'emendamento della relatrice, che il suo

subemendamento 0.6.55.13 mira a sopprimere.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario già espresso al riguardo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.6.55.13.

Filippo BUSIN (LNA), insiste per la votazione del subemendamento Caparini 0.6.55.15, di cui è cofirmatario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.6.55.15.

Salvatore MICILLO (M5S), illustra le finalità del subemendamento De Rosa 0.6.55.16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.16; approva quindi il subemendamento Coppola 0.6.55.17 (*vedi allegato 3*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), ritira il subemendamento Palmieri 0.6.55.18.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli identici subemendamenti Barbero 0.6.55.19, Abrignani 0.6.55.20, Vignali 0.6.55.21 e Caparini 0.6.55.22 sono stati ritirati dai presentatori. Prende atto altresì del ritiro del subemendamento Palmieri 0.6.55.23.

Dorina BIANCHI (NCD), accetta la riformulazione proposta del suo subemendamento 0.6.55.24.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.24, (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.25.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Liuzzi 0.6.55.25.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra il subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, del quale è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, condivide l'esigenza di scongiurare la redazione di leggi-regolamento, che contrastano con l'imprescindibile esigenza di semplificazione della legislazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, concorda con l'esigenza manifestata dai colleghi intervenuti, ricordando l'incredibile mole di interventi legislativi operati sul codice degli appalti.

Davide CRIPPA (M5S), richiama il contenuto dell'emendamento a sua firma (11.3) presentato all'A.C. 2568, ed approvato il 31 luglio scorso, invitando il relatore e il Governo a tenerne conto in modo da evitare una contraddizione nel quadro normativo di riferimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, conferma il parere contrario sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.27, ritenendo che non si ravvisa alcuna contraddizione tra le disposizioni in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Liuzzi 0.6.55.27; approva quindi il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.29 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra le finalità del suo subemendamento 0.6.55.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.55.30.

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità del subemendamento 0.6.55.31.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.31, richiama l'esigenza di garantire la tutela del paesaggio.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), esprime perplessità sulla formulazione del comma 4 dell'emendamento della relatrice 6.55, che il subemendamento Liuzzi 0.6.55.31 è volto a sopprimere.

Filiberto ZARATTI (SEL), si associa alle osservazioni del collega Latronico.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, rileva che il comma 4 citato riproduce il contenuto originario del testo del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici subemendamenti Liuzzi 0.6.55.31 e Pellegrino 0.6.55.33.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra le finalità del subemendamento Mannino 0.6.55.35, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.6.55.35.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, modificando il parere in precedenza formulato, esprime parere favorevole sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con la nuova proposta di parere sul subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36, da ultimo formulata dalla relatrice.

La Commissione approva quindi il subemendamento Dorina Bianchi 0.6.55.36 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Castiello 0.6.55.37 è stato ritirato; non essendo presente il presentatore, dichiara altresì

decaduto il subemendamento Rubinato 0.6.55.38.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel fare proprio il subemendamento Rubinato 0.6.55.38, non comprende le ragioni per cui il Governo e la relatrice hanno espresso sullo stesso parere contrario.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Rubinato 0.6.55.38.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira i subemendamenti Vignali 0.6.55.39 e 0.6.55.51, di cui è cofirmataria.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento ai subemendamenti testé ritirati, fa presente che, da un punto di vista regolamentare, non dovrebbero essere consentiti subemendamenti aggiuntivi.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Caparini 0.6.55.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Bergamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50 e Caparini 0.6.55.41 sono stati ritirati.

Paolo COPPOLA (PD), intervenendo sul subemendamento Liuzzi 0.6.55.42, fa presente che lo stesso, recando disposizioni di carattere aggiuntivo, avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile.

Davide CRIPPA (M5S), contestando le osservazioni testé svolte dall'onorevole Coppola, evidenzia che le norme regolamentari sul vaglio di ammissibilità delle proposte emendative dovrebbero trovare uniforme applicazione nei confronti di tutti i gruppi parlamentari.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che la Presidenza ha sempre adottato criteri uniformi in materia di vaglio delle ammissibilità delle proposte emendative.

Mirella LIUZZI (M5S), illustrando il subemendamento a sua firma 0.6.55.42, osserva come l'emendamento del relatore

cui si riferisce abbia, a suo avviso, impropriamente stravolto il testo originario del decreto-legge.

La Commissione approva quindi il subemendamento Liuzzi 0.6.55.42 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Castiello 0.6.55.44, ne contesta l'ammissibilità, dal momento che esso introduce materie estranee al contenuto proprio del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce che la Presidenza ha adottato criteri uniformi in materia di vaglio delle ammissibilità delle proposte emendative.

La Commissione approva il subemendamento Castiello 0.6.55.44 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Martinelli 0.6.55.45, ne contesta l'ammissibilità, dal momento che esso introduce materie estranee al contenuto proprio del provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che i subemendamenti dei quali si contesta l'ammissibilità sono, in realtà, sostanzialmente riproduttivi di precedenti proposte emendative riferite al testo del provvedimento, già dichiarate ammissibili.

Davide CRIPPA (M5S) contesta nuovamente i criteri di ammissibilità seguiti dalla Presidenza con riferimento ai subemendamenti in esame, finalizzati all'introduzione di argomenti non previsti dal testo originario del decreto-legge.

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti Martinelli 0.6.55.45 (*Nuova formulazione*) e Palmieri 0.6.55.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Palmieri 0.6.55.47 è stato ritirato.

La Commissione approva quindi il subemendamento Palmieri 0.6.55.48 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento 6.55 del relatore, ne chiede la votazione per parti separate.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto della richiesta di votazione per parti separate e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 22.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, fornisce indicazioni sui lavori della Commissione, in particolare prospettando di non effettuare sedute notturne nella giornata di domani e di procedere con l'esame del provvedimento nella giornata di venerdì. Avverte, quindi, che nel prosieguo della discussione sarà ammesso un intervento per gruppo, di durata non superiore a un minuto, su ogni emendamento posto in votazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ricordando che la scelta di limitare i tempi di intervento non è obbligatoria ai sensi del Regolamento, osserva che la riduzione dei tempi di discussione verrà applicata proprio agli articoli più rilevanti e delicati, che ancora restano da esaminare. Ritiene che anche questa decisione del presidente confermi la volontà della maggioranza di non discutere il merito delle misure contenute nel decreto-legge. Rileva altresì l'esigenza che siano resi noti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti ancora da esaminare, per avere un'idea complessiva dell'atteggiamento che maggioranza e Governo intendono tenere.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), in relazione all'andamento dei lavori prospettato dal presidente, comunica di aver avuto notizia che la votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei componenti della Corte costituzionale potrebbero essere fissate per venerdì.

Ermete REALACCI, *presidente*, in relazione all'osservazione del collega De Rosa, evidenzia che la Commissione ha esaminato uno degli articoli più delicati, l'arti-

colo 7, relativo alla gestione di risorse idriche. Comprende comunque l'esigenza che il relatore fornisca indicazioni sul suo atteggiamento rispetto alle misure più rilevanti contenute nel decreto-legge.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea l'inopportunità di aver limitato ai soli segnalati la votazione degli emendamenti presentati, che erano stati attentamente valutati nella fase della loro predisposizione, mentre non è stato posto alcun limite alla possibilità di porre in votazione subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al presidente di illustrare alla Commissione le regole che vengono seguite in materia di sostituzioni per una singola seduta, come si era impegnato a fare nella precedente seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, riferisce che, con riferimento alla questione procedurale relativa alle sostituzioni per la seduta – c.d. sostituzioni *ad diem* – posta dall'onorevole Crippa, la richiesta di sostituzione *ad diem* è presentata al presidente della Commissione di norma all'inizio della seduta. Sono comunque ammissibili richieste di sostituzioni in corso di seduta, ma non in pendenza di votazione, a condizione che il deputato membro effettivo da sostituire non abbia già partecipato alla seduta stessa (ad esempio intervenendo per dichiarazione di voto o prendendo parte materialmente a votazioni). Ciò al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole alla serietà dei lavori della Commissione.

È esclusa la possibilità per il deputato membro della Commissione sostituito all'inizio della seduta di tornare a partecipare, come membro effettivo, ai lavori della Commissione nel corso della seduta stessa ed è altresì inammissibile la sostituzione del deputato sostituito.

Il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento fa riferimento inoltre alla sostituzione «*per l'intero corso della seduta*». Sulla base della prassi, sono da conside-

rarsi, ai fini delle sostituzioni, nuove e autonome sedute, oltre alle sedute specificamente convocate, quelle di prolungamento pomeridiano o notturno non previsto. Per effetto di tale interpretazione, deve ritenersi quindi escluso che la ripresa della seduta, dopo una breve sospensione, possa considerarsi nuova seduta e deve ritenersi altresì escluso che sia una nuova seduta il prolungamento notturno di una seduta serale già previsto.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia la difficoltà di verificare se un componente della Commissione sia presente o abbia partecipato a una votazione, in considerazione del fatto che le votazioni sono effettuate per alzata di mano.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che si intendono in ogni caso presenti i deputati che hanno votato o sono intervenuti.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che nei lavori in Commissione in sede referente non è possibile individuare quali deputati abbiano votato, dal momento che non è ammessa la votazione nominale. Ritiene pertanto che la questione da lui sollevata debba essere affrontata dalla Giunta per il Regolamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, rassicura il collega Crippa in ordine al controllo di eventuali abusi. Concorda in ogni caso sull'esigenza che la questione sia precisata nell'ambito della riforma del Regolamento che è in fase di definizione.

Ricorda che, a seguito dei lavori svolti nella precedente seduta, la Commissione deve procedere alla votazione dell'emendamento 6.55 del relatore, per il quale era stata chiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente ciascun comma dell'emendamento stesso.

Claudia MANNINO (M5S), osservando che le Commissioni che dovevano esaminare il provvedimento in sede consultiva hanno emanato i prescritti pareri, chiede

che questi vengano esaminati dalla Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che sia più opportuno procedere a tale esame dopo aver concluso la votazione delle proposte emendative. Osserva che in ogni caso il parere della Commissione bilancio sarà reso sul testo come risultante dalle proposte emendative approvate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le parti relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento 6.55 del relatore (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, comunica che, in seguito all'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.55, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ad eccezione degli emendamenti Coppola 6.42 e 6.43. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Coppola 6.42. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Coppola 6.43, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole « a dare avvio ».

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Coppola 6.42 e 6.43.

Mirella LIUZZI (M5S) si dichiara favorevole all'emendamento Coppola 6.42, pur sottolineando le difficoltà di accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione approva l'emendamento Coppola 6.42 (*vedi allegato 3*).

Paolo COPPOLA (PD) accetta la proposta di riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 6.43.

Mirella LIUZZI (M5S), dichiarandosi favorevole all'emendamento Coppola 6.43, come riformulato, si rammarica che relatore e Governo non abbiano espresso parere favorevole su un proprio emendamento avente analoghe finalità. Rileva in-

fatti che l'Italia è agli ultimi posti in Europa per la diffusione della banda ultralarga.

La Commissione approva l'emendamento Coppola 6.43, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Coppola 6.06. Passando, quindi, ad esprimere parere sui subemendamenti relativi al proprio articolo aggiuntivo 6.07, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, i subemendamenti De Rosa 0.6.0.7.1, Busin 0.6.0.7.2 e 0.6.0.7.3 e De Rosa 0.6.0.7.4, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento De Rosa 0.6.0.7.5. Raccomanda infine l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 6.07.

Il sottosegretario Simona VICARI, dichiara di condividere il parere del relatore. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del relatore 6.07, osserva peraltro l'esigenza di una riformulazione nel senso di sopprimere la lettera *a*) del comma 1, al fine di coordinarne il testo con il subemendamento Palmieri 0.6.55.48, approvato dalla Commissione nella precedente seduta.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), dichiara di condividere l'articolo aggiuntivo Coppola 6.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Coppola 6.06 (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), non condivide il parere contrario del relatore sul subemendamento De Rosa 0.6.07.1.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.07.1.

Claudia MANNINO (M5S), invita il relatore a rivedere il proprio parere sul subemendamento Busin 0.6.07.2, giudicandolo del tutto ragionevole.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.6.07.2.

Filippo BUSIN (LNA) invita il relatore ed il Governo a modificare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.6.07.3.

Claudia MANNINO (M5S), condivide le considerazioni del collega Busin e sottoscrive il subemendamento 0.6.07.3.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.6.07.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), invita il relatore ed il Governo a esprimere parere favorevole sul proprio subemendamento 0.6.07.4.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.6.07.4.

Claudia MANNINO (M5S), dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento De Rosa 0.6.07.5, in dissenso rispetto al proprio Gruppo.

La Commissione approva il subemendamento De Rosa 0.6.07.5 (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), fa richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento Braga 6.07, nel senso di votare separatamente i due commi che costituiscono l'emendamento.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la parte relativa al comma 1 e quella relativa al comma 2 dell'emendamento 6.07 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, dichiara di avere pronti i pareri sugli emendamenti relativi agli articoli 15, 18, 30, 36, 38 e 39, in materia di competenza del Ministero

dello sviluppo economico, e sugli emendamenti relativi agli articoli 34 e 35, in materia ambientale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), propone di iniziare l'esame dall'articolo 35.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, evidenzia l'opportunità, di esprimere i pareri articolo per articolo, anche per ragioni di chiarezza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dissente dalla proposta della relatrice, ritenendo più opportuno avere preliminarmente una visione complessiva dei pareri su tutti gli articoli.

Enrico BORGHI (PD) condivide la posizione della relatrice.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia la differenza di posizione della relatrice rispetto a quanto indicato dal Presidente, che aveva auspicato un'indicazione della posizione della relatrice su tutte le misure più rilevanti del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD) non ritiene che spetti ai membri della Commissione discutere sulla procedura da seguire e ribadisce la richiesta di procedere come suggerito dalla relatrice.

Dorina BIANCHI (NC) si associa all'invito del collega Borghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), osserva che la presidenza non deve subire le indicazioni della maggioranza.

Filiberto ZARATTI (SEL), concorda con gli interventi dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle riguardo all'esigenza di avere una visione complessiva dei pareri.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di esprimere i pareri per blocchi di articoli omogenei per materia, ossia, in primo luogo relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 15, 18 e 30; poi sugli

emendamenti relativi agli articoli 34 e 35; infine sugli emendamenti relativi agli articoli 36, 37 e 38.

Mauro PILI (MISTO) chiede di iniziare dall'ultimo blocco, ossia dagli articoli 36, 37 e 38.

Alberto ZOLEZZI (M5S), si dichiara d'accordo sulla proposta di procedere per blocchi di articoli omogenei.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprimendo il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Pellegrino 15.7 e 15.8, nonché Librandi 15.5 e 15.4, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Sorial 15.25 e 15.30. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05. Esprime parere contrario sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1, mentre raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 15.010.

Salvatore MATARRESE (SCpI), a titolo di cofirmatario ritira gli emendamenti Librandi 15.5 e 15.4.

Andrea CECCONI (M5S), esprime perplessità sulle modalità con cui la Presidenza sta dirigendo i lavori.

Claudia MANNINO (M5S) condivide l'emendamento Pellegrino 15.7 in quanto sopprime l'articolo 15 che, a suo giudizio, apre la strada alla realizzazione di grandi opere, questione sulla quale il proprio Gruppo si è sempre dichiarato contrario, ritenendo più utile l'apertura di tanti piccoli cantieri.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide i contenuti dell'emendamento Pellegrino 15.7, ritenendo non utilizzabile il Fondo istituito dall'articolo 15, dal momento che

non ha finanziamenti reali e costituisce il doppio di un analogo Fondo già istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 15.7.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'emendamento Pellegrino 15.8, osserva che sarebbe più opportuno che il Fondo previsto dall'articolo 15 fosse allocato presso la Cassa Depositi e Prestiti, che a suo giudizio è il soggetto istituzionale preposto.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Pellegrino 15.8, che amplia l'ambito di operatività del Fondo di cui all'articolo 15, andando incontro alle esigenze delle imprese con un numero più limitato di addetti.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 15.8.

Claudia MANNINO (M5S) esprime apprezzamento per il parere favorevole del relatore sull'emendamento Sorial 15.25, che specifica che non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 15.25 (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S) ritiene l'emendamento Sorial 15.30 di buon senso e sottolinea come anche tale emendamento dimostri che l'attività del proprio Gruppo è finalizzata a migliorare il testo del decreto-legge.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 15.30 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti sugli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra il contenuto degli emendamenti, sottoli-

neando il positivo riflesso sociale che la loro approvazione avrebbe per il Sud Italia.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, sottoscrive gli identici emendamenti 15.01, 15.02 e 15.05 e preannuncia su di essi il voto favorevole del Gruppo stesso.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mariani 15.01, Matarrese 15.02 e De Mita 15.05 (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06, sottolinea che esso è volto al potenziamento dei Confidi ed a una loro migliore gestione.

Il sottosegretario Simona VICARI fa presente che la medesima finalità dell'articolo aggiuntivo è perseguita da una norma vigente, e precisamente dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.

Claudia MANNINO (M5S), pur condividendone il contenuto, preannuncia, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, l'astensione sull'articolo aggiuntivo 15.06, non essendo chiare le conseguenze che esso può produrre.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.06.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede al relatore le motivazioni del parere contrario sul subemendamento a propria firma 0.15.010.1, che allarga la platea dei soggetti che possono svolgere l'acquisto di crediti, estendendola anche a soggetti che non siano costituiti in forma societaria.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ritiene che il richiamo alla forma societaria dia maggiori garanzie di tutela e trasparenza.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) non concorda con il relatore e non giudica opportuno che i soggetti singoli non costituiti

in forma societaria vengano privati della possibilità di acquisto di crediti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, chiede al riguardo le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Simona VICARI ritiene che possa essere accolto l'allargamento della platea dei soggetti interessati dalla norma, che potrebbe comportare un vantaggio anche dal punto di vista dell'apertura alla concorrenza. Si rimette, pertanto, alla Commissione sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, modifica il proprio parere, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Abrignani 0.15.010.1.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene che l'articolo 15 necessiti di una discussione più approfondita, dal momento che favorisce attività che non promuovono l'occupazione e che sottraggono risorse che potrebbero utilmente essere destinate alle questioni ambientali.

La Commissione approva il subemendamento Abrignani 0.15.010.1 (*vedi allegato 3*). Approva, quindi, l'emendamento 15.010 del relatore (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprimendo i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, esprime parere favorevole sull'emendamento Taranto 18.11 a condizione che venga riformulato, sostituendo le parole: «euro 250 mila» con le seguenti: «euro 350 mila». Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pastorelli 18.18 e 18.17 e Tagliatela 18.13.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che l'emendamento 18.11 riprende i contenuti

del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Attività produttive, ma a suo giudizio contiene un errore logico in quanto prevede un tetto unico, peraltro assai alto, per tutto il territorio nazionale, che invece presenta situazioni assai difformi.

Filippo BUSIN (LNA) concorda con il collega Crippa, soprattutto in relazione alla misura del tetto.

Il sottosegretario Simona VICARI invita il relatore a valutare la possibilità di mantenere il tetto originario previsto, fissato a 250 mila euro.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, accetta l'invito del rappresentante del Governo, ed esprime quindi parere favorevole sul testo originario dell'emendamento Taranto 18.11.

La Commissione approva l'emendamento Taranto 18.11 (*vedi allegato 3*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) sottoscrive gli emendamenti Pastorelli 18.18 e 18.17 e li ritira.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 18.13, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Mucci 30.31, Russo 30.6 e 30.7, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Romanini 30.3 e Mucci 30.38. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Russo 30.8, Gallinella 30.39, Nissoli 30.43, De Mita 30.44, Lupo 30.40, Russo 30.9, Librandi 30.13, Vitelli 30.12, Librandi 30.10, Faenzi 30.5, Ricciati 30.15 e Fantinati 30.42. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02 a condizione che venga riformulato sostituendo le parole da: « sono considerate associazioni » fino alla fine dell'articolo aggiuntivo con le seguenti: « è istituito

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle Associazioni nazionali delle Città di identità. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui al comma precedente. 3. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira gli emendamenti Librandi 30.13, 30.12 e 30.10 e sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, come riformulato.

Claudia MANNINO (M5S) chiede precisazioni sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, fornisce ulteriori precisazioni sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento Mucci 30.31, che intende ampliare la platea delle imprese oggetto dell'articolo 30 anche a quelle manifatturiere ed artigiane, e ne auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 30.31.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) e Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrivono gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottolinea che l'emendamento 30.6 intende difendere i marchi esistenti, mentre l'emendamento 30.7 ha la finalità di sopprimere la disposizione che è volta alla creazione di un marchio unico. Al riguardo osserva che i marchi del mercato agroalimentare

italiano sono conosciuti in tutto il mondo e riceverebbero soltanto un danno dalla creazione di un marchio unico.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) concorda con il collega Abrignani riguardo sull'emendamento Russo 30.7, in quanto a suo giudizio è preferibile puntare sulle eccellenze del Paese senza ridurre il territorio nazionale ad un unico marchio.

Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sull'emendamento Russo 30.6, ritiene che i marchi già esistenti non abbiano maggiore diritto di tutela rispetto a quelli che potranno essere adottati.

Filippo BUSIN (LNA) nel sottoscrivere gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7, osserva che è opportuno che non vengano dissipate risorse su marchi che non si conoscono e sottolinea il valore della diversità dei marchi italiani.

Giovanni PAGLIA (SEL) pur comprendendo l'intenzione dei proponenti, esprime perplessità sull'emendamento 30.6 e ritiene più utile che sia il mercato a promuovere i marchi.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Russo 30.7, ribadisce che la creazione di un marchio unico rischierebbe di danneggiare marchi già famosi in tutto il mondo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo 30.6 e 30.7.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), manifesta la sua contrarietà sull'emendamento Romanini 30.3.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 30.3 (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra l'emendamento Mucci 30.38, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Mucci 30.38 (*vedi allegato 3*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Russo 30.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 30.8.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Gallinella 30.39, chiedendo al Governo e alla relatrice di modificare il loro avviso contrario sullo stesso e raccomandandone l'approvazione.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene ragionevole il contenuto dell'emendamento Gallinella 30.39, in quanto favorisce l'attività di *export* delle imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 30.39.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Nissoli 30.43. Ritira, quindi l'emendamento a sua firma 30.44.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmatario, dopo averne illustrato le finalità, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lupo 30.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, suggerisce di espungere dal testo dell'emendamento Lupo 30.40 il primo periodo, che fa riferimento alla durata quinquennale del piano, lasciando inalterata la restante parte del testo. Ritiene, infatti, che tale riformulazione possa essere accolta dal Governo e dalla relatrice

Chiara BRAGA, *relatore*, condivide le considerazioni del presidente e propone pertanto di riformulare l'emendamento Lupo 30.40 nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accoglie la proposta di riformulazione della relatrice.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole sull'emendamento 30.40, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Lupo 30.40, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Russo 30.9 e ne raccomanda l'approvazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene non condivisibile l'emendamento Russo 30.9.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritiene ragionevole il contenuto dell'emendamento Russo 30.9.

Giovanni PAGLIA (SEL) giudica pleonastica la formulazione dell'emendamento Russo 30.9.

Matteo BRAGANTINI (LNA) giudica favorevolmente l'emendamento Russo 30.9, chiedendo di valutare l'opportunità di una sua integrazione, nel senso di prevedere incentivi alle imprese per almeno i primi tre anni della loro attività di *export*.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 30.9.

Salvatore MATARRESE (SCpI), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti Librandi 30.13 e 30.10 e Vitelli 30.12.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Faenzi 30.5 e lo ritira.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Ricciatti 30.15.

Mattia FANTINATI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 30.42.

Il sottosegretario Simona VICARI chiarisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – che ha una competenza prevalente sulla materia incisa dall'emendamento Fantinati 30.42 – è contrario sulla predetta proposta emendativa, mentre non sussistono ragioni ostative per il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda, quindi, che sulla normativa del 2003, su cui incide l'emendamento in questione, vi sono pareri discordanti in merito alla portata delle eventuali modifiche da introdurre, tra l'Agenzia delle dogane, che teme un indebolimento nella lotta alla contraffazione, e il Ministero delle politiche agricole. Il Governo, pertanto, ritiene opportuno non intervenire finché questa differenza di valutazione non sia stata superata.

Mattia FANTINATI (M5S) ricorda che, con l'approvazione della mozione a sua prima firma 1-00526, il 10 luglio 2014, la Camera dei deputati aveva impegnato il Governo a promuovere, con riferimento alla tutela del *made in Italy*, modifiche alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria del 2004), secondo le indicazioni dell'Agenzia delle dogane. Evidenzia, quindi, che il suo emendamento 30.42 non fa altro che recepire tale indicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fantinati 30.42.

Salvatore MATARRESE (SCpI), Filiberto ZARATTI (SEL) e Enrico BORGHI (PD), sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, così come riformulato.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta il suo orientamento contrario sull'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02, nella sua nuova formulazione il quale istituisce un nuovo registro nazionale del quale non ne ravvisa l'utilità.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pastorelli 30.02 così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 34, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 34.1, nonché sugli identici emendamenti Vignali 34.11 e De Mita 34.44, a condizione che siano riformulati, nel senso di precisare che si fa riferimento alle tecnologie di bonifica in sito (*on site*) e di sostituire le parole da: « sperimentazioni pilota » fino alla fine con le seguenti: « l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali ». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Borghi 34.3, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattroccentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il crono programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area con specifico riferimento anche alle acque di falda ». Accantona l'esame dell'emendamento Dallai 34.46 e invita al ritiro dei restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 34, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme al relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustrando l'emendamento 34.25, del quale è cofirmatario, evidenzia che la soppressione dell'articolo 34 è diretta a tutelare il Paese da un'eccessiva semplificazione delle procedure per la bonifica e la messa in sicurezza di siti contaminati. Osserva inoltre che, in luogo di interventi frammentari, sarebbe opportuno esaminare compiutamente la materia, come previsto dalle

proposte di legge sulle agenzie ambientali e sui reati ambientali, approvate dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Filiberto ZARATTI (SEL) manifesta un orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 34, in attesa della definitiva approvazione delle proposte di legge recanti testé richiamate dal collega Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur non ritenendo opportuna la soppressione dell'articolo 34, condivide la preoccupazione sul pericolo rappresentato dalle eccessive semplificazioni in assenza di una normativa compiuta sulle agenzie e i reati ambientali.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 34.25.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 34.24, evidenzia che lo stesso riscrive l'articolo 34 con alcune correzioni migliorative. Chiede pertanto di accantonarne l'esame ai fini di una sua diversa valutazione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) sottolinea che l'emendamento De Rosa 34.24 apporta modifiche minimali al testo dell'articolo 34, confermandone a suo avviso implicitamente la validità.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) replica che, non essendo stato possibile sopprimere l'articolo 34, è comunque opportuna una correzione migliorativa di alcuni aspetti dello stesso.

Mauro PILI (Misto) stigmatizza il contenuto dell'articolo 34 per le eccessive semplificazioni proposte e per la genericità delle sue disposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 34.24.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 34.7.

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira l'emendamento D'Agostino 34.8 del quale è cofirmatario.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira l'emendamento a sua prima firma 34.42.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 34.52.

Alberto ZOLEZZI (M5S), esprime perplessità sull'emendamento Abrignani 34.52.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che il proliferare della legislazione in materia testimoni la farraginosità e i conseguenti problemi applicativi delle procedure relative alla bonifica dei siti contaminati. Sottolineando che l'articolo 34 opera opportune semplificazioni, evidenzia che spesso sono le stesse regioni a chiedere la declassificazione del sito da bonificare per ridurre gli oneri burocratici connessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Abrignani 34.52 ed approva l'emendamento Mariani 34.1 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, come proposto dal relatore, accantona l'emendamento Dallai 34.46.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 34.6 è diretto a superare un errore nei riferimenti interni dell'articolo 34.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Abrigani 34.6 per verificare quanto evidenziato dal presentatore.

La Commissione accantona l'emendamento Abrignani 34.6.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento Vignali 34.10, del quale è cofirmataria.

Raffaello VIGNALI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 34.11.

Giuseppe DE MITA accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 34.44, identico all'emendamento Vignali 34.11.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 34.11 e De Mita 34.44, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Capelli 34.47 e 34.51, dichiara che si intende che via abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 34.3 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 34.3 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento Segoni 34.41 in qualità di cofirmatario, precisandone l'obiettivo di una maggiore trasparenza in relazione alle aziende che operano nelle attività di bonifica. Chiede pertanto al relatore e al Governo di modificare il proprio parere contrario.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene meritevoli di attenzione le considerazioni esposte dal collega De Rosa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Segoni 34.41.

La Commissione accantona l'emendamento Segoni 34.41.

Giuseppe DE MITA (PI) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Cera 34.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo

aggiuntivo Capelli 34.05, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 34.02, ricorda di avere chiesto alla relatrice un approfondimento sulle norme che si vogliono introdurre.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma di avere ricevuto una segnalazione in tal senso dal collega Abrignani, ma dichiara che allo stato attuale non ci sono elementi per dare una risposta positiva neppure con un'eventuale riformulazione. Ritiene comunque che la questione possa essere affrontata in futuri provvedimenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che il tema sollevato dagli identici articoli aggiuntivi Abrignani 34.02 e Piso 34.07 appare meritevole di considerazione.

Vincenzo PISO (NCD), intervenendo in qualità di presentatore dell'articolo aggiuntivo 34.07, chiede conferma alla relatrice sul fatto che vi sia un interesse sul tipo di ragionamento effettuato, per quanto le misure contenute nella propria proposta emendativa non possono essere adottate.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma anche al collega Piso l'interesse per il tema oggetto della proposta emendativa.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara contrarietà al contenuto degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 34.02 e Piso 34.07 in quanto vanno in direzione opposta ad una gestione virtuosa dei rifiuti. Ritiene invece si debba perseguire la strada delle riduzioni delle emissioni degli impianti di biogas.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 34.02.

Vincenzo PISO (NCD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 34.07.

Il sottosegretario Silvia VELO, riconsiderando il precedente avviso, esprime favorevole il suo parere favorevole sull'emendamento Segoni 34.41 precedentemente accantonato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni del rappresentante del Governo, esprime anch'essa parere favorevole sull'emendamento Segoni 34.41.

La Commissione approva l'emendamento Segoni 34.41 (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, in relazione all'emendamento Abrignani 34.6 precedentemente accantonato, mostra apprezzamento per l'esigenza di coordinamento segnalata e dichiara il suo parere favorevole sull'emendamento, ove riformulato nel senso di mantenere soltanto la parte consequenziale.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Alberto ZOLEZZI (M5S) manifesta contrarietà all'emendamento Abrignani 34.6.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda di aver presentato un emendamento volto a sanare i problemi di coordinamento del testo, in particolare per quanto riguarda il comma 1 contenuto nel comma 8 dell'articolo 34. Si rammarica pertanto che tale emendamento non sia stato incluso fra i segnalati.

La Commissione approva l'emendamento Abrignani 34.6, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Dallai 34.46, precedentemente accantonato, osserva che si riferisce a un tema rilevante in quanto si tratta di una bonifica attesa da anni, per la quale è previsto un finanziamento che non può essere utilizzato a causa del patto di stabilità. Dichiara pertanto il proprio parere favorevole.

Il sottosegretario Silvia VELO sottolinea che il Ministero dell'ambiente era già favorevole all'emendamento in esame e che le perplessità del Governo nel suo insieme erano dovute a problemi di copertura. Si rimette pertanto alle decisioni della Commissione.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti su quale sia la bonifica oggetto dell'emendamento.

Luigi DALLAI (PD) precisa che si tratta della più grande miniera di mercurio d'Europa, situata nella parte meridionale della Toscana.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) evidenzia che le risorse utilizzate come copertura riguardano fondi nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ribadisce in ogni caso l'importanza della bonifica oggetto dell'emendamento.

Alessandro BRATTI (PD) precisa che i fondi da utilizzare per la bonifica sono privati e devono essere ceduti agli enti locali che però non possono spenderli a causa del patto di stabilità.

Filiberto ZARATTI (SEL) si chiede se non sia più opportuno introdurre una norma di deroga al patto di stabilità per l'intervento oggetto dell'emendamento.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda ai colleghi del Partito democratico che si sono recentemente opposti all'utilizzo di una copertura analoga per il provvedimento relativo all'apertura festiva degli esercizi commerciali. Invita pertanto a valutare attentamente la copertura individuata.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, manifestando consapevolezza in relazione a tutti i temi sollevati, conferma il proprio parere favorevole sull'emendamento Dallai 34.46.

La Commissione approva l'emendamento Dallai 34.46 (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame dell'articolo 35 per poter effettuare un ulteriore approfondimento sugli emendamenti presentati, vista l'importanza dei temi trattati.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al presidente, in considerazione della delicatezza degli argomenti relativi all'articolo 35, di non limitare i tempi di intervento, precisando che tale richiesta non presenta nessun carattere ostruzionistico.

Ermete REALACCI, *presidente*, manifesta disponibilità verso la richiesta della collega Mannino, che sarà valutata sulla base dell'andamento dei lavori.

Condivide la proposta della relatrice di rinviare l'esame dell'articolo 35 e ritiene opportuna una breve sospensione, per organizzare il seguito dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 00.55, è ripresa alle 1.00.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 36, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento De Rosa 36.17. Chiede che vengano accantonati gli emendamenti Antezza 36.1, Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6. Invita il presentatore al ritiro dei subemendamenti Mannino 0.36.29.1 e 0.36.29.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 36.29. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Borghi 36.3, i cui contenuti risultano assorbiti dall'emendamento 36.29 del relatore.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Speranza 36.2, a condizione che venga riformulato come segue: «Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, apportare le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attiva-

zione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi); Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*; *b*) al comma 4 dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ».

Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Busin 36.11, esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 36.8. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Latronico 36.7, i cui contenuti risultano assorbiti dalla formulazione del successivo articolo aggiuntivo Antezza 36.07. Invita il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, a condizione che venga riformulato come segue: « Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente: « Art. 36-*bis* (Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). 1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo. ».

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che le riformulazioni proposte dalla relatrice

introducono tematiche non presenti nel testo originario del decreto-legge. Chiede, inoltre, precisazioni sulla riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, fornisce le precisazioni richieste dal collega Crippa.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che di fatto l'emendamento Speranza 36.2 è volto a utilizzare le risorse rivenienti dalle *royalties* per la ricerca di idrocarburi per misure di sviluppo sociale in luogo di misure volte ad introdurre uno sconto sul prezzo della benzina.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative relative all'articolo 36. Osserva che l'emendamento Latronico 36.7 e l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 provvedono ad una riscrittura delle disposizioni già contenute nel testo del decreto-legge, senza introdurne di nuove. Sottolinea con favore l'introduzione di una *social card* che a suo giudizio rappresenta una positiva sperimentazione volta a dare ai cittadini dei territori coinvolti benefici ad essi dovuti.

Davide CRIPPA (M5S) non concorda con il sottosegretario riguardo all'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, che a suo giudizio rappresenta un nuovo emendamento e chiede pertanto che vengano fissati i termini per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Filiberto ZARATTI (SEL) concorda con il collega Crippa.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce quanto affermato dal rappresentante del Governo riguardo alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, che non introduce temi diversi da quelli già presenti nel provvedimento e non ritiene pertanto necessaria l'apertura dei termini per la presentazione di subemendamenti

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a propria

firma 36.17, sottolinea la contrarietà di principio al meccanismo delle *royalties*, che favoriscono le compagnie di estrazione degli idrocarburi piuttosto che i cittadini.

Mirella LIUZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento De Rosa 36.17 richiama quanto riportato dal dossier predisposto dal servizio studi della Camera dei Deputati.

Mauro PILI (Misto) ritiene la misura proposta dal provvedimento all'articolo 36 assai grave, in quanto favorisce le compagnie petrolifere in luogo dei cittadini e prevede, differentemente da quanto accaduto in passato rispetto ad alluvioni ed eventi catastrofici, che possano essere non rispettati i vincoli del patto di stabilità.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento De Rosa 36.17. Pur essendo in via di principio d'accordo con l'introduzione di misure che prevedano l'esclusione dal patto di stabilità, non ritiene che queste possano facilitare società che fanno ricerca di idrocarburi e giudica un errore assai grave incentivare nuove ulteriori trivellazioni.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 36.17. Respinge, quindi, il subemendamento Mannino 0.36.29.1.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Mannino 0.36.29.2, ribadisce la propria contrarietà alle misure recate all'articolo 36, ricordando che gli investimenti nell'economia fossile producono risorse di gran lunga inferiori a quelli fatti nelle energie rinnovabili.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.36.29.2 e approva l'emendamento 36.29 del relatore (*vedi allegato 3*).

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 36.3.

Roberto SPERANZA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 36.2.

Dorina BIANCHI (NCD), Massimiliano MANFREDI (PD) e Stefania COVELLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Speranza 36.2, come riformulato.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al relatore se le misure contenute nell'emendamento valgono per la sola regione Basilicata.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa l'ambito di applicazione dell'emendamento Speranza 36.2 nella nuova formulazione, facendo presente che si applica anche a territori diversi.

Filiberto ZARATTI (SEL) osserva che la misura recata dalla riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2, ovvero la previsione di una *social card* da finanziare con le *royalties* per le trivellazioni, non si discosti dalla misura prevista dal Governo Berlusconi che, con le medesime *royalties*, finanziava gli sconti sulla benzina. Ritiene invece che le risorse delle *royalties* debbano essere impiegate per interventi compensativi sull'ambiente.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea che nella riformulazione dell'emendamento Speranza 36.2 gli interventi da realizzare con le risorse rivenienti dalle *royalties* sono decisi dalle regioni.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea i danni all'ambiente provocati dalle trivellazioni.

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene l'emendamento Speranza 36.2 un insulto per i cittadini della Basilicata. Ricorda che l'ottanta per cento del petrolio del Paese viene estratto in quella regione e quelle estrazioni coprono soltanto il sei per cento del fabbisogno nazionale. Fa presente che le falde acquifere della regione sono inquinate e che è aumentata l'incidenza dei tumori. Ritiene pertanto che i danni ge-

nerati alla regione non possano essere compensati dall'introduzione di una *social card*.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ricorda che quella in esame è una disposizione che nasce nel 1999 con l'obiettivo di aggiungere al regime delle *royalties* un ulteriore tre per cento a carico delle concessionarie per istituire un Fondo volto alla riduzione del prezzo del carburante, le cui risorse venivano riallocate nelle regioni in cui venivano effettuate le trivellazioni. Pur ritenendo opportuno che le risorse rivenienti dalle *royalties* siano destinate alla realizzazione di infrastrutture e non alla spesa corrente, ritiene che quella del relatore sia una mediazione accettabile, in quanto orienta una parte di tali risorse a misure sociali di coesione.

Mauro PILI (Misto) chiede chiarimenti in merito alla nuova formulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta la mancata chiarezza della nuova formulazione dell'emendamento Speranza 36.2.

Mauro PILI (Misto) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Speranza 36.2, nella sua nuova formulazione, porti un aiuto alle *lobby* petrolifere.

Giuseppe De MITA (PI), Cosimo LATRONICO (FI-PdL) e Salvatore MATARESE (SCpI) sottoscrivono l'emendamento Speranza 36.2, nella sua nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento Speranza 36.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Cristian INVERNIZZI (LNA), dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento Busin 36.11, ricorda come il viceministro De Vincenti si fosse impegnato a realizzare ciò che viene previsto dalla predetta proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva come potrebbe sussistere un problema di incompatibilità tra quanto previsto dalla precedente proposta emendativa che è stata approvata, l'emendamento Speranza 36.2, e l'emendamento Busin 36.11 attualmente all'esame della Commissione.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Speranza 36.2 non precluda la votazione del successivo emendamento Busin 36.11.

Davide CRIPPA (M5S), al di là del merito, dopo aver ricordato il citato impegno da parte del viceministro De Vincenti, rileva come la proposta emendativa Busin 36.11 possa essere trasformata in un comma aggiuntivo, essendo quindi possibile la sua votazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea l'importanza della questione politica sottesa all'emendamento Busin 36.11, ritenendone ammissibile la votazione.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma il parere contrario del Ministero dello sviluppo economico sull'emendamento Busin 36.11.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 36.11. Approva successivamente l'emendamento Dorina Bianchi 36.8 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Latronico 36.7 è stato accantonato, in quanto l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 lo ricomprenderebbe.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento all'emendamento Dorina Bianchi 36.8, appena approvato dalla Commissione, rileva come trovi assai difficile una sua applicazione, in quanto non viene specificato nel testo quali siano i comuni prospicienti la linea di costa destinatari delle risorse loro destinate.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 36.05.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato dalla relatrice.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, nella sua nuova formulazione, ritiene che lo stesso favorisca l'inquinamento del territorio della Basilicata, non apportando un reale sviluppo.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) interviene sull'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato, rilevando che lo stesso risulta innovativo, in quanto, nel rispetto della tutela dell'ambiente, incentiva lo sviluppo dei territori.

Davide CRIPPA (M5S) osserva come la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07 consista, in realtà, in una nuova proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene di qualificare come riformulazione il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo Antezza 36.07.

Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica assai negativamente l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, nella sua nuova formulazione, così come l'intero articolo 36 del provvedimento in esame, rilevando come solo il Movimento 5 Stelle stia attuando una reale opposizione.

Roberto SPERANZA (PD) esprime apprezzamento per l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato, il quale è da considerare una scelta coraggiosa, che realizza un importante patto tra lo Stato e la regione Basilicata. Ricorda inoltre che il 30 per cento delle maggiori entrate vanno a beneficio dei territori.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che i deputati Dorina Bianchi, Speranza e Folino hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, così come riformulato.

Maria ANTEZZA (PD) accetta la riformulazione della sua proposta emendativa 36.07 indicata dalla relatrice. Ricorda quindi come una quota del 30 per cento delle maggiori entrate sarà messa a disposizione dei territori della Basilicata per la tutela ambientale e lo sviluppo occupazionale.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Antezza 36.07, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, passa ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 39. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Cristian Iannuzzi 39.5 e Mucci 39.6, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 39.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 39.2, a condizione che sia riformulato, nel senso di sostituire le parole da: « per il monitoraggio » fino alla fine con le seguenti: « per monitorarli, controllarli e contrastarne gli impatti e gli inquinamenti » Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al proprio articolo aggiuntivo 39.05, del quale invece raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 39.7 e sull'articolo aggiuntivo 39.05 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime perplessità, sotto il profilo testuale, riguardo alla proposta di riformulazione dell'emendamento Borghi 39.2.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea l'opportunità di interrompere i lavori della Commissione, come era stato concordato.

Enrico BORGHI (PD) ritiene, invece, che la Commissione debba procedere a votare le proposte emendative riferite all'articolo 39, su cui la relatrice ed il Governo hanno espresso i pareri. Suggerisce, altresì, di riprendere i lavori della Commissione domani a partire dalle ore 12.

Dorina BIANCHI (NCD) concorda con il collega Borghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce l'esigenza di rispettare l'accordo in base al quale i lavori della Commissione sarebbero stati interrotti alle 2 di notte.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene che, se non vi sia l'opposizione di uno o più Gruppi, possano essere rapidamente effettuate le votazioni sulle proposte emendative relative all'articolo 39. Con riferimento alla giornata di domani, esprime dubbi sulla possibilità di preve-

dere l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Serena PELLEGRINO (SEL) sottolinea l'importanza dell'informativa che il Governo dovrà rendere nella giornata di domani sulle alluvioni, per cui ritiene che i membri della Commissione debbano essere nella condizione di poter partecipare a tale informativa.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ribadisce che deve essere rispettato l'accordo di concludere la seduta della Commissione alle 2.

Ermete REALACCI, *presidente*, sulla base degli interventi svolti, ritiene che la votazione sulle proposte emendative riferite all'articolo 39 possa svolgersi domani, anche in coincidenza con la chiama dei Senatori. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle ore 2.10.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE 3.82, 35.125, 38.176
E DEL GOVERNO 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 82
DEL RELATORE.

Le parole: la seguente *sono sostituite dalle seguenti:* le seguenti:

d-bis) prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez;

d-ter) elettrificazione delle Ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo.

0. 3. 82. 1. Mazzoli.

Dopo: Piazza Martinez *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno.

0. 3. 82. 2. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

d-ter) alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella giornata dell'8 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di

autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 3. 82. 3. Biasotti, Latronico.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:

« *d-bis)* prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez ».

3. 82. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 47
DEL GOVERNO.

Sostituire le parole: dell'incolumità pubblica *con le seguenti:* dell'integrità fisica della popolazione.

Conseguentemente, allo stesso comma 2-bis, secondo periodo:

a) *dopo le parole:* avviate o da avviarsi *inserire le seguenti:* aventi come oggetto la realizzazione di interventi ed attività funzionali a preservare l'integrità fisica della popolazione;

b) *sostituire le parole:* alle esigenze di incolumità pubblica *con le seguenti:* alle esigenze di preservare l'integrità fisica della popolazione.

0. 9. 47. 1. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***0. 9. 47. 2.** Mariani, Tullo, Basso, Carrocci, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Marco Meloni.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

***0. 9. 47. 3.** Dorina Bianchi, Tancredi.

ART. 9.

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3.

9. 47. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 196
DEL GOVERNO.

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 *sono premesse le seguenti parole:* Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.

***0. 17. 196. 1.** Pellegrino, Zaratti.

Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 *sono premesse le seguenti parole:* Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in

tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.

***0. 17. 196. 2.** De Mita.

ART. 17.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

17. 196. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 21
DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

0. 20. 21. 1. Carrescia.

Al comma 4-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'esclusione della soppressione disposta dal presente comma non opera con riferimento alle fattispecie traslative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ed all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 576, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi comprese le

operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001.

0. 20. 21. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia residenziale pubblica o agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. La presente disposizione è estesa agli atti di cessione disposti in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

0. 20. 21. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard.

ART. 20.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

20. 21. Il Governo.

ART. 26.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

26. 66. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 125
DEL RELATORE.

Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8, 9.

0. 35. 125. 4. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma 1.

0. 35. 125. 5. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

I commi 1, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in im-

pianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 8. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio na-

zionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 6. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

0. 35. 125. 7. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente.

0. 35. 125. 12. Zaratti, Pellegrino.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* capacità degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati *con le seguenti:* capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti;

2) *al comma 3:*

a) *dopo le parole:* di recupero energetico da rifiuti *inserire le seguenti:* su richiesta del gestore;

b) *sostituire la parola:* devono *con la seguente:* possono;

c) *nell'ultimo periodo dopo le parole:* degli impianti esistenti, *inserire le seguenti:* qualora la Valutazione di Impatto Ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;

3) *al comma 7 sostituire le parole:* euro 20 *con le seguenti:* euro 30;

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà »;

5) *al comma 11, capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:* ; va garantita, in ogni caso, la salute

pubblica e l'alto grado di protezione dell'ambiente;

6) *al comma 12, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , definendo una percentuale minima di polietilene al di sotto del quale il contributo non è dovuto.

0. 35. 125. 9. Bratti, Cominelli, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* e gli impianti di incenerimento *fino a:* il conferimento dei rifiuti in discarica *con le seguenti:* con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;

b) *sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. Ai medesimi fini di al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui

all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.

5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

0. 35. 125. 10. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il periodo: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. *con il seguente:* individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e coincenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

***0. 35. 125. 13.** Castiello.

Al comma 1, sostituire le parole: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. *con le seguenti:* individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e co-incenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e co-incenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

***0. 35. 125. 2.** Busin, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale *inserire le seguenti:* con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto.

0. 35. 125. 11. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire le parole: per coprire il fabbisogno *con le seguenti:* l'eventuale fabbisogno con riferimento alla potenziale complessiva di carico termico.

0. 35. 125. 3. Carrescia.

Al comma 2 dopo le parole: CER 200108 *aggiungere le seguenti:* 200201 e 200302.

0. 35. 125. 14. Carrescia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la produzione di compost di qualità.

0. 35. 125. 15. Zolezzi, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Segoni, Mannino.

Sopprimere il comma 3.

***0. 35. 125. 16.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Segoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma.

***0. 35. 125. 17.** Pellegrino, Zaratti.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: sia esistenti e *sostituire la parola:* devono *con:* possono;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli Impianti sono tenuti a versare, oltre alla tariffa prevista dagli Enti d'ambito della regione di destinazione, un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima della quota annuale degli ammortamenti degli impianti e della quota di remunerazione del capitale investito, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore fino a un massimo dell'80 per cento su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani, la parte residua sarà versata dal gestore ai Comuni compresi entro un raggio di 4 km dall'impianto per gli stessi scopi.;

al comma 9 sostituire le parole: commi 3, 5 e 8 *con le seguenti:* commi 3 e 8.

0. 35. 125. 18. Bratti, Marco Di Maio, Arlotti.

Al comma 3 sostituire le parole: devono essere autorizzati *con le seguenti:* possono essere autorizzati, su domanda del gestore da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere le parole: Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 35. 125. 19. Carrescia.

Al comma 3 aggiungere le parole: In assenza di compatibilità ambientale coerente con il nuovo assetto operativo essa deve essere riesaminata tenendo in considerazione nella fase autorizzativa lo stato della qualità dell'aria così come previsto dalla Direttiva 2008/50 recepita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

0. 35. 125. 20. Carrescia.

Sopprimere il comma 4.

0. 35. 125. 21. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 5, dopo le parole: esistenti *aggiungere le seguenti:* fra quelli di cui al comma 1.

0. 35. 125. 22. Carrescia.

Sopprimere il comma 6.

0. 35. 125. 23. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 6, dopo le parole: al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, *aggiungere le seguenti:* seguendo il principio di prossimità.

0. 35. 125. 24. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 6, sostituire le parole: a solo rischio infettivo, *con le seguenti:* che contengono « Frasi di rischio per la salute » come individuate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008).

0. 35. 125. 25. Carrescia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: che disciplinano la materia, *aggiungere le seguenti:* solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e.

0. 35. 125. 26. Pellegrino, Zaratti.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

0. 35. 125. 27. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Al comma 7 le parole da: prodotti in altre regioni, *fino a:* tariffe di gestione dei rifiuti urbani *sono sostituite dalle seguenti:* alle regioni ove sono ubicati gli impianti, di cui al comma 1, viene riconosciuto un tributo di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuti urbani conferito e di 24 euro se prodotti in regioni In cui non è stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 152/2006.

Il tributo è versato trimestralmente alla Regione sede dell'impianto e affluisce su un apposito fondo destinato alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e ad interventi di bonifica ambientale che i Comuni devono sostenere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. Il 10 per cento del tributo è trasferito dalla regione al Comune sede dell'impianto ed il 5 per cento ai Comuni confinanti in proporzione alla loro popolazione ed è destinato dai medesimi al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

0. 35. 125. 28. Carrescia.

Al comma 7, sostituire le parole: di euro 20, *con le seguenti:* di euro 25.

0. 35. 125. 29. Busin, Grimoldi.

Sopprimere il comma 8.

***0. 35. 125. 30.** Pellegrino, Zaratti.

Sopprimere il comma 8.

***0. 35. 125. 31.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

0. 35. 125. 32. Tino Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

***0. 35. 125. 33.** Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere il comma 9.

***0. 35. 125. 34.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento *con le seguenti:* il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea,.

0. 35. 125. 36. Mariani.

Al comma 12 alla lettera b) sostituire la parola: deve *con la seguente:* può *e alla lettera e) dopo le parole:* percentuale di polietilene contenuta nel bene *inserire le seguenti:* che non può essere inferiore al 50 per cento.

0. 35. 125. 37. Bratti.

Al comma 13 sostituire le parole: dei relativi importi *con le seguenti:* degli importi dei contributi medesimi.

0. 35. 125. 38. Busin, Grimoldi.

ART. 35.

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio

infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, ».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo:

« 3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera *b*). »;

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi.

35. 125. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38. 176
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e fa salute »;

b) al comma 11-quater sostituire le parole da « I gestori » a « attività di produzione » con le seguenti: « I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione ». Sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati »;

c) al comma 11-septies, dopo le parole: « regioni » inserire le seguenti: « dei comuni ».

0. 38. 176. 2. Crippa.

Al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.

0. 38. 176. 1. Crippa.

Al comma 11-quater sostituire le parole da: I gestori a: attività di produzione con

le seguenti: I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

0. 38. 176. 3. Crippa.

Al comma 11 dopo le parole: regioni *inserire le seguenti:* dei comuni.

0. 38. 176. 4. Crippa.

ART. 38.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 MW che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46 del 2014, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.

11-ter. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.

11-quater. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.

11-quinquies. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

11-sexies. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

38. 176. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 42. 02 DEL GOVERNO.

Aggiungere, infine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

0. 42. 02. 1. Busin, Grimoldi.

Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

ART. 42-bis.

« I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

42. 02. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE 22.03 E 38.177 DEL RELATORE
E 20.22, 20.23 E 26.67 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20. 22
DEL GOVERNO.**

Alla lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *inserire le seguenti:* fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite

Conseguentemente

alla lettera b), dopo le parole: della legge 12 novembre 2011, n. 782 *inserire le seguenti:* e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo

3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

0. 20. 22. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. All'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "degli enti territoriali", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “che intendono dismettere”, sono aggiunte le seguenti: “, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.” ».

20. 22. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 23
DEL GOVERNO.

Sopprimere la lettera a).

0. 20. 23. 1. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere la lettera b).

0. 20. 23. 4. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Alla lettera b), dopo le parole: agenzia del demanio inserire la seguente: non;

Conseguentemente sopprimere le parole da: salvo parere fino a dalla richiesta.

0. 20. 23. 6. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Alla lettera b) sopprimere le parole: da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

0. 20. 23. 7. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

Sopprimere la lettera c).

0. 20. 23. 8. De Rosa, Daga, Busto, Zozzezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è soppresso;

b) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;

c) al comma 2-*sexies*, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.” ».

20. 23. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 03
DELLA RELATRICE.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , imprese e società agricole, artigiane ed edili.

0. 22. 03. 1 Carrescia, Taricco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 22. 03. 2 Busin, Grimoldi.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.

22. 03. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26. 67
DEL GOVERNO.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla fine del secondo capoverso del comma 1, dopo le parole: « corso di finanziamento. » inserire il periodo: « Il progetto di recupero dovrà privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e *start-up*, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio ».

0. 26. 67. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio alla concessione della locazione, a canone agevolato, sull'immobile interessato ».

0. 26. 67. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: patrimonio pubblico sono aggiunte le parole: ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

0. 26. 67. 8. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: allo sviluppo economico e sociale con le seguenti parole: alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

0. 26. 67. 7. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alle lettere b) d) e), sostituire le parole: una proposta con le parole: una proposta di piano, programma, progetto.

0. 26. 67. 9. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ».

0. 26. 67. 12. Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 2, punto c), dopo le parole: il Ministero della difesa aggiungere: di concerto con il Ministero dell'ambiente.

0. 26. 67. 14. Busto, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti con le parole: ferme restando le volumetrie, le superfici e le sagome esistenti.

0. 26. 67. 20. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

ART. 26.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici;*

b) *al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso;*

c) *al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie*

finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) *al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti: , d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;*

e) *al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti: , e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;*

f) *al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;*

g) *al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti: , ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;*

h) *al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.*

26. 67. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38. 177
DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere*

dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici;

b) *dopo le parole*: medesimi siti *aggiungere le seguenti*: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo;

c) *dopo le parole*: alla disciplina comunitaria in materia *aggiungere le seguenti*: di sostenibilità dei bioliquidi;

d) *infine aggiungere il seguente periodo*: Il Ministero dello Sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.

0. 38. 177. 1. Crippa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: sviluppo economico *aggiungere le seguenti*: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici.

0. 38. 177. 2. Crippa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: medesimi siti *aggiungere le seguenti*: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo.

0. 38. 177. 3. Crippa.

Dopo le parole: La predetta maggiore valorizzazione sono *inserirle le seguenti*: , calcolata con meccanismi tali da garantire, anche in via anticipata, la copertura dei costi residui di investimento nonché gli afferenti costi di riconversione,.

0. 38. 177. 4. Zan.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: alla disciplina comunitaria in materia *aggiungere le seguenti*: di sostenibilità dei bioliquidi.

0. 38. 177. 5. Crippa.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali.

0. 38. 177. 6. Busin, Grimoldi.

In fine aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.

0. 38. 177. 7. Crippa.

ART. 38.

All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.

38. 177. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 133/2014 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 6.** (Nuova formulazione) Bargero.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 3.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 4.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: « relativi alla rete di accesso ».

***0. 6. 55. 7.** (Nuova formulazione) Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: , ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.

0. 6. 55. 10. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso 7-quinquies dopo le parole: servizi di rete a banda ultra larga aggiungere le seguenti: con caratteristiche di rete, di cui ai punti a) e b) del comma 7-quater, uguali o superiori a quelle per il quale si richiede il contributo.

0. 6. 55. 17. Coppola.

Al comma 1, capoverso 7-octies, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: sentiti, per quanto di competenza, i ministeri competenti nonché,

0. 6. 55. 24. (Nuova formulazione). Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 3, capoverso 87-ter le parole: della rete di comunicazione elettronica, sono sostituite dalle seguenti: delle reti di comunicazione elettronica.

0. 6. 55. 29. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

Al comma 4, dopo le parole: o la modifica aggiungere le seguenti: di impianti delle reti di comunicazione elettronica o.

0. 6. 55. 36. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignaroli.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 259, dopo le parole: « società controllate o collegate » sono aggiunte le seguenti: « fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad Internet mediante l'impiego di reti *wireless* funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali ».

0. 6. 55. 42. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 81-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

0. 6. 55. 44. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e

ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

***0. 6. 55. 45.** (Nuova formulazione) Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli as-

sensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

***0. 6. 55. 46.** (Nuova formulazione). Palmieri, Vella, Latronico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».

0. 6. 55. 48. Palmieri, Vella, Latronico.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie

in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 30Mbits e di *upload* di almeno 3Mbits una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di *download* di almeno 100Mbits e di *upload* di almeno 10Mbits su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma *7-quater*), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo *7-sexies* possono essere concessi solo ad un soggetto.

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma *7-ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31

gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma *7-sexies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito *web* è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, oltretutto per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.

Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.

Entro il 30 aprile 2015 il MISE pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ope-

rative e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012 ».

2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « ripristino del manto stradale » sono inserite le seguenti: « nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti »;

b) dopo le parole: « banda larga e ultralarga », è soppressa la parola: « anche ».

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 « Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

« ART. 87-ter. – (Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e

del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli ».

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « degli edifici come ambienti abitativi » sono soppresse e dopo le parole: « pertinenze esterne » sono aggiunte le seguenti: « con dimensioni abitabili ».

6. 55. Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, « Codice delle comunicazioni elettroniche », e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.

6. 42. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del « Progetto strategico nazionale per la Banda Ultralarga » autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6.43. (Nuova formulazione) Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attua-

zione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

6. 06. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.

0. 6. 07. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e

pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

ART. 135-bis.

(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione

con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, « predisposto alla banda larga ». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

6. 07. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 25. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 30. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione dei beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

***15.01.** Mariani

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere la frase: « , ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

***15. 02.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « funzionamento ed esercizio » aggiungere le seguenti: « , ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ».

*** 15. 05.** De Mita.

Sostituire le parole: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari *con le seguenti:* o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

0. 15. 010. 1. Abrignani.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: « il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari ».

15. 010. Il Relatore.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un

canone annuo superiore ad euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

18. 11. Taranto, Martella, Benamati, Bargerò, Basso, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Minnucci, Montroni, Petitti, Paolo Rossi, Scuvera, Senaldi, Simoni, Taricco, Tidei.

ART. 30.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: produzioni agricole e agroalimentari *fino alla fine della lettera con le seguenti:* iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.

30. 3. Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: rafforzamento organizzativo aggiungere le seguenti: delle *start up* nonché.

30. 38. Mucci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'ICE – Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parla-

mentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

30. 40. (Nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del *made in Italy*, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.

3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. 02 (Nuova formulazione). Pastorelli, Di Lello, Zaccagnini.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

34. 1. Mariani, Borghi.

ART. 34.

All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali. ».

***34. 11.** (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi.

All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali. ».

***34. 44.** (Nuova formulazione) De Mita.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La carat-

terizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

34. 3. (Nuova formulazione) Borghi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.

34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

Al comma 8, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 7.

34. 6. (Nuova formulazione) Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli Enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:

a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;

b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;

c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

34. 46. Dallai, Cenni.

ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.

17-ter Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

36. 29. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la pro-

mozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi);

b) Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*;

c) al comma 4 dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate,.

36. 2. (Nuova formulazione) Speranza, Antezza, Folino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale sono destinate ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti *offshore*; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.

36. 8. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.

36.07. (Nuova formulazione) Antezza.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Audizioni informali in merito a profili della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica dei poteri su base nazionale 3

AVVERTENZA 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ERRATA CORRIGE 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Audizione di esperti (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

ERRATA CORRIGE 10

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto*) 11

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	12
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.	
Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice presso la Corte d'Appello di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
AVVERTENZA	27

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	28
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	31

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	41
RISOLUZIONI:	
7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	41
AVVERTENZA	43
VI Finanze	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Emendamenti C. 2247-2248-A	44
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).	
Audizione di rappresentanti di USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)	45
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative del relatore 3.82, 35.125, 38.176 e del Governo 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02 e relativi subemendamenti</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 22.03 e 38.177 del relatore e 20.22, 20.23 e 26.67 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	161
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	130
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Persidera SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02042 Melilli: Continuità produttiva dello stabilimento reatino della multinazionale Schneider Electric Industrie Italia Spa	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-02112 Scagliusi: Iniziative a favore di piccoli imprenditori che hanno aderito alla Kipoint Spa	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-02712 Prataviera: Esclusione della FAILMS (Federazione autonoma italiana metalmeccanici e servizi) dal tavolo sulla vertenza Electrolux	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-02850 Bruno Bossio: Erogazione dei pagamenti a favore dei progetti selezionati nell'ambito di « Industria 2015 »	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
5-03495 Ricciatti: Azioni del Ministro dello sviluppo economico a favore a tutela e promozione del « made in » in ambito europeo	50
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	61

SEDE REFERENTE:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo elaborato dal Relatore adottato come testo base)</i>	64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo	67
---	----

INTERROGAZIONI:

5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell'INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-03439 Gnechi: Estensione delle salvaguardie riferite all'applicazione della riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74

RISOLUZIONI:

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.	
7-00464 Prataviera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.	
7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469 in materia di benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività usuranti)</i>	76

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti).

Rappresentanti della Fondazione Cariplo	79
Rappresentanti dell'INPS e dell'ISTAT	79
AVVERTENZA	79

XIII Agricoltura

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge 55-341-440-741-761-1125-1399</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato in sede referente e adottato come testo base</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Relatore approvate dalla Commissione</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Considerazioni integrative del deputato Oliverio</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di correzione di forma</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	83
7-00421 Franco Bordo, 7-00467 Oliverio, 7-00476 Faenzi e 7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	83
7-00268 Bernini e 7-00249 Cenni: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità. COM(2014)506 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	94
Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2014)507 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ..	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	104
---	-----

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. S. 1568, approvato dalla Camera (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Esame della proposta di relazione sul Sistema di protezione dei testimoni di giustizia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Esame della proposta di relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (<i>Rinvio dell'esame</i>) .	110

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti (CNPADC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
AVVERTENZA	111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del dottor Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro</i>)	115
Comunicazioni del Presidente	114
ALLEGATO 2 (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	122

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,00



17SMC0003180